



**GUIDE OPERATIVE**

Direttore Antonio Gigliotti



Le novità della  
**Manovra Monti**

A cura di  
**ANTONIO GIGLIOTTI**

**in|f**  
EDIZIONI

**FISCAL**  
**FOCUS**

# **Le novità della Manovra Monti**

*a cura di Antonio Gigliotti*

## Indice

### Capitolo 1

#### LE MODIFICHE AGLI STUDI DI SETTORE

|  |    |
|--|----|
| 1.1 Novità D.L. 201/2011 .....                       | 3  |
| 1.2 Condizioni per l'accesso ai nuovi benefici ..... | 5  |
| 1.3 I benefici della norma .....                     | 9  |
| 1.4 Differenze e vantaggi.....                       | 13 |

### Capitolo 2

#### TRASPARENZA CON IL FISCO: I BENEFICI PER LE IMPRESE

|   |    |
|---|----|
| 2.1 Il regime premiale per le imprese .....                       | 17 |
| 2.1.1 Semplificazioni amministrative .....                        | 17 |
| 2.1.2 A chi è rivolto .....                                       | 17 |
| 2.2 Le condizioni per l'accesso .....                             | 18 |
| 2.2.1 L'opzione nella dichiarazione dei redditi .....             | 19 |
| 2.2.2 In attesa delle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate..... | 20 |
| 2.3 I vantaggi del regime premiale.....                           | 20 |
| 2.3.1 Vantaggi per tutti i contribuenti .....                     | 20 |
| 2.3.2 Vantaggi per i contribuenti semplificati .....              | 21 |
| 2.3.3 L'invio telematico .....                                    | 23 |
| 2.3.4 Le sanzioni previste .....                                  | 23 |
| 2.4 I Benefici in caso di verifiche fiscali .....                 | 24 |
| 2.4.1 Una svolta per gli studi di settore.....                    | 25 |
| 2.4.2 Premiato l'invio on line delle fatture .....                | 26 |

### Capitolo 3

#### LE NOVITA' IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

|  |    |
|--|----|
| 3.1 Premessa.....  | 28 |
| 3.2 L'utilizzo del contante .....                          | 28 |
| 3.3 L'utilizzo degli assegni .....                         | 28 |
| 3.4 Libretti di deposito .....                             | 30 |
| 3.5 Sanzioni .....   | 30 |
| 3.6 Moratoria dal 6 Dicembre 2011 al 31 Gennaio 2012 ..... | 32 |
| 3.7 Obbligo di comunicazione .....                         | 33 |
| 3.8 Individuazione della violazione .....                  | 35 |
| 3.9 Sanzione.....  | 37 |
| 3.10 Pagamenti pubbliche amministrazioni.....              | 38 |

### Capitolo 4

#### AUMENTO DELL'ALIQUOTA IVA

|  |    |
|--|----|
| 4.1 Premessa.....                                      | 40 |
| 4.2 Il taglio previsto dalla manovra estiva 2011 ..... | 40 |
| 4.3 Aumento dell'IVA .....                             | 41 |

### Capitolo 5

#### L'IMPOSTA SULLO SCUDO FISCALE

|  |    |
|--|----|
| 5.1 Premessa.....                                      | 45 |
| 5.2 Lo scudo fiscale .....                             | 45 |
| 5.3 Gli intermediari finanziari .....                  | 45 |
| 5.4 La dichiarazione riservata.....                    | 45 |
| 5.5 L'imposta sulle attività oggetto di emersione..... | 46 |
| 5.6 I precedenti scudi fiscali.....                    | 46 |
| 5.7 Le attività finanziarie .....                      | 47 |

|   |    |
|---|----|
| 5.8 La misura dell'imposta .....                  | 47 |
| 5.9 Gli intermediari finanziari .....             | 47 |
| 5.10 Segnalazione all'Agenzia delle Entrate ..... | 48 |
| 5.11 Attività prelevate al 6 dicembre 2011 .....  | 48 |
| 5.12 Perplessità .....                            | 49 |

**Capitolo 6**  
**LE NOVITÀ DELLE IMPOSTE ANTICIPATE**

|   |    |
|---|----|
| 6.1 Decreto Milleproroghe.....            | 51 |
| 6.2 Manovra Monti.....                    | 52 |
| 6.3 Estensione della trasformazione ..... | 53 |
| 6.4 Rimborsabilità del credito .....      | 54 |

**Capitolo 7**  
**BONUS CAPITALIZZAZIONE**

|  |    |
|--|----|
| 7.1 Definizione di ACE .....                             | 56 |
| 7.2 Ambito soggettivo .....                              | 56 |
| 7.3 Incremento del capitale proprio.....                 | 57 |
| 7.4 Variazioni in aumento del capitale proprio.....      | 58 |
| 7.5 Variazioni in diminuzione del capitale proprio ..... | 59 |
| 7.6 Dati di rilevazione .....                            | 61 |
| 7.7 Calcolo dell'ACE .....                               | 62 |

**Capitolo 8**  
**NUOVA DEDUCIBILITÀ IRAP SUL COSTO DEL LAVORO**

|  |    |
|--|----|
| 8.1 Irap nuove deduzioni per il costo del lavoro ..... | 64 |
| 8.1.1 La deducibilità dell'Irap .....                  | 64 |
| 8.1.2 La riduzione dell'imposizione .....              | 64 |
| 8.2 La deduzione forfettaria dell'Irap .....           | 65 |
| 8.2.1 Ambito soggettivo di applicazione .....          | 65 |
| 8.2.2 Soggetti beneficiari .....                       | 65 |
| 8.2.3 Applicazione della deduzione .....               | 66 |
| 8.2.4 Le altre deduzioni sul costo del lavoro .....    | 66 |
| 8.2.5 Applicazione del criterio di cassa.....          | 67 |
| 8.3 Ulteriori modifiche alle deduzioni IRAP .....      | 68 |
| 8.3.1 Gli aumenti delle soglie .....                   | 69 |

**Capitolo 9**  
**PROROGA PER L'AFFRANCAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 9.1 Riallineamento.....       | 71 |
| 9.2 Manovra estiva 2011 ..... | 73 |
| 9.3 Imposta sostitutiva.....  | 73 |
| 9.4 Manovra Monti.....        | 74 |

**Capitolo 10**  
**SANZIONI PENALI PER DICHIARAZIONI MENDACI**

|  |    |
|--|----|
| 10.1 Premessa .....  | 77 |
| 10.2 La disposizione: art. 11, comma 1, Legge 22 dicembre 2011, n. 214 – Regime Sanzionatorio..... | 77 |
| 10.3 False autocertificazioni: pene .....  | 79 |
| 10.4 Osservazioni.....   | 79 |
| 10.4.1 Rifiuto legittimo per informazioni già in possesso del Fisco.....                           | 79 |

**Capitolo 11**  
**PROROGA TERMINE ACCERTAMENTI**

|  |    |
|--|----|
| 11.1 Premessa .....  | 83 |
| 11.2 Controlli: slittamento termine per sanatoria del 2002 ..... | 83 |
| 11.3 Condono a fini Iva .....                                    | 83 |
| 11.3.1 Raddoppio termine di accertamento.....                    | 84 |

**Capitolo 12**  
**RIFORMA ACCESSI**

|   |    |
|---|----|
| 12.1 Premessa .....   | 87 |
| 12.2 Riforma degli accessi .....  | 87 |
| 12.2.1 Decreto Sviluppo: accessi semestrali per non più di 15 giorni..... | 87 |
| 12.2.2 Manovra "Salva Italia": accessi ripetuti anche nel semestre .....  | 87 |
| 12.2.3 Verifiche presso piccoli contribuenti .....                        | 88 |

**Capitolo 13**  
**IL BONUS AL 36% E 55%**

|   |    |
|---|----|
| 13.1 Premessa .....   | 91 |
| 13.2 Il nuovo articolo 16 Bis del TUIR.....                     | 91 |
| 13.3 Beneficiari.....   | 91 |
| 13.4 Interventi agevolabili .....                               | 92 |
| 13.5 Interventi a seguito di eventi calamitosi .....            | 93 |
| 13.6 Altri interventi agevolabili.....                          | 93 |
| 13.7 Le caratteristiche del bonus al 36% .....                  | 93 |
| 13.8 Acquisto di immobili parte di fabbricati .....             | 93 |
| 13.9 Il bonus al 36% e la vendita dell'unità immobiliare.....   | 94 |
| 13.10 Vendita dell'unità immobiliare: versioni precedenti ..... | 94 |
| 13.11 Bonus al 55% .....  | 95 |
| 13.12 Interventi di sostituzione scaldacqua tradizionali .....  | 95 |
| 13.13 Beneficiari bonus al 55% .....                            | 96 |
| 13.14 Adempimenti burocratici.....                              | 96 |
| 13.15 Differenze tra 36% e 55% .....                            | 97 |

**Capitolo 14**  
**IMU: LA NUOVA TASSAZIONE SUGLI IMMOBILI**

|   |     |
|---|-----|
| 14.1 L'Imposta Municipale Unica.....                      | 99  |
| 14.1.1 Oggetto dell'imposta .....                         | 99  |
| 14.1.2 La nuova imposta .....                             | 99  |
| 14.1.3 Chi deve pagare l'IMU .....                        | 99  |
| 14.1.4 Il valore catastale .....                          | 100 |
| 14.1.5 I terreni agricoli.....                            | 101 |
| 14.1.6 Le aliquote.....                                   | 101 |
| 14.2 L'abitazione principale.....                         | 102 |
| 14.2.1 Diversa concezione dell'abitazione principale..... | 102 |
| 14.2.2 Caratteristiche dell'abitazione principale.....    | 103 |
| 14.2.3 Necessari altri requisiti .....                    | 103 |
| 14.2.4 Novità per le pertinenze.....                      | 104 |
| 14.2.5 Abitazione principale e prima casa .....           | 104 |
| 14.3 La compartecipazione erariale.....                   | 105 |
| 14.3.1 Versamento esclusivamente con il Mod. F24 .....    | 105 |
| 14.3.2 Stesse date per il versamento .....                | 105 |
| 14.4 Le detrazioni per l'abitazione principale.....       | 106 |
| 14.4.1 La detrazione fissa .....                          | 106 |
| 14.4.2 Le detrazioni per i figli .....                    | 106 |
| 14.4.3 Altre detrazioni .....                             | 107 |

|        |   |     |
|--------|---|-----|
| 14.5   | I poteri dei Comuni.....                    | 107 |
| 14.6   | I fabbricati rurali.....                    | 108 |
| 14.7   | L'IMU sui fabbricati Esteri.....            | 109 |
| 14.7.1 | Coinvolti tutti i residenti in Italia ..... | 110 |
| 14.8   | Il metodo di calcolo dell'IMU.....          | 110 |
| 14.8.1 | Esempi di calcolo dell'IMU.....             | 111 |

**Capitolo 15**  
**IL TRIBUTO COMUNALE SU TRIBUTI E SERVIZI**

|       |  |     |
|-------|--|-----|
| 15.1  | Premessa .....                               | 113 |
| 15.2  | La Res .....                                 | 113 |
| 15.3  | I soggetti attivi e passivi .....            | 113 |
| 15.4  | Esclusioni .....                             | 114 |
| 15.5  | L'uso dei locali inferiore a 6 mesi .....    | 114 |
| 15.6  | Locali in multiproprietà .....               | 114 |
| 15.7  | La misurazione della tariffa .....           | 115 |
| 15.8  | La tariffa giornaliera .....                 | 115 |
| 15.9  | La superficie dell'immobile.....             | 115 |
| 15.10 | La maggiorazione della tariffa.....          | 116 |
| 15.11 | La riduzione della tariffa .....             | 116 |
| 15.12 | Rinvio ai Comuni .....                       | 116 |
| 15.13 | Dichiarazione e versamento del tributo ..... | 117 |
| 15.14 | Le sanzioni .....                            | 117 |

**Capitolo 16**  
**AUMENTO ACCISE SUI CARBURANTI**

|        |   |     |
|--------|---|-----|
| 16.1   | Premessa .....  | 119 |
| 16.2   | Aumento aliquote di accisa: art. 15, comma 1 e 2, D.L. n. 201/2011..... | 119 |
| 16.2.1 | Incremento .....  | 120 |
| 16.2.2 | Esenzioni e rimborso .....  | 121 |

**Capitolo 17**  
**TASSAZIONE BENI DI LUSO**

|       |  |     |
|-------|--|-----|
| 17.1  | Premessa .....                                   | 124 |
| 17.2  | Il bollo sulle auto nella Manovra di luglio..... | 124 |
| 17.3  | Il bollo sulle auto nella manovra Monti .....    | 124 |
| 17.4  | L'articolo 16 del D.L. 201/11 .....              | 124 |
| 17.5  | Le due addizionali erariali sulle auto.....      | 125 |
| 17.6  | Riduzioni.....                                   | 125 |
| 17.7  | L'imposta sulle unità da diporto.....            | 126 |
| 17.8  | La misura della tassa .....                      | 126 |
| 17.9  | Chi paga l'imposta.....                          | 127 |
| 17.10 | I pagamenti e la ricevuta .....                  | 127 |
| 17.11 | Le riduzioni.....                                | 128 |
| 17.12 | Le sanzioni .....                                | 128 |
| 17.13 | L'imposta sugli aeromobili privati .....         | 128 |
| 17.14 | Destinatari dell'imposta .....                   | 129 |
| 17.15 | Quando si corrisponde.....                       | 129 |
| 17.16 | Certificato di aeronavigabilità .....            | 129 |

**Capitolo 18**  
**CANONE RAI SPECIALE: OBBLIGO IN DICHIARAZIONE**

|        |                                |     |
|--------|--------------------------------|-----|
| 18.1   | Premessa .....                 | 131 |
| 18.2   | Obbligo in dichiarazione ..... | 131 |
| 18.2.1 | Recupero canoni evasi .....    | 132 |

|        |  |     |
|--------|--|-----|
| 18.2.2 | Importi canonici speciali per l'anno 2012 .....                      | 132 |
| 18.3   | Funzione dell'imposta: contributo a un servizio per la comunità..... | 134 |

## **Capitolo 19**

### **LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI E FARMACI**

|       |   |     |
|-------|---|-----|
| 19.1  | Premessa .....  | 136 |
| 19.2  | La liberalizzazione nel D.L. 98/11 .....                            | 136 |
| 19.3  | La liberalizzazione nel D.L. 138/11 .....                           | 136 |
| 19.4  | Liberalizzazione nel D.L. 201/11 .....                              | 136 |
| 19.5  | I regolamenti comunali .....  | 137 |
| 19.6  | Liberalizzazione farmaci di fascia C senza obbligo di ricetta ..... | 137 |
| 19.7  | Parafarmacie e Grande distribuzione organizzata .....               | 137 |
| 19.8  | L'elenco dei farmaci con obbligo di ricetta .....                   | 138 |
| 19.9  | La vendita dei farmaci.....   | 138 |
| 19.10 | Liberalizzazione delle attività economiche .....                    | 139 |
| 19.11 | Le attività economiche escluse .....                                | 139 |

## **Capitolo 20**

### **LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI**

|      |   |     |
|------|---|-----|
| 20.1 | Premessa .....                                  | 141 |
| 20.2 | L'articolo 33 del D.L. 201/11 .....             | 141 |
| 20.3 | Niente cancellazione ordini professionali ..... | 141 |
| 20.4 | Abrogazione norme .....                         | 141 |
| 20.5 | La riforma: i contenuti .....                   | 142 |
| 20.6 | Il Testo Unico delle Professioni .....          | 142 |
| 20.7 | Riduzione del tirocinio professionale.....      | 143 |

## **Capitolo 21**

### **NUOVA DILAZIONE DEI DEBITI CON IL FISCO**

|      |   |     |
|------|---|-----|
| 21.1 | La rateazione delle somme dovute .....                                      | 145 |
| 21.2 | Temporanea situazione di obiettiva difficoltà .....                         | 145 |
| 21.3 | Ulteriore proroga.....  | 147 |
| 21.4 | Dilazioni in vigore per le quali si è verificato un mancato pagamento ..... | 148 |
| 21.5 | Remunerazione della riscossione .....                                       | 149 |
| 21.6 | Vendita del bene pignorato .....  | 149 |

## **Capitolo 22**

### **NUOVA RATEAZIONE A SEGUITO DI CONTROLLI FORMALI O AUTOMATIZZATI**

|      |   |     |
|------|---|-----|
| 22.1 | Controllo delle dichiarazioni .....                                   | 152 |
| 22.2 | Avviso bonario .....  | 152 |
| 22.3 | Eliminazione obbligo di garanzia da parte della "Manovra Monti" ..... | 154 |
| 22.4 | Omesso pagamento di una rata.....                                     | 155 |
| 22.5 | Tardivo pagamento di una rata.....                                    | 155 |
| 22.6 | Decorrenza.....   | 157 |

## **Capitolo 23**

### **ABOLIZIONE OBBLIGO CONSIGLI TRIBUTARI**

|        |   |     |
|--------|---|-----|
| 23.1   | Premessa .....  | 159 |
| 23.2   | Obbligo di istituzione dei Consigli Tributarî .....   | 159 |
| 23.2.1 | Manovra Ferragosto.....                               | 159 |
| 23.3   | Soppressione dell'obbligo .....                       | 159 |
| 23.3.1 | Effetti collegati alla soppressione dell'obbligo..... | 160 |

**Capitolo 24**  
**LA NUOVA IMPOSTA DI BOLLO**

|      |  |     |
|------|--|-----|
| 24.1 | Premessa .....                               | 163 |
| 24.2 | L'articolo 19 del D.L. 201/11 .....          | 163 |
| 24.3 | Bollo sulle comunicazioni .....              | 163 |
| 24.4 | Bollo su estratti conti .....                | 164 |
| 24.5 | Differenze con il bollo del D.L. 98/11 ..... | 164 |
| 24.6 | L'invio dell'estratto conto .....            | 164 |
| 24.7 | Buoni fruttiferi postali .....               | 165 |
| 24.8 | Esenzione sotto i 5mila euro .....           | 165 |

**Capitolo 25**  
**CONTRATTI DI APERTURA DI CREDITO: LE COMMISSIONI**

|       |  |     |
|-------|--|-----|
| 25.1  | Premessa .....   | 168 |
| 25.2  | La nozione di commissione di massimo scoperto .....              | 168 |
| 25.3  | Le critiche dei consumatori .....                                | 168 |
| 25.4  | La Corte di Cassazione .....                                     | 168 |
| 25.5  | La Legge n. 2/2009: l'art.2 bis .....                            | 169 |
| 25.6  | Manovra Monti: la commissione onnicomprensiva .....              | 170 |
| 25.7  | Il tetto massimo .....   | 170 |
| 25.8  | L'articolo 117 bis del TU in materia bancaria e creditizia ..... | 170 |
| 25.9  | La commissione di istruttoria veloce .....                       | 171 |
| 25.10 | La misura fissa .....  |     |



## **1. LE MODIFICHE AGLI STUDI DI SETTORE**

*L'articolo 10 del D.L. 201/2011 prevede importanti novità in tema di studi di settore. Le modifiche in commento annunciano benefici per i soggetti congrui e coerenti riguardanti essenzialmente la riduzione di un anno dei termini per l'accertamento (art. 43 co. 1 D.P.R. 600/73), il blocco degli accertamenti analitico presuntivi di cui all'articolo 39 comma 1 lett. d) e l'aumento della franchigia (da 1/5 a 1/3), prevista in ipotesi di accertamento sintetico.*

*Si accompagna allo scenario, particolarmente benevolo previsto per i contribuenti congrui e coerenti, quello decisamente più preoccupante previsto per coloro che, invece, presentano delle anomalie rispetto all'elaborazione di Gerico. Il co. 11 dell'articolo 10 del D.L. 201/2011, afferma, infatti, che, nei confronti dei contribuenti non congrui, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza vareranno un sistema di analisi e di controllo specifico per individuare i contribuenti più esposti al rischio di evasione, utilizzando prioritariamente le indagini bancarie.*

**Premessa** Il D.L. 201/2011 prevede alcune importanti modifiche anche in tema di studi di settore; novità che entrano in vigore già a partire dal periodo d'imposta 2011 (Unico 2012).


Le nuove disposizioni sono contenute nell'articolo 10, rubricato "*Regime premiale per la trasparenza*".

Inizialmente deve essere evidenziato come, considerata la collocazione, non è chiaro se le nuove disposizioni si applicheranno solo ai soggetti che dal 2013 (o anche solo potenzialmente, da tale data) potranno utilizzare il nuovo regime di trasparenza previsto, oppure se saranno utilizzabili da tutti i contribuenti interessati dagli studi di settore.

In questo senso nemmeno la Relazione Tecnica al decreto fornisce una soddisfacente soluzione ai dubbi evidenziati.

Da una prima analisi del provvedimento sembrerebbe possibile affermare come le modifiche introdotte, dovrebbero interessare tutti i contribuenti soggetti al controllo tramite l'utilizzo degli studi di settore, se non altro in considerazione del fatto che, dal punto di vista temporale, le norme in tema di regime di trasparenza troveranno applicazione dal 2013, mentre quelle che riguardano i nuovi studi di settore partono già dal periodo in corso 2011.

I dubbi tuttavia rimangono e, stanti le forti perplessità sopra evidenziate, non ci resta altro che attendere l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate.




### **1.1 Novità D.L. 201/2011**

Le novità in tema di studi di settore contenute nell'articolo 10 del Decreto "Salva Italia" sono racchiuse nei commi da 9 a 13 e possono essere sintetizzate come segue:

**D.L. 201/2011 Le modifiche agli studi di settore**

| Articolo 10 D.L. 201/2011 | Argomento  |
|---------------------------|--|
| Comma 9                   | Benefici riservati ai soggetti congrui e coerenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• abolizione dei controlli analitico presuntivi (art. 39 comma 1 lett. d)) per i soggetti congrui e coerenti;</li> <li>• riduzione di un anno dei termini di decadenza di cui all'articolo 43 D.P.R. 600/73;</li> <li>• aumento della franchigia prevista dall'accertamento sintetico (che passa da 1/5 a 1/3).</li> </ul> |
| Comma 10                  | Condizioni per l'accesso alla nuova disciplina: <ul style="list-style-type: none"> <li>• fedeltà dei dati dichiarati nel modello studi di settore;</li> <li>• coerenza rispetto agli indicatori previsti a livello di singolo studio di settore.</li> </ul>  |
| Comma 11                  | Per i non congrui, intensificazione dei controlli attraverso la predisposizione di apposite liste selettive ed intensificazione dei controlli bancari  |
| Comma 12                  | Abrogazione della norma in tema di franchigia da accertamento analitico presuntivo, di cui al comma 4 bis articolo 10 e art. 10 ter Legge 8 maggio 1998 n. 146   |
| Comma 13                  | Decorrenza ed entrata in vigore delle nuove regole a partire dal periodo d'imposta 2011.   |

Le novità introdotte dal decreto, seppur legate all'incognita sulla loro applicabilità, in coabitazione con il nuovo regime di trasparenza, sono comunque di notevole spessore.


**Ambito di applicazione**

Nello specifico, la norma dispone che, nei confronti dei contribuenti soggetti all'accertamento basato sugli studi di settore (art. 10 della L. 146/98), i cui ricavi/compensi, anche per effetto di adeguamento in dichiarazione, sono congrui con quanto stimato dal software Gerico:

- vengono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, di cui agli artt. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo del D.P.R. 600/73 e 54, comma 2 ultimo periodo del D.P.R. 633/72;
- vengono ridotti di un anno gli ordinari termini di decadenza per l'attività di accertamento di cui all'art. 43, comma 1 del D.P.R. 600/73, (la disposizione non si applica, comunque, in caso di violazioni che comportino l'obbligo di denuncia penale per uno dei "reati fiscali" di cui al D.Lgs. 74/2000);

- la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa, a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.

L'accesso a tali benefici prevede che:

- il contribuente abbia regolarmente assolto agli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
- sulla base dei dati indicati, la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori previsti per lo studio di settore applicato.




## 1.2 - Condizioni per l'accesso ai nuovi benefici

### a) Obblighi di comunicazione

Come sopra richiamato, la norma in questione prevede che, per l'accesso ai benefici previsti, il contribuente debba risultare in linea con il ricavo/compenso puntuale elaborato da Gerico, a condizione che quanto indicato nel modello di raccolta dati, sia "fedele". In buona sostanza, gli elementi indicati nel modello studi di settore da allegare ad Unico devono essere perfettamente rispondenti al vero ed il modello stesso non deve contenere errore nei dati comunicati.

Sul punto si richiamano, inoltre, le recenti manovre estive, in particolar modo il D.L. 78/2011, che ha inasprito le sanzioni a carico del contribuente in ipotesi di presentazione del modello con dati non veritieri.



Si ricorda infatti che, in tal caso, oltre alle sanzioni previste vi è la prospettiva per l'ufficio di poter esperire l'accertamento induttivo, ai sensi dell'articolo 39 comma 2 lett. d-ter D.P.R. 600/73.

Alla luce di tale modifica è dunque chiaro come la correttezza della compilazione del modello è fondamentale anche al fine di poter usufruire degli istituti premiali previsti dall'articolo 10 D.L. 201/2011 in commento.

*I benefici previsti dal D.L. 201/2011*

**CONTRIBUENTI CHE APPLICANO GLI STUDI DI SETTORE**

che dichiarano, anche per effetto di adeguamento in dichiarazione, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti da Ge.Ri.Co.

Preclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici

Riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento

Utilizzo del redditometro solo nel caso in cui il reddito complessivo accertabile incida di almeno un terzo quello dichiarato.

**b) Coerenza indicatori**

Fra le condizioni richieste, affinché operino i benefici previsti dalla norma in commento, viene prevista la necessità che la posizione del contribuente sia coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.

Anche in tale fattispecie la norma genera dei dubbi di applicazione.

Innanzitutto viene da chiedersi perché la stessa riporti un riferimento specifico "*agli studi di settore applicabili*" e non si sia riferita unicamente allo "*specifico studio di settore applicabile*", considerato che, per effetto delle modifiche introdotte a partire fin già dal periodo d'imposta 2008, il contribuente (anche se in "multiattività"), deve compilare sempre e comunque uno ed un solo studio di settore riguardante l'attività prevalente.

In seconda battuta va evidenziato che, mancando un riferimento specifico *all'articolo 10-bis, comma 2, della Legge 146/98*, come invece contenuto nel precedente articolo 10 comma 4 bis Legge 146/98 (in vigore per le attività di accertamento effettuate fino alle annualità d'imposta antecedenti al 2011) non è chiaro a quali indici la norma intendeva riferirsi.

In sostanza non è chiaro se la disposizione sia da ricondurre:

- agli indicatori di normalità economica previsti a livello di singolo studio di settore, il cui esito, come è noto, si riverbera, in ipotesi di non normalità nel risultato di congruità fornito dal software;
- agli indici di coerenza "classici" stabiliti a livello di singolo studio di settore;
- contemporaneamente sia agli indicatori di normalità economica che a quelli di coerenza stabiliti a livello di singolo studio di settore (in sostanza una super-coerenza su tutti i fronti).

La differenza non è di poco conto considerato il fatto che, tendenzialmente, il mancato allineamento rispetto agli indicatori classici di coerenza non è di fatto sanabile attraverso l'adeguamento in dichiarazione<sup>1</sup>, vanificando quindi ogni possibilità di "correzione postuma" nel Modello Unico da parte del contribuente.

Sul punto si ricorda, invece, come l'abrogato comma 4 bis dell'articolo 10 Legge 8 maggio 1998 n. 146 (a partire dal periodo d'imposta 2011), aveva previsto che, per il beneficio connesso con la copertura da ulteriori accertamenti analitici induttivi nei limiti individuati, ci si doveva riferire al ricavo o compenso puntuale calcolato dal software che tenesse conto anche dell'eventuale incoerenza rispetto agli indicatori di normalità economica individuati per singolo studio di settore. Tale assunto, se si osserva con attenzione la norma è ben diverso dall'attuale richiamo contenuto nel punto b) del comma 10 della norma in commento.

***Condizione perché scatti la copertura da accertamento per i contribuenti congrui: diverso trattamento riguardante gli indici di normalità***

La norma abrogata per gli accertamenti (applicabile fino al 2010 compreso):  
Art.10 co 4 bis Legge 146/98.

*"...Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all'[articolo 39](#), primo comma, lettera d), secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'[articolo 54](#), secondo comma, ultimo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità, ai fini dell'applicazione degli studi di settore di cui all'[articolo 62-bis](#) del Decreto-Legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427, tenuto altresì conto dei valori di coerenza risultanti dagli specifici indicatori, di cui all'[articolo 10-bis](#), comma 2, della presente legge, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per attività, ricavi o compensi si intendono quelli indicati al comma 4, lettera a). [...] La presente disposizione si applica a condizione che non siano irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis rispettivamente degli [articoli 1](#) e [5](#) del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché al comma 2-bis dell'[articolo 32](#) del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e che i contribuenti interessati risultino congrui alle risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in relazione al periodo di imposta precedente ...."*

<sup>1</sup> Cosa che invece è possibile, anche se non in tutti i casi (si pensi al soggetto congruo ma non normale su uno o più indicatori), in ipotesi di non normalità rispetto agli indicatori di normalità economica di cui all'[articolo 10-bis](#), comma 2, della Legge 146/98.

La norma attualmente in vigore (dal 2011 compreso):

Articolo 10 comma 10 D.L. 201/2011

10. La disposizione di cui al comma 9 si applica a condizione che:  
a) il contribuente abbia regolarmente assolto agli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;  
b) **sulla base dei dati di cui alla precedente lettera a), la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.**

Da quanto esposto si ricava inoltre che, per quanto attiene l'attivazione della copertura da accertamento, nella versione antecedente al Decreto Monti, non era espressamente necessario che il contribuente fosse coerente rispetto agli indicatori di normalità esaminati, in quanto questi potrebbe ben essere congruo, pur in presenza di non normalità rispetto ad uno o più indicatori.

La norma in questione richiedeva, infatti, soltanto il rispetto della congruità, (pure per adeguamento), la quale non necessariamente doveva transitare per la normalità degli indicatori previsti.

Si veda il seguente esempio:



Ricavi dichiarati: € 100.094  
Ricavi da congruità tradizionale: € 80.000  
Non normalità indicatore costi residuali: € 15.415  
Ricavo (puntuale) stimato da Gerico: € 95.415  
Il contribuente in questione può beneficiare della copertura (art. 10 co. 4 bis L. 146/98) in quanto presenta le caratteristiche sopra verificate:

- ✓ nell'analisi di congruità "classica" risulta congruo;
- ✓ pur essendo non normale rispetto a uno o più indicatori.

Nella norma attualmente in vigore (D.L. 201/2011 per gli accertamenti a partire dal periodo d'imposta 2011), invece, si parla espressamente di coerenza rispetto agli indicatori, con una versione, quindi, sicuramente diversa rispetto al contenuto della norma abrogata (art 10 comma 4 bis L. 146/98).

L'impressione di chi scrive, anche alla luce dei legittimi dubbi sopra esposti in tema di quali indicatori intenda la norma, è che la distinzione e le sfumature pratiche siano un po' sfuggite di mano al legislatore.

Sul punto non ci resta, quindi, che attendere indicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, che consentano almeno di delineare la prassi che l'ufficio seguirà in tale ambito.

**CONDIZIONI NECESSARIE PERCHÉ SCATTINO I BENIFICI  
PREVISTI IN IPOTESI DI CONGRUITÀ RISPETTO AGLI  
STUDI DI SETTORE**

COERENZA RISPETTO AGLI INDICATORI RILEVATI A LIVELLO DI  
SINGOLO STUDIO DI SETTORE

A QUALI INDICI SI FA  
RIFERIMENTO? QUELLI DI  
NORMALITÀ O QUELLI DI  
COERENZA? OPPURE AD  
ENTRABI  
CONTEMPORANEAMENTE?

MANCANZA NELLA DISPOSIZIONE  
DI LEGGE DELLO SPECIFICO  
RIFERIMENTO NORMATIVO  
RIFERIBILE AGLI INDICATORI.

### 1.3 - I benefici della norma

**Preclusione  
ulteriori  
accertamenti**

Come esaminato, l'effetto virtuoso legato alla congruità e coerenza prevede in prima battuta, il blocco di tutti gli accertamenti analitico presuntivi di cui all'articolo 39 primo comma lettera d) del D.P.R. 600/73 e all'articolo 54 secondo comma D.P.R. 633/72.

La rilevante novità rispetto al recente passato è la cancellazione di qualsiasi tipo di franchigia. A partire dal periodo d'imposta 2011 infatti, non è più operativa la regola che fissava il limite riferito all'*"ammontare della attività non dichiarate con un massimo di € 50.000,00 pari od inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati"*. Conseguentemente, stante l'abolizione della norma di cui al comma 4 bis art. 10 Legge 148/98, non è più in vigore nemmeno la disposizione riguardante l'obbligo di congruità per due periodi d'imposta successivi.

Nel merito si rammenta che, il comma 12 dell'articolo 10 D.L. 201/2011 in commento abroga, a partire dal periodo d'imposta 2011, anche la disposizione contenuta nell'articolo 10 ter Legge 8 maggio 1998 n. 146, in tema di adesione agli inviti al contraddittorio<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> L'articolo 10 ter della L. 146 /98 così disponeva: *"In caso di adesione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai contenuti degli inviti di cui al comma 3-bis dell'articolo 10, relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi, gli ulteriori accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuati qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 % dei ricavi o compensi definiti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per attività, ricavi o compensi si intendono quelli indicati al comma 4, lettera a), dell'articolo 10.*



**Riduzione dei  
termini per  
l'accertamento**

Fra i favori previsti dalla norma in parola, si sottolinea come la congruità e la coerenza individuano anche la diminuzione dei termini di decadenza per l'attività di accertamento del Fisco di un anno rispetto alla scadenza del termine ordinario. Anche questo è un effetto della minor pericolosità fiscale del contribuente congruo e coerente che, in quanto affidabile nell'elaborazione dello standard, dovrà sottostare al rischioso controllo del fisco per un periodo inferiore rispetto agli altri contribuenti. Sul punto va tuttavia specificato come la riduzione non opera in caso di violazioni che comportino l'obbligo di denuncia penale per uno dei "reati fiscali" di cui al D.Lgs. 74/2000.

**I benefici:  
riduzione  
franchigia  
accertamento  
sintetico**


Inoltre, la disposizione prevede che, chi risulta congruo e coerente rispetto all'elaborazione dello studio di settore, può beneficiare di ulteriori agevolazioni in ambito di accertamento sintetico (art. 38 del D.P.R. 600/73); in tal caso viene previsto che la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato. In sostanza, si assiste ad un innalzamento della franchigia ordinariamente prevista in ipotesi di applicazione dell'accertamento sintetico "puro" e del redditometro che sale da 1/5 ad 1/3.

Tale assunto genera tuttavia qualche dubbio operativo.

Così come scritta, la norma sembrerebbe disposta in favore dei soggetti esercenti ditta individuale o attività professionale. Tuttavia, se il principio veicolato dalla norma è quello di favorire i soggetti congrui e coerenti (e fra i trattamenti di favore previsti vi è sicuramente l'aumento della franchigia di reddito per cui non scatta l'accertamento sintetico) allora dovrebbe essere coerente con le intenzioni del legislatore concludere che, pure i "soci trasparenti" (società di persone, studi associati, S.r.l. in regime di trasparenza) hanno diritto a beneficiare dell'aumento della franchigia prevista.

---

*La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, si applica a condizione che non siano irrogabili, per l'annualità oggetto dell'invito di cui al comma precedente, le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché al comma 2-bis, dell'articolo 32, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".*



In tal senso, appare tuttavia opportuno un chiarimento in quanto, né la norma in commento, né la relazione tecnica permettono di risolvere la problematica.

### Prevalenza degli studi di settore

Alla luce di quanto esposto, è dunque chiaro come l'inversione di tendenza rispetto alle recenti manovre estive sia notevole.

Non solo vengono cancellate le restrizioni inserite con le precedenti manovre, ma scompare, altresì, qualsiasi forma di franchigia prevista dall'articolo 10 comma 4 bis Legge 148/98.

In aggiunta, ulteriori benefici vengono poi inseriti, come visto, sia con riguardo all'accertamento sintetico (art. 38 D.P.R. 600/73), sia con specifico riferimento ai termini (inferiori di un anno) per i controlli fiscali in genere (articoli 43 D.P.R. 600/73 e 57 D.P.R. 633/72).

In sostanza, il Decreto "Salva Italia" interviene sul tema affermando definitivamente la sostanziale sovranità della metodologia induttiva basata sugli studi di settore, rispetto agli altri tipi di accertamento di tipo "analitico presuntivo". Si afferma infatti, sul piano legale, che il contribuente congruo e coerente rispetto all'elaborazione di Gerico, non dovrà più temere altri tipi di accertamento induttivo in quanto gli stessi sono preclusi per legge.

L'impressione è che la norma in questione potrebbe quindi impattare in maniera incisiva sugli accertamenti utilizzabili da parte degli uffici; non sono infatti, ad oggi, per nulla infrequenti i casi nei quali l'amministrazione si adopera per ricostruire "a tavolino" la posizione fiscale del contribuente, adottando ragionamenti presuntivi più o meno articolati e questo, spesso, anche in presenza di un riscontro di piena regolarità da parte dello studio di settore di appartenenza.

Per effetto di queste modifiche, pertanto, se il contribuente è congruo e coerente, tali metodologie saranno da considerarsi legittimamente non utilizzabili da parte degli uffici.

**I controlli per i  
non congrui –  
Le indagini  
bancarie**

In contrapposizione allo scenario particolarmente positivo previsto per i contribuenti congrui e coerenti si presenta invece il co. 11 dell'articolo 10 del D.L. 201/2011, per i soggetti non congrui.

Il comma richiamato afferma infatti che, nei confronti dei contribuenti non congrui l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, presenteranno specifici piani di controllo per individuare i contribuenti a maggior rischio di evasione.

Nei confronti di tali contribuenti i controlli saranno svolti, come afferma la norma *"prioritariamente con l'utilizzo dei poteri istruttori di cui ai numeri 6-bis e 7 del primo comma dell'articolo 32 del D.P.R. 600/73"*.

In pratica, il piano di controlli prevede l'utilizzo standardizzato delle indagini bancarie che, come noto, sono uno strumento particolarmente efficace ed invasivo nella lotta all'evasione fiscale.

Alla luce di quanto esaminato nel presente articolo la sintesi, può essere pertanto la seguente: trattamento di favore nei confronti dei soggetti in linea con il risultato atteso di Gerico, e controlli ferrei nei confronti di coloro che, invece, presentano scostamenti ed anomalie sospette.

## 1.4 - DIFFERENZE E VANTAGGI

(ART. 10, COMMI 9-10-11-12-13 D.L. N. 201 DEL 06/12/2011 (IN G.U. N. 284 DEL 06/12/2011), CONVERTITO DALLA LEGGE N. 214 DEL 22/12/2011 IN G.U. S.O. N. 300 DEL 27/12/2011).

| N. | IPOTESI   | CONTRIBUENTI CONGRUI E COERENTI<br>(anche per effetto dell'adeguamento)   | CONTRIBUENTI NON CONGRUI E COERENTI   | NOTE  |
|----|---|---|---|---|
| 1  | <p>Sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.<br/>(Artt. 39, primo comma, lett. d), secondo periodo, D.P.R. n. 600/73 e 54, secondo comma, ultimo periodo, D.P.R. n. 633/72).</p> <p><b>(VANTAGGIO)</b></p>                  | <p><b>SI</b></p> <p>La condizione si applica se il contribuente ha regolarmente assolto agli obblighi di comunicazione dei dati, indicando fedelmente tutti i dati previsti, e la sua posizione risulta coerente con gli specifici indicatori degli studi di settore applicabili.</p> | <b>NO</b>   | La presente disposizione si applica con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualità 2011 ed a quelle successive.  |
| 2  | <p>Sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento<br/>(Artt. 43, primo comma, D.P.R. n. 600/73 e 57, primo comma, D.P.R. n. 633/72).</p> <p><b>(VANTAGGIO)</b></p>   | <p><b>SI</b></p> <p>La condizione si applica se il contribuente ha regolarmente assolto agli obblighi di comunicazione dei dati, indicando fedelmente tutti i dati previsti, e la sua posizione risulta coerente con gli specifici indicatori degli studi di settore applicabili.</p> | <b>NO</b>   | <p>La presente disposizione si applica con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualità 2011 ed a quelle successive.</p> <p>La disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000.</p> |
| 3  | <p>La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'art. 38 D.P.R. n. 600/73 è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.</p> <p><b>(VANTAGGIO)</b></p>   | <p><b>SI</b></p> <p>La condizione si applica se il contribuente ha regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati, indicando fedelmente tutti i dati previsti, e la sua posizione risulta coerente con gli specifici indicatori degli studi di settore.</p>              | <p><b>NO</b></p> <p><b>(perché l'eccedenza deve essere di almeno un quinto)</b></p> | La presente disposizione si applica con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualità 2011 ed a quelle successive.  |
| 4  | <p>L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza destinano parte della capacità operativa all'effettuazione di specifici piani di controllo basati su specifiche analisi del rischio di evasione, tenuto conto delle informazioni contenute nella sezione finanziaria dell'anagrafe tributaria.</p> | <b>NO</b>   | <b>SI</b>   | Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentite le associazioni di categoria, possono essere differenziati i termini di accesso, tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente; con lo stesso provvedimento sono dettate le relative  |

|   |   |   |   | disposizioni di attuazione.   |
|---|---|---|---|---|
| 5 | I controlli sono svolti prioritariamente con l'utilizzo degli specifici poteri istruttori bancari e finanziari di cui ai nn. 6-bis e 7 dell'art. 32, primo comma, D.P.R. n. 600/73 e di cui ai numeri 6-bis e 7 dell'art. 51, secondo comma, D.P.R. n. 633/72.  | NO  | SI  | Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentite le associazioni di categoria, possono essere differenziati i termini di accesso, tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente; con lo stesso provvedimento sono dettate le relative disposizioni di attuazione.              |
| 6 | In caso di rettifica, nella motivazione dell'atto, devono essere evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente (Art. 10, comma 4-bis, terzo periodo, L. n. 146 dell'08 maggio 1998).   | Non si applica perché già abrogato dal 06/07/2011 | Non si applica perché già abrogato dal 06/07/2011 | Abrogato dall'art. 23, comma 28, lett. d), D.L. n. 98/2011 convertito dalla Legge n. 111 del 15/07/2011 (in G.U. n. 155 del 06/07/2011).  |
| 7 | Rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 39, primo comma, lett. d), secondo periodo, D.P.R. n. 600/73 e all'art. 54, secondo comma, ultimo periodo, D.P.R. n. 633/72, purché non siano irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis rispettivamente degli artt. 1 e 5 D.Lgs. n. 471/97, nonché al comma 2-bis dell'art. 32 D.Lgs. n. 446/97.<br>(Art. 10, comma 4-bis, primo, secondo e quarto periodo della Legge n. 146 dell'08 maggio 1998).  | NO  | SI<br><br>(sino al periodo d'imposta 2010)        | Il comma 4-bis, primo, secondo e quarto periodo dell'art. 10 della L. n. 146 dell'08 maggio 1998 è stato abrogato per le annualità dal 2011 e seguenti.<br>Invece la suddetta disposizione continua ad applicarsi per le attività di accertamento effettuate in relazione alle annualità antecedenti il 2011. |
| 8 | In caso di adesione, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis D.Lgs. n. 218/97, ai contenuti degli inviti di cui all'art. 10, comma 3-bis, L. n. 146/98, gli ulteriori accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui agli artt. 39, primo comma, lett. d, secondo periodo, D.P.R. n. 600/73 e 54, secondo comma, ultimo periodo, D.P.R. n. 633/72, non possono essere effettuati qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di € 50.000, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi definiti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per attività, ricavi o compensi, si intendono quelli indicati al comma 4, lett. a, dell'art. 10 cit..<br>In ogni caso, la suddetta disposizione si applica a condizione che non siano irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis rispettivamente degli artt. 1 e 5 del D.Lgs. n. 471/97, nonché al comma 2-bis dell'art. 32 D.Lgs. n. 446/97. | Non si applica dal periodo d'imposta 2011 in poi  | Non si applica dal periodo d'imposta 2011 in poi  | L'art. 10-ter della L. n. 146 dell'08 maggio 1998 è stato abrogato per le annualità dal 2011 e seguenti.<br>Invece, la suddetta disposizione continua ad applicarsi per le attività di accertamento effettuate in relazione alle annualità antecedenti il 2011.   |

|          |   |           |   |   |
|----------|---|-----------|---|---|
| <b>9</b> | L'Agenzia delle Entrate, con il comunicato del 20 dicembre 2011, ha precisato che sul proprio sito è disponibile il software "Segnalazioni studi di settore Unico 2011", che potrà essere utilizzato fino al prossimo 29 febbraio 2012 per segnalare all'Amministrazione Finanziaria le situazioni che possono avere giustificato cause di non congruità agli studi di settore. | <b>NO</b> | <b>SI<br/>(Entro il 29<br/>febbraio 2012)</b> | Le "giustificazioni" addotte in questo modo dai contribuenti vengono inserite nel sistema delle banche dati dell'Agenzia delle Entrate. |
|----------|---|-----------|---|---|

## **2. TRASPARENZA CON IL FISCO: I BENEFICI PER LE IMPRESE**

*L'articolo 10 del Decreto "Monti", introduce un regime che mira ad instaurare un nuovo rapporto tra contribuente e fisco. Lo stesso contribuente, in cambio di una quasi completa trasparenza, ottiene la semplificazione e la facilitazione degli adempimenti. Oltre ad un alleggerimento della pressione accertativa, il cosiddetto "regime premiale, per favorire la trasparenza", si caratterizza in particolare per il modo in cui verrà impostato il rapporto tra il contribuente ed il Fisco; rapporto che si fonda dalla condivisione in chiaro della propria contabilità e dei movimenti finanziari.*

## 2.1 - Il regime premiale per le imprese

Il Decreto Legge 201/2011, convertito nella **Legge n. 214 del 22 dicembre 2011**, prevede all'articolo 10, l'introduzione di particolari agevolazioni e semplificazioni per i contribuenti, persone fisiche e società di persone, titolari di reddito di lavoro autonomo e d'impresa. Si tratta del nuovo "**Regime premiale per favorire la trasparenza**" con il quale, a partire dal 1° gennaio 2013, si potrà instaurare un diverso rapporto contribuente-fisco, naturalmente per quelle imprese e professionisti che intenderanno optare per tale regime.

**Nuovo regime premiale della trasparenza:**

Inizio dell'applicazione dal 1° gennaio 2013

### 2.1.1 - Semplificazioni amministrative

Le disposizioni previste propongono, in concreto, **semplificazioni di tipo amministrativo** e l'assistenza negli adempimenti fiscali, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, condizionando tali benefici all'invio telematico di alcuni documenti all'Amministrazione stessa, all'utilizzo di un conto corrente dedicato, e al rispetto della normativa antiriciclaggio.

Dal punto di vista amministrativo e procedurale, tali disposizioni appaiono di natura agevolativa, e pertanto **non comportano effetti nella variazione del gettito**.

### 2.1.2 - A chi è rivolto

I soggetti che potranno accedere al regime premiale, sono gli esercenti arti e professioni, gli imprenditori individuali e i soggetti collettivi per l'esercizio in forma associata di attività artistiche, professionali e d'impresa, sia che adottino la contabilità ordinaria che quella semplificata, quindi indipendentemente dal volume di affari espresso.



Il nuovo regime premiale vuole premiare la trasparenza; per cui, gran parte degli adempimenti amministrativi vengono svolti dall'Agenzia delle Entrate. Di fatto, **se il contribuente non è in contabilità ordinaria**, tutti gli adempimenti, compresa la predisposizione delle dichiarazioni, relativi alla imposte Irpef, Iva e Irap, nonché relative ai sostituti d'imposta, verranno svolti dall'Agenzia delle Entrate. L'Iva verrà versata soltanto a saldo (se a debito del contribuente) e il reddito verrà determinato in base alle effettive entrate ed uscite (criterio di cassa). Per i contribuenti in **contabilità ordinaria**, le semplificazioni contabili e amministrative riguarderanno l'Iva, che però dovrà essere versata con le liquidazioni periodiche, e gli adempimenti dei sostituti d'imposta.

#### Soggetti interessati



**Imprenditori individuali**



**Società di persone**



**Esercenti attività artistica o professionale anche in forma associata**



A questo regime **non potranno accedere** le società di capitali, nemmeno quando costruite tra professionisti secondo quanto ammesso innovativamente dalla Legge di Stabilità, che introduce nel nostro ordinamento la società (STP) tra professionisti.

## 2.2 - Le condizioni per l'accesso

Le condizioni per l'accesso al regime premiale, **sono sostanzialmente tre**, anche se una di esse non viene introdotta in modo immediatamente evidente:

- l'**invio telematico** all'Amministrazione Finanziaria dei corrispettivi, delle fatture attive e passive, oltre che delle risultanze di acquisti e vendite non soggetti a fattura;

- l'**apertura di un conto corrente**, che dovrà essere dedicato esclusivamente ad accogliere le movimentazioni attive e passive dell'attività esercitata;
- il **rispetto della normativa antiriciclaggio** (D.Lgs. 231/2007) e cioè di non operare transazioni in contanti per importi pari o superiori al limite di 1.000 euro (abbassato a questo livello dalla soglia precedente di 2.500).

### 2.2.1 - L'opzione nella dichiarazione dei redditi

L'accesso al regime in esame è consentito a seguito di una **specifico opzione** che dovrà essere esercitata nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta precedente a quello della sua applicazione. In particolare, per chi voglia aderire al regime fiscale dal 2013, dovrà esercitare l'opzione della prossima dichiarazione dei redditi.

#### Accesso al regime:

- L'accesso al regime della trasparenza, introdotto dal Decreto "Salva Italia", può avvenire esercitando un'opzione nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione delle nuove disposizioni. **La prima opportunità di scelta sarà consentita nella dichiarazione UNICO 2012.**

#### Principali condizioni di accesso:

- invio telematicamente all'Agenzia delle Entrate dei **corrispettivi**, delle **fatture emesse e ricevute**, nonché i dati relativi agli acquisti e alle cessioni non rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- **istituzione ed impiego** di un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari dell'attività esercitata.



Gli obblighi di cui al primo punto (invio telematico della documentazione), potranno essere adempiuti dal contribuente, direttamente o in alternativa avvalendosi di un intermediario abilitato, quali Dottori Commercialisti, Consulenti del Lavoro, centri autorizzati alla assistenza fiscale, e gli altri soggetti individuati dall'articolo 3 del comma 3 del D.P.R. 322/1998.

### 2.2.2 - In attesa delle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate

In merito all'invio della documentazione, va segnalato che il decreto non indica nessun riferimento ai termini per l'adempimento degli obblighi di invio delle informazioni su fatture corrispettivi e risultanze. Sarà, dunque, l'Agenzia delle Entrate, con propri provvedimenti, a stabilire la tempistica al riguardo, nonché il canale (telematico) da utilizzare.

### 2.3 - I vantaggi del regime premiale

Il nuovo regime premiale, potrà interessare tanto i contribuenti che adottano il regime di contabilità ordinaria, quanto quelli che rientrano nei limiti per l'applicazione del regime di contabilità semplificata (e che non hanno optato per il regime ordinario).

*Si ricorda, che il contenuto concreto dei vantaggi di carattere amministrativo sarà specificatamente individuato successivamente da provvedimenti emanati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate; l'attuale norma attualmente consente solo di individuare i profili generali.*

#### 2.3.1 - Vantaggi per tutti i contribuenti

I vantaggi si manifestano in un insieme di **semplificazioni amministrative** e in un aiuto, se non proprio nella sostituzione al contribuente negli adempimenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria, oltre che di altri vantaggi rilevanti sotto il profilo dell'accertamento.

Le agevolazioni **previste per tutti** e quindi indipendentemente dal regime contabile che si adotta, sono:

- la predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle Entrate delle liquidazioni periodiche Iva, dei modelli di versamento e della dichiarazione Iva; l'Agenzia potrà richiedere ulteriori informazioni rispetto a quelle già inviate;
- la predisposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate del **modello 770** semplificato, del **modello CUD** e dei modelli di versamento periodico delle ritenute, nonché la gestione degli esiti dell'assistenza fiscale, eventualmente previo invio telematico da parte del sostituto o del contribuente delle ulteriori informazioni necessarie;

- la soppressione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale, attraverso l'invio telematico dei corrispettivi e comunque dei dati relativi alle operazioni attive;
- infine, tra le agevolazioni, (tra l'altro quelle che sembrano più incisive) vi sono:
  - l'anticipazione del termine di compensazione del credito Iva;
  - l'abolizione del visto di conformità per compensazioni superiori a 15.000 euro;
  - l'esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva.

### 2.3.2 - Vantaggi per i contribuenti semplificati

Nei confronti dei soggetti che adottano il regime di contabilità semplificata, l'attività di assistenza da parte dell'Agenzia delle Entrate, diventa ancora più **invasiva**, in particolare è prevista:

- la determinazione del reddito secondo il **criterio di cassa**;
- la predisposizione in forma **automatica**, da parte dell'Agenzia, delle dichiarazioni Irpef e Irap;
- l'**esonero della tenuta delle scritture contabili** rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
- l'esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell'acconto ai fini Iva.

I vantaggi previsti, sono diversamente graduati a seconda della tipologia di contribuente che vi aderisce. L'obiettivo principale è quello di promuovere la **trasparenza e fare emergere l'imponibile**, obiettivo perseguito **anche** con l'istituzione della **nuova soglia dei 1.000 euro**, oltre la quale è obbligatorio utilizzare strumenti di pagamento tracciabili.

**I principali benefici in sintesi****Vantaggi generali**

- Semplificazione adempimenti amministrativi;
- Assistenza negli adempimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- Accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti Iva;
- Esclusione dagli accertamenti analitici induttivi basati sulle presunzioni semplici;
- Riduzione di un anno dei termini di decadenza dell'azione di accertamento;
- Possibilità di effettuare l'accertamento sintetico a condizione che il reddito accertabile si discosti per almeno di un terzo da quello dichiarato in luogo di un quinto.

**Vantaggi per tutti i contribuenti in contabilità ordinaria**

- Predisposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate di tutti gli adempimenti IVA, Modello 770, Cud e modelli di versamento periodici delle ritenute;
- Esonero delle emissioni di scontrini e ricevute;
- Facile accesso all'utilizzo del credito IVA.

**Vantaggi aggiuntivi per i semplificati**

- Determinazione del reddito con il criterio di cassa;
- Predisposizione da parte dell'Agenzia della dichiarazione dei redditi e dell'Irap;
- Esonero totale della tenuta delle scritture contabili ai fini Irap e Irpef;
- Esonero da liquidazioni, versamenti periodici e acconto Iva.


### 2.3.3 - L'invio telematico

Il contribuente potrà inviare telematicamente i documenti all'Agenzia delle Entrate, sia direttamente, sia avvalendosi degli intermediari abilitati. Nel caso in cui il contribuente non invii i dati all'Amministrazione (nonché non adempia agli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio) **sarà soggetto alla revoca dei benefici previsti dal nuovo regime, nonché dall'applicazione di sanzioni amministrative molto pesanti.** I benefici non decadono nel caso in cui l'invio avviene dentro 90 giorni.

### 2.3.4 - Le sanzioni previste

Il mancato rispetto dell'invio telematico, dei dati relativi alle operazioni attive e passive, l'utilizzo del conto dedicato anche per le movimentazioni diverse da quelle afferenti l'attività esercitata, o la violazione degli obblighi sulla limitazione all'utilizzo del contante, comportano la **decadenza del diritto di avvalersi dei benefici previsti dal regime premiale**, e inoltre l'irrogazione di una sanzione amministrativa da **1.500 e 4.000 euro**.

Viene prevista **una tolleranza** per ritardi non superiori a 90 giorni, nel senso che non si ha decadenza dai benefici, ma resta ferma l'irrogazione della sanzione, è tuttavia ammesso l'accesso al ravvedimento operoso.



## 2.4 - I Benefici in caso di verifiche fiscali

Tra le finalità rilevanti della nuova disposizione, quella principale è di **incoraggiare la trasparenza fiscale e far emergere la base imponibile**, ma la norma prevede anche dei benefici in caso di verifiche fiscali.

In particolare, il comma 9 dell'articolo 10 del Decreto Monti, afferma che nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, che dichiarano, anche per effetto di adeguamento in dichiarazione, **ricavi o compensi pari o superiori a quello risultanti dall'applicazione degli studi stessi**, si realizzano una serie di effetti particolarmente interessanti in tema di tutela dall'eventuale attività di accertamento da parte del Fisco.

In particolare il contribuente potrà contare su:

- la **preclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici** di cui all'art. 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, D.P.R. n. 600/1973 e all'art. 54, comma 2, ultimo periodo, D.P.R. n. 633/1972;
- la riduzione **di un anno dei termini di decadenza** per l'attività di accertamento *ex art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600/1973 e art. 57, comma 1, D.P.R. n. 633/1972. Tale previsione non si applica nel caso in cui la violazione commessa comporti l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.c. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000;*
- viene **ammessa la determinazione sintetica del reddito complessivo** di cui all'art. 38, D.P.R. n. 600/1973, ma solo a condizione che lo stesso ecceda almeno 1/3 quello dichiarato.

Le condizioni di favore sopra elencate, si possono applicare (comma 10 del decreto) a condizione che:

- il contribuente abbia **regolarmente e fedelmente** assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- sulla base dei dati indicati sul modello, la posizione **risulti coerente** rispetto agli specifici indicatori previsti dal decreto di approvazione dello studio applicabile.

I benefici sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni:

- il contribuente deve aver regolarmente assolto agli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- sulla base dei dati dichiarati, la posizione del contribuente deve risultare coerente con gli specifici indicatori a tal riguardo previsti.

#### 2.4.1 - Una svolta per gli studi di settore

Il comma 12 dell'articolo 10 del decreto provvede all'abrogazione del comma 4-bis dell'articolo 10 e dell'articolo 10-ter della **Legge 8 maggio 1998 n. 146**.

Per quanto riguarda l'entrata in vigore, il comma 13 prevede che le disposizioni dei citati commi 9 e 10 della manovra, entrino in vigore con riferimento alle dichiarazioni relative già all'annualità 2011. Per le attività di accertamento effettuate in relazione alle annualità antecedenti il 2011, continua ad applicarsi quanto previsto dal previgente comma 4-bis dell'articolo 10 e dall' articolo 10-ter della Legge 8 maggio 1998 n. 146.

Con tale disposizione, viene data una svolta nell'apprezzabilità, anche in sede di accertamento, della fedeltà del contribuente che scaturisce dalla elaborazione degli studi di settore tramite Gerico e quindi dallo studio di settore specifico.

Il Decreto "Salva Italia" è intervenuto sugli studi di settore affermando una sostanziale sovranità della metodologia induttiva, basata sugli studi di settore, rispetto agli altri tipi di accertamento analitico-presuntivo. Sul piano legale il contribuente congruo e coerente, non dovrà temere più altri tipi di accertamenti induttivi, in quanto, questi sono preclusi per legge. Un'importante novità rispetto al passato, è l'abolizione di qualsiasi tipo di franchigia, infatti non sarà più operativa a partire dal 2011 la regola che fissava il limite degli accertamenti analitico-presuntivi riferiti "all'ammontare delle attività non dichiarate con un massimo di 50.000,00 euro pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati".



Conseguentemente, stante l'abolizione della norma di cui al comma 4-bis dell'articolo 10 della Legge 148/1998, non è più operativa la disposizione che impone che la congruità debba sussistere per due periodi d'imposta successivi.

In pratica, i contribuenti congrui e coerenti potranno essere assoggettati solo ad accertamenti di tipo analitico documentale, o eventualmente di tipo induttivo puro, laddove dovesse verificarsi una delle specifiche condizioni previste dall'articolo 39 comma 2 del D.P.R. 600/1973.

| <b>Soggetti a cui si applicano gli studi di settore</b>  |   |
|--|---|
| Soggetti che dichiarano anche per effetto di adeguamento in dichiarazione, ricavi o compensi <b>pari o superiori</b> a quelli risultanti dalla applicazione degli studi. | Preclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici  |
|  | Riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento  |
|  | Utilizzo del redditometro solo nel caso in cui il reddito complessivo accertabile superi di almeno <b>un terzo</b> quello dichiarato. |

#### Condizioni per beneficiare delle agevolazioni sull'accertamento

- indicazione fedele dei dati nel modello degli studi di settore;
- coerenza con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi di settore.

#### **2.4.2 - Premiato l'invio on line delle fatture**

Come già detto, l'accesso al "regime premiale" è subordinato all'invio telematico all'Amministrazione Finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura. **Molte delle informazioni che saranno comunicate costituiranno oggetto di trasmissione anche ai fini dello spesometro.** La trasmissione telematica, rappresenta un'apertura nella direzione dell'avvio a regime di sistemi di **fatturazione elettronica**, in quanto obbliga i contribuenti a modificare i propri comportamenti nella emissione, gestione e contabilizzazione dei documenti fiscali spingendoli verso una dematerializzazione della fatturazione.

### 3. LE NOVITA' IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

*Il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 ha previsto **l'abbassamento a 1.000 €** del limite dell'uso del contante e di titoli al portatore (assegni liberi, obbligazioni, certificati di deposito, libretti di risparmio e altri titoli che non nascono nominativi) previsti dalla Legge 231/2007, testo cardine dell'antiriciclaggio.*

*Per le transazioni avvenute per importi pari o superiori a 1.000 € (ma fino inferiori a 2.500 €) tra il 6 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2012 non verranno irrogate sanzioni.*

*Inoltre, è stato introdotto il nuovo obbligo di comunicazione, da parte dei professionisti, delle violazioni all'Agenzia delle Entrate oltre che al Mef.*

*Infine, i pagamenti elettronici da parte della Pubblica Amministrazione partiranno dal 7 marzo 2012.*

### 3.1 – Premessa

A decorrere dal 6.12.2011, l'art. 12, comma 1 del D.L. n. 201/2011, ha **ridotto ad € 1.000** il limite per l'utilizzo:

- del denaro contante;
- degli assegni bancari o postali/circolari e dei vaglia postali o cambiari;
- dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.

|  |                   |                |
|--|-------------------|----------------|
| ✓ Trasferimenti in contante                  | Dal 13.8.2011     | <b>€ 2.500</b> |
| ✓ Utilizzo assegni "trasferibili"            | Fino al 5.12.2011 |                |
| ✓ Utilizzo libretti di deposito al portatore | DAL 6.12.2011     | <b>€ 1.000</b> |

### 3.2 – L'utilizzo del contante

A seguito della riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante non è più possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un'unica soluzione in contante, di importo pari o superiore a € 1.000.

I trasferimenti eccedenti tale limite vanno eseguiti tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.).

Il divieto esiste indipendentemente dalla **natura** (lecita o illecita) **dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce** ed è stato introdotto per dirottare transazioni ritenute significative verso gli intermediari abilitati, perché negli archivi tenuti ne resti traccia.

| LIMITI CONTANTE  |
|--|
| I pagamenti tra soggetti diversi in un'unica soluzione in contante possono avvenire fino al limite di 999,99 € |

### 3.3 – L'utilizzo degli assegni

Per quanto riguarda gli assegni, l'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 dispone che le banche e le Poste devono rilasciare i moduli di assegni muniti della **clausola di non trasferibilità**, la quale va apposta anche su assegni circolari e vaglia postali o cambiari.

I moduli in forma libera, ossia **senza la clausola di non trasferibilità**, sono rilasciati soltanto:

- a seguito di una specifica richiesta scritta, presentata dal soggetto interessato alla banca ovvero alle Poste;
- pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo, per ciascun modulo di assegno richiesto in forma libera, ovvero per ciascun assegno circolare, vaglia postale o cambiaro rilasciato in forma libera (così, ad esempio, per un libretto di 10 assegni è necessario pagare € 15).

Con l'introduzione dei nuovi limiti, detti assegni e vaglia trasferibili potranno essere **utilizzati esclusivamente per importi inferiori a € 1.000**.

Si evidenzia che è necessario indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario:

- sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 (che non possono essere privi della clausola di non trasferibilità);
- sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiari (a prescindere dall'importo).



Relativamente agli assegni emessi all'ordine del traente, il comma 6 del citato art. 49 dispone che gli stessi "possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.". Sul punto, il MEF, nella Circolare 5.8.2010, n. 281178, ha precisato che i c.d. assegni "**a me medesimo**", indipendentemente dall'importo, non possono circolare e che "l'unico utilizzo possibile è la girata per l'incasso allo stesso nome del traente/beneficiario".



Come previsto dal MEF nella Circolare 20.3.2008, n. 33124 con riferimento all'analogia questione emersa in occasione della riduzione del limite ad opera dell'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, **gli assegni emessi ante 6.12.2011**, per importi pari o superiori al nuovo limite, presentati in banca successivamente a tale data vanno considerati regolari.

#### VIOLAZIONE

Emissione assegni bancari e postali di importo pari o superiore a € 1.000 ovvero assegni circolari, vaglia postali o cambiari senza indicazione del nome/ragione sociale del beneficiario e/o senza clausola di non trasferibilità

### 3.4 – Libretti di deposito

In caso di **libretti di deposito bancari o postali al portatore**:

- il saldo non può essere pari o superiore a € 1.000.  
Per i libretti di deposito esistenti al 6.12.2011 con un saldo pari o superiore a € 1.000, il portatore, entro il **31.03.2012** dovrà:
  - ✓ estinguere il libretto;  
ovvero
  - ✓ ridurre il relativo saldo a una somma inferiore al predetto limite;
- in caso di trasferimento, il cedente è tenuto a comunicare i dati identificativi del beneficiario, nonché la data del trasferimento alla banca o alle Poste entro 30 giorni.

### 3.5 – Sanzioni

Alle violazioni:

- di trasferimento di denaro contante pari o superiore a 1.000
- concernenti l'emissione:
  - ✓ di assegni bancari e postali di importo pari o superiore a € 1.000  
ovvero assegni circolari, vaglia postali o cambiari senza indicazione del nome/ragione sociale del beneficiario e/o senza clausola di non trasferibilità;
  - ✓ di assegni all'ordine del traente non girati direttamente per l'incasso a una banca/Poste;

l'art. 58, D.Lgs. n. 231/2007 dispone l'applicazione della **sanzione**

- dall'1% al 40% dell'importo trasferito;

oppure

- dal 5% al 40% dell'importo trasferito, nel caso di importi superiori a € 50.000;

fermo restando l'importo minimo della sanzione pari a € 3.000.

#### Libretti deposito

Come disposto dall'art. 58, D.Lgs. n. 231/2007, ai libretti di deposito al portatore con saldo pari o superiore a € 1.000 è applicabile la **sanzione dal 20% al 40% del saldo e comunque non inferiore a € 3.000**.

Per i **libretti di deposito al portatore esistenti al 6.12.2011**, con saldo pari o superiore a € 1.000, per i quali **entro il 31.3.2012 non si provvede alla riduzione del saldo ovvero all'estinzione**, si applica la sanzione dal 10% al 20% del saldo, con un minimo di € 3.000.



In sede di conversione nella Legge 214/2011 del D.L. 201/2011 è stato previsto che per le **violazioni relative ai libretti al portatore con saldo inferiore a € 3.000** la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.

| VIOLAZIONE   | SANZIONE   |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Trasferimento di denaro contante pari o superiore a 1.000;</li> <li>➤ Emissione:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ di assegni bancari e postali di importo pari o superiore a € 1.000 ovvero assegni circolari, vaglia postali o cambiari senza indicazione del nome/ragione sociale del beneficiario e/o senza clausola di non trasferibilità;</li> <li>✓ di assegni all'ordine del traente non girati direttamente per l'incasso a una banca/Poste;</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dall'1% al 40% dell'importo trasferito;</li> <li>oppure</li> <li>➤ Dal 5% al 40% dell'importo trasferito, nel caso di importi superiori a € 50.000;</li> </ul> fermo restando l'importo minimo della sanzione pari a € 3.000. |
| Libretti di deposito al portatore esistenti al 6.12.2011 con saldo pari o superiore a € 1.000 per i quali entro il 31.3.2012 non si provvede alla riduzione del saldo ovvero all'estinzione  | Sanzione dal 10% al 20% del saldo, con un minimo di € 3.000.   |
| Libretti di deposito al portatore con saldo pari o superiore a € 1.000   | Sanzione dal 20% al 40% del saldo e comunque non inferiore a € 3.000.  |
| Libretti al portatore con saldo inferiore a € 3.000  | Sanzione è pari al saldo del libretto stesso.  |

### 3.6 – Moratoria dal 6 Dicembre 2011 al 31 Gennaio 2012

Per le **violazioni commesse dal 6 dicembre 2011** (data di entrata in vigore del D.L. 201/2011) **al 31 gennaio 2012** non verrà applicata alcuna sanzione.

In sostanza chi, tra il 6 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2012, ha eseguito trasferimenti di denaro contante per una somma pari o superiore 1.000 (ma inferiore a 2.500 €) **non incorre nelle sanzioni** previste dall'articolo 58 del D.L. 231/2007.

Violazioni commesse tra il 6 dicembre ed il 31 gennaio

NO SANZIONI



Scopo della moratoria, è quello di evitare che l'entrata in vigore della norma (nel periodo di fine/inizio anno) crei problemi a chi, soprattutto operatori, non aveva avuto il tempo materiale di provvedere ai necessari adempimenti.

Alla luce di quanto sopraesposto per:

- **trasferimenti di denaro in contanti effettuati dal 6 dicembre 2011 e 31 gennaio 2012**
  - pari o superiori a 1.000 ma inferiori a 2.500 € non si applica alcuna sanzione;
  - pari o superiori a 2.500 € si applica la sanzione prevista;
- **emissione di assegni “trasferibili” effettuati dal 6 dicembre 2011 e 31 gennaio 2012:**
  - pari o superiori a 1.000 € ma inferiori a 2.500 € non si applica alcuna sanzione;
  - pari o superiori a 2.500 € si applica la sanzione prevista;
- **libretti di deposito bancari o postali al portatore esistenti fra il 6 dicembre 2011 e il 31 marzo 2012 con saldo:**
  - pari o superiori a 1.000 ma inferiori a 2.500 € non si applica alcuna sanzione;
  - pari o superiore a 2.500 € si applica la sanzione prevista.

### 3.7 – Obbligo di comunicazione

I soggetti interessati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio (dottori commercialisti, ragionieri, consulenti dal lavoro, CAF, altri soggetti che svolgono attività in materia contabile e tributaria, ecc.), devono informare il Mef, con una specifica comunicazione, al verificarsi delle infrazioni nell'utilizzo del contante riscontrate nell'esercizio della propria attività.

Tale infrazione è prevista dall'art. 51 comma 1 del D.Lgs. 231/2007 il quale dispone che:

- *"i destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689".*

Alla luce di quanto disposto dall'art. 2, comma 4-bis, D.L. n. 138/2011, c.d. "Manovra di Ferragosto", recentemente il D.M. 17.11.2011 ha rideterminato la competenza territoriale degli uffici:

- ✓ competenti in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio relativamente alle sanzioni ex art. 58, D.Lgs. n. 231/2007;
- ✓ destinatari delle comunicazioni delle suddette violazioni, a prescindere dall'importo delle stesse.

Ora, a decorrere dal 30.11.2011, i soggetti interessati agli obblighi antiriciclaggio devono **trasmettere le comunicazioni relative alle violazioni sopra citate alle competenti Ragionerie Territoriali dello Stato** (anziché alle Direzioni Provinciali servizi vari ovvero direttamente al MEF).



Le comunicazioni vanno inoltrate alle competenti Ragionerie Territoriali dello Stato, anche se la violazione è di ammontare superiore a € 250.000

Le sedi delle Ragionerie Territoriali dello Stato a cui effettuare le comunicazioni ex art. 58 D.Lgs. n. 231/2007 corrispondono a quelle esposte di seguito.



**GLI INDIRIZZI**
**LE SEDI DELLE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO A CUI EFFETTUARE  
LE COMUNICAZIONI EX ART. 58 D.LGS. N. 231/2007 (\*)**

(\*) Fonte: rielaborazione su dati MEF, Decreto 17/11/2011 e circolare MEF 30/11/2011

| RTS               | AMBITI TERRITORIALI   | INDIRIZZO   |
|-------------------|---|---|
| ❖ TORINO          | Piemonte e Valle D'Aosta  | Via Grandis, n. 14 -10121 -TO-  |
| ❖ GENOVA          | Liguria   | Via Urbano Rela, n. 8 -16151 -GE-   |
| ❖ MILANO          | Lombardia   | Via Tarchetti, n.6 -20121 -MI-  |
| ❖ BOLZANO         | Trentino Alto Adige   | Piazza Tribunale, n.2 -39100 -BZ-   |
| ❖ VERONA          | Verona, Vicenza, Padova, Rovigo (zona sud-ovest)                  | Lungadige Capuleti, n.11<br>37122 - VE -  |
| ❖ VENEZIA         | Venezia, Treviso, Belluno (zona nord-est)                         | Campo S. Angelo, n. 3538 -30124 -VE-  |
| ❖ UDINE           | Friuli Venezia Giulia   | Via Gorgi, n. 18 -33100 -UD-  |
| ❖ BOLOGNA         | Emilia Romagna e Marche   | Piazza dell'8 Agosto, n. 26 -40126 -BO-   |
| ❖ FIRENZE         | Toscana   | Via Pietrapiana, n.53 -50121 -FI-   |
| ❖ PERUGIA         | Umbria  | Via Martiri dei Lager, n. 77 -06100 -PG-  |
| ❖ ROMA            | Roma, Rieti, Viterbo (zona centro-nord)                           | Via Napoleone Parboni, n.6 -00153 -RM-  |
| ❖ LATINA          | Latina, Frosinone (zona sud)                                      | Viale Pierluigi Nervi, n. 270 -04100 - LT-  |
| ❖ L'AQUILA        | Abruzzo   | c/o Scuola Ispettori e Sovraintendenti della Guardia di Finanza Coppito 67100, -AQ- |
| ❖ NAPOLI          | Napoli, Avellino, Benevento, Caserta (zona centro-nord)           | Via Lauria, n.80 -centro<br>direzionale IS. F80 - 80143 - NA-                       |
| ❖ SALERNO         | Salerno e Basilicata  | Piazza S. Agostino, n. 29 -84121 - SA-  |
| ❖ BARI            | Puglia e Molise   | Via Demetrio Marin, n. 3 - 70125 -BA-   |
| ❖ COSENZA         | Cosenza, Crotone, Catanzaro (zona nord)                           | Piazza XI Settembre n. 1 -87100 -CS-  |
| ❖ REGGIO CALABRIA | Reggio Calabria, Vibo Valentia (zona sud)                         | Via dei Bianchi, n. 7 -89100 -RC-   |
| ❖ MESSINA         | Messina, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani (zona centro-nord) | Via Monsignor D'Arrigo, n. 5 -98122 - ME-   |
| ❖ CATANIA         | Catania, Agrigento, Siracusa, Ragusa (zona sud-est)               | Via Cardinale Dusmet, n. 17 -95121 - CT-  |
| ❖ CAGLIARI        | Cagliari, Oristano (zona sud-ovest)                               | Via XX Settembre, n.13 - 09125 - CA-  |
| ❖ SASSARI         | Sassari, Nuoro (nord-est)   | Via Carlo Felice, n. 29 - 07100 - SS-   |

Il D.L. 201/2011 all'art. 12 comma 11 ha, inoltre, previsto che

- *All'articolo 51, comma 1, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle Entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale".*

Di conseguenza, ora, la comunicazione relativa alle violazioni dell'uso del contante dovrà essere inviata:

- al MEF (o alla competente Direzione Provinciale);
- **all'Agenzia delle Entrate.**

**Il professionista ha avuto cognizione che è stato violato il limite del trasferimento in contanti**

- ✓ Comunicazione entro 30 giorni al Mef

**NOVITA'**

Comunicazione entro 30 giorni **all'Agenzia delle Entrate**

### 3.8 – Individuazione della violazione

Circa l'individuazione della violazione, si ricorda che i presupposti sono i seguenti:

- deve essere commessa un'infrazione riguardante le **limitazioni alla circolazione di denaro contante**;
- la violazione deve essere **accertata da un soggetto destinatario delle disposizioni in materia di antiriciclaggio**, quindi, per quel che ci interessa, da un dottore o ragioniere commercialista, da un consulente del lavoro, da un revisore contabile, da un notaio, da un avvocato, ed ancora da Tributaristi senza Albo, dai Ced e dai Caf, ecc.;
- la notizia dell'infrazione deve essere appresa in relazione ai **compiti di servizio** assolti dal professionista e nei **limiti delle attribuzioni dello stesso**;
- la comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla notizia della violazione. Pertanto, ai fini della tempestività della predetta comunicazione, non rileva la data in cui la violazione è stata commessa.

#### PRESUPPOSTI

- ✓ si deve trattare di un'infrazione riguardante le limitazioni alla circolazione di denaro contante;
- ✓ la violazione deve essere accertata da un soggetto destinatario delle disposizioni in materia di antiriciclaggio;
- ✓ la notizia dell'infrazione deve essere appresa in relazione ai compiti di servizio assolti dal professionista;
- ✓ la comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla notizia della violazione.

**La violazione** La norma che individua in modo espresso la violazione è particolarmente ampia, comprendendo *"il trasferimento di denaro contante..., effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi..."*. La previsione prescinde dalle ragioni sottostanti al trasferimento di denaro.

Così, ad esempio, sono riconducibili nella fattispecie in rassegna i trasferimenti di denaro senza che si sia necessariamente verificato l'acquisto di un bene o di un servizio da parte del soggetto che effettua il trasferimento.

Le situazioni "critiche" che richiedono, ai soggetti che operano nel campo fiscale – tributario ed in particolare che si occupano della tenuta di contabilità di terzi, di porre particolare attenzione, possono essere individuate nelle seguenti fattispecie:

- ✓ pagamenti di fatture (a tal fine va considerato il totale fattura - IVA compresa);
- ✓ finanziamenti soci-società;
- ✓ distribuzione utili ai soci.

**Il frazionamento dell'operazione**

La limitazione riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d. **"operazioni frazionate"**, ossia a quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificialmente frazionati.

Al riguardo si fa presente che a norma del comma 1 dell'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007:

- *"è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto del trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000"*

*euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificialmente frazionati".*

In relazione a quanto disposto risulta che:

1. il trasferimento in contanti fa riferimento al concetto del "valore oggetto di trasferimento", al quale si aggiunge la puntuale precisazione del comportamento da tenere in caso di pagamento frazionato (vedi punto successivo);
2. il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia, **che risultino "artificialmente frazionati"**.

Da tale disposizione si può ritenere che i **frazionamenti funzionali a prassi o ad accordo fra le parti, appaiano oggi del tutto ammissibili**. Del resto, interpretando diversamente, la specifica della legge non avrebbe ragione di esistere.

In definitiva, sulla base del disposto normativo appare, come detto, sussistente la legittimità di trasferire in più soluzioni, tra soggetti privati, importi anche complessivamente pari o superiori al limite massimo di soglia, a condizione che il frazionamento **in "rate", inferiori alla soglia, sia previsto da prassi commerciali, ovvero conseguenza della libertà contrattuale** (in senso conforme, peraltro la nota esplicativa del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dell'11 novembre 2009).

| <b><u>PAGAMENTO FRAZIONATO</u></b>   |
|--|
| Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali. |

### **3.9 – Sanzione**

La violazione **dell'obbligo di comunicazione** è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa, la cui misura può variare dal **3% al 30%** dell'importo dell'operazione.

| <b>La sanzione per il professionista</b>                              |
|---|
| Dal 3 al 30% dell'importo dell'operazione con un minimo di euro 3.000 |

**Niente oblazione  
per i  
professionisti**

E' opportuno sottolineare come, per i professionisti ed i revisori, non trovino applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, per cui **non sia ammesso il pagamento** di una somma in misura ridotta.

| SANZIONI A CONFRONTO  |  |
|---|--|
| Parti che intervengono nell'operazione  | Professionista che non segnala la violazione   |
| Sanzione <b>dall'1 al 40%</b> con possibilità di una sanzione ridotta pari al 2% (il doppio del minimo) | Sanzione dal <b>3 al 30%</b> con un <b>minimo di euro 3.000</b> , senza alcun tipo di "oblazione". |

3

### 3.10 – Pagamenti pubbliche amministrazioni

In linea con tali disposizioni il D.L. 201/2011 ha previsto che per *"favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento"*, da parte della Pubblica Amministrazione, **entro il 6.3.2012** (3 mesi dall'entrata in vigore del decreto in esame), si dovrà "avviare il processo di superamento dei sistemi basati sull'uso di supporti cartacei".

A tal fine, le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, nonché i loro enti, devono effettuare "in via ordinaria" i pagamenti:

- su un **c/c bancario o postale del creditore;**

ovvero

- con le **modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dai beneficiari.**

#### Modernizzazione della Pubblica Amministrazione

Pagamenti su c/c bancari o postali con strumenti elettronici

Lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dai predetti soggetti a prestatori d'opera in via continuativa e ogni altro emolumento destinato a chiunque, devono essere pagati **con strumenti diversi dal denaro contante** se di **importo superiore a € 1.000.**

Tali pagamenti devono essere eseguiti con:

- strumenti elettronici bancari o postali, tra cui sono ricomprese anche le carte di pagamento prepagate.

## **4. AUMENTO DELL'ALIQUTA IVA**

*L'art. 18 del D.L. 201/2011 aumenta del 2% l'IVA (dal 21 al 23% e dal 10% al 12%) dal primo ottobre 2012.*

*La decisione di aumentare l'IVA ha scongiurato il rischio che si procedesse al taglio automatico e lineare delle agevolazioni per garantire la copertura finanziaria, così come previsto dalla "clausola di salvaguardia".*

*L'aumento dell'aliquota IVA potrà essere scongiurato se entreranno in vigore in tempo i provvedimenti in materia fiscale e assistenziale, per recuperare almeno 4 miliardi l'anno prossimo, 16 per il 2013 e 20 per il 2014.*

#### 4.1 – Premessa

L'art. 18, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ha mantenuto la clausola di salvaguardia prevista dal precedente governo con il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, ma ne ha modificato la copertura.

Al posto del taglio lineare delle agevolazioni fiscali, verrà introdotto un nuovo aumento IVA, anche sull'aliquota agevolata del 10 per cento. Se la riforma fiscale e previdenziale entrerà in vigore entro il 30 settembre 2012, l'aumento sarà scongiurato.

#### 4.2 – Il taglio previsto dalla manovra estiva 2011

Inizialmente, era stato previsto per tutte le agevolazioni, detrazioni e deduzioni appositamente individuate in una specifica tabella (sono 483 in tutto le misure agevolative indicate dalla norma, distinte fra quelle fruibili a persone fisiche, enti non commerciali ed imprese), un **taglio lineare del 5% nel 2013, per arrivare fino al 20% nel 2014.**

Il taglio a bonus e detrazioni poteva essere scongiurato esclusivamente nel caso in cui, entro il 30 settembre 2013, fosse portata a termine la piena e radicale riforma del Welfare, tale da ingenerare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto dello stato, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

Successivamente, per effetto delle novità introdotte con il D.L. 138/2011 conv. con modif. L.148/2011, tutti i suddetti termini **sono stati anticipati di un anno.** Di conseguenza, il taglio al 5% di bonus, esenzioni e detrazioni sarebbe risultato **operativo già dal 2012**, mentre quello al 20% si sarebbe applicato **a decorrere dal 2013.** Sarebbe stato anticipato, infine, al **30 settembre 2012** il termine ultimo per realizzare la riforma della spesa fiscale ed assistenziale utile a scongiurare l'intervento sulle agevolazioni.

##### MANOVRA CORRETTIVA 2011

- ✓ taglio al 5% di bonus, esenzioni e detrazioni operativo già dal 2012;
- ✓ taglio al 20% a decorrere dal 2013.

| <b>ESEMPIO AGEVOLAZIONI OGGETTO DI RIDUZIONE</b>   |  |
|--|--|
| <b>PERSONE FISICHE</b>   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Deduzione della rendita catastale dell'abitazione principale</li> <li>✓ Detrazioni del 36% e 55%</li> <li>✓ Detrazione su interessi passivi relativi a mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale</li> </ul>  |  |
| <b>FAMIGLIE</b>  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Detrazione per familiari a carico</li> <li>✓ Deduzione contributi previdenziali e assistenziali obbligatori</li> <li>✓ Detrazione per spese sanitarie, spese mediche e di assistenza specifica</li> <li>✓ Esclusione dalla base imponibile degli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio</li> <li>✓ Detrazione per spese relative a premi assicurativi per morte, invalidità permanente, non autosufficienza</li> <li>✓ Detrazione per spese di istruzione</li> </ul> |  |

#### 4.3 – Aumento dell'IVA

Ora, con l'approvazione del D.L. 201/2011 il taglio delle suddette agevolazioni risulta scongiurato. Ma a sostituire il gettito fiscale derivante da tali tagli ci penserà un aumento dell'IVA.

| <b>CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA</b>         |                   |
|---|-------------------|
| NO<br>Taglio detrazioni imposte dirette | SI<br>Aumento IVA |

L'aumento dell'IVA avverrà gradualmente:

- dal **1° ottobre 2012**, le aliquote del 10 e del 21 per cento aumenteranno di due punti;
- un ulteriore aumento di mezzo punto è previsto dal **1° gennaio 2014**.

#### AUMENTO DELL'IVA



|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Dal 1° ottobre 2012 | ✓ 23%<br>✓ 12%     |
| Dal 1° gennaio 2014 | ✓ 23,5%<br>✓ 12,5% |



L'aumento dell'IVA potrà essere evitato se entreranno in vigore provvedimenti in materia fiscale e assistenziale per recuperare almeno 4 miliardi l'anno prossimo, 16 miliardi per il 2013 e 20 miliardi per il 2014.

#### Art. 18 comma 1 D.L. 201/2011

All'articolo 40 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: «1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012 le aliquote IVA del 10 e del 21 per cento sono incrementate di 2 punti percentuali. A decorrere dal 1° gennaio 2013 continua ad applicarsi il predetto aumento. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.».

#### EVOLUZIONE STORICA delle ALIQUOTE I.V.A.

Elenco delle principali modifiche all'art. 16, D.P.R. 633/1972

| DECORRENZA<br>(Provvedimento)  | Aliquota<br>ORDINARIA<br>(art. 16, co. 1) | Aliquota (2)<br>RIDOTTA<br>(Tab. A -<br>Parte II) | Aliquota (2)<br>RIDOTTA<br>(Tab. A - Parte<br>III) | Aliq. (3) (4)<br>MAGGIOR.<br>Tab. B |
|--|---|---|--|-------------------------------------|
| dall'1.1.1973<br>(art. 16, D.P.R. 633/1972)                              | 12%                                       | 6%  | 6%   | 18%                                 |
| dal 9.7.1974<br>(art. 1, co. 1, D.L. 254/1974 conv.<br>con L. 383/1974)  | "   | "   | "  | 30%                                 |
| dall'8.2.1977<br>(art. 12, co. 1, D.L. 15/1977 conv.<br>con L. 102/1977) | 14%                                       | "   | "  | 35%                                 |

|   |     |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|-----|
| dall'1.1.1981<br>(art. 1, co. 1, L. 889/1980)                               | 15% | 8%  | 8%  | "   |
| dal 5.8.1982<br>(art. 1, co. 1, D.L. 697/1982 conv.<br>con L. 887/1982)     | 18% | 10% | 10% | 38% |
| dall'1.1.1985<br>(art. 1, co. 1, D.L. 853/1984 conv.<br>con L. 17/1985) (1) | "   | 2%  | 9%  | "   |
| dal 30.7.1988<br>(art. 1, D.L. 202/1989 conv. con<br>L. 263/1989)           | 19% | "   | "   | "   |
| dall'1.1.1989<br>(art. 34, co. 1, D.L. 69/1989 conv.<br>con L. 154/1989)    | "   | 4%  | "   | "   |
| dall'1.1.1993<br>(art. 36, co. 5, D.L. 331/1993<br>conv. con L. 427/1993)   | "   | "   | "   | —   |
| dal 24.2.1995<br>(art. 10, co. 1, D.L. 41/1995 conv.<br>con L. 85/1995)     | "   | "   | 10% | —   |
| dall'1.10.1997<br>(art. 1, co. 1, D.L. 328/1997 conv.<br>con L. 410/1997)   | 20% | 4%  | 10% | —   |
| dall'17.09.2011<br>(D.L. 138/2011 conv. con L.<br>148/2011)                 | 21% | 4%  | 10% | —   |

(1) Il D.M. 28.2.1985 ha sostituito la Tab. A inserendo nella Parte II i prodotti soggetti ad aliquota del 2% e nella Parte III quelli soggetti ad aliquota del 9%.

(2) Va precisato che ulteriori disposizioni di legge hanno previsto speciali aliquote d'imposta applicabili a particolari beni e servizi

(3) Dall'1.1.1993 i beni elencati nella Tab. B sono caratterizzati dall'indetraibilità oggettiva.

(4) Dall'1.1.1993 le cessioni e le importazioni dei beni indicati nella Tab. B sono soggette ad aliquota del 19% (art. 36, co. 5, D.L. 331/1993, conv. con modif. con L. 427/1993), elevata al 20% dall'1.10.1997 (art. 1, co. 1, D.L. 328/1997, conv. con modif. con L. 410/1997).

## **5. L'IMPOSTA SULLO SCUDO FISCALE**

*Il D.L. 201/2011 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 prevede l'applicazione di un'imposta di bollo speciale annuale sulle attività oggetto di emersione ai sensi delle precedenti edizioni dello scudo fiscale del 2001 e del 2009. Un importo stabilito nella misura del 4 per mille annuo a regime, elevato al 10 per mille nel 2012 e al 13.5 per mille nel 2013. Sono gli intermediari finanziari che devono trattenere l'importo da versare entro il 16 febbraio di ogni anno; importo relativo al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente.*

## 5.1 – Premessa

La Manovra Salva Italia, il D.L. n. 201 del 2011, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 all'articolo 19, comma 6, ha introdotto un'imposta di bollo speciale annuale da applicarsi sulle attività finanziarie, oggetto di emersione ai sensi delle precedenti edizioni dello scudo fiscale.

## 5.2 – Lo scudo fiscale

Appare opportuno specificare che per scudo fiscale debba intendersi quella normativa che regolarizza il rimpatrio di capitali in Italia, capitali che sono detenuti irregolarmente all'estero.

Come avviene questa regolarizzazione?

- Con il rientro fisico e materiale di capitali in Italia;
- Sanando la posizione del contribuente interessato direttamente all'estero.

## 5.3 – Gli intermediari finanziari

In entrambi i casi, sono gli intermediari finanziari che intervengono, provvedendo essi stessi al rientro dei capitali, poichè ad essi viene fatta la dichiarazione riservata.

Gli intermediari finanziari in tal caso sono:

- società fiduciarie, banche, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, agenti di cambio, società di investimento non residenti e organizzazioni di banche estere.

## 5.4 – La dichiarazione riservata

In entrambe le soluzioni prospettate, in merito allo scudo fiscale, agli intermediari finanziari viene rivolta la dichiarazione riservata, nella quale il contribuente interessato indica la natura e l'ammontare delle attività oggetto del rimpatrio; intermediario che dovrà garantire l'anonimato del contribuente.



La differenza tra rimpatrio e regolarizzazione all'estero fondamentale è che l'una è essenzialmente dinamica e l'altra statica. Il rimpatrio, infatti, prevede proprio che i capitali detenuti all'estero ritornino materialmente in Italia, mentre nel secondo caso, con la regolarizzazione di capitali all'estero, viene proprio regolarizzata la posizione fiscale del contribuente, che esce dalla situazione di illegalità, mediante la sanatoria prevista dallo scudo fiscale.

## 5.5 – L'imposta sulle attività oggetto di emersione

La Manovra Salva Italia all'articolo 19, del D.L. 201/2011, ossia la disposizione che prevede l'applicazione dell'imposta di bollo su tutti i prodotti e strumenti finanziari, al comma 6 recita:

*“Le attività finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell'articolo 13-bis del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 12 e 15 del Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 novembre 2001, n. 409 e successive modificazioni e integrazioni, sono soggette a un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille. Per gli anni 2012 e 2013, l'aliquota è stabilita rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille”.*



Nella prima versione del decreto Salva Italia, si parlava di un prelievo una tantum, di importo pari all'1,5% sulle attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate o regolarizzate in occasione di una delle diverse edizioni dello scudo fiscale, ovvero negli anni 2001-2003 (il primo scudo e il secondo scudo fiscale), e 2009-2010 (il terzo e quarto scudo fiscale). Ora l'imposta diventa fissa.

## 5.6 – I precedenti scudi fiscali

L'articolo 13 bis del Decreto n. 78 del 2009 (convertito in Legge n. 102/2010) ha previsto la possibilità di sottoporre a scudo fiscale tutte le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, alla data del 31 dicembre 2008. I contribuenti che si sono avvalsi dello scudo fiscale in questione, tra il 15.09.2009 e il 15.12.2009, hanno dovuto versare un importo una tantum pari al 5%, aumentata di un punto percentuale (al 6%) per coloro che avevano scudato in ritardo al 28.02.2010, incrementata al 7 per cento entro la data del 30 aprile 2010.

Gli articoli 12 e 15 del Decreto n. 350/2001 convertito in Legge 409/2001, invece, hanno previsto lo scudo fiscale per denaro e attività finanziarie detenute all'estero alla data del 1 agosto 2001, ove l'imposta straordinaria era fissata nella misura del 2,5% per le attività scudate tra il 1.11.2001 e 28.02.2002, incrementata al 4% per i contribuenti che hanno "scudato" in ritardo, entro comunque il 30 settembre 2003.

## 5.7 – Le attività finanziarie

Gli importi sui quali applicare l'imposta di bollo speciale annuale sono le attività finanziarie.

Per attività finanziarie si intendono:

- denaro;
- azioni e strumenti finanziari assimilati, quotati e non;
- quote di società anche non rappresentate da titoli;
- titoli obbligazionari;
- certificati di massa;
- quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio;
- polizze assicurative produttive di redditi di natura finanziaria;
- finanziamenti a società non residenti.

## 5.8 – La misura dell'imposta

La misura dell'imposta di bollo è:

- 4 per mille annuo a regime;
- 10 per mille al 2012;
- 13,5 per mille al 2013.

### *Imposta di bollo speciale sui capitali scudati*

| Applicazione  | Imposta   |
|---|---|
| Attività finanziarie oggetto di emersione ai sensi dei precedenti scudi fiscali | Misura del 4 per mille annuale a regime<br>Incremento del 10 per mille dal 2012<br>Incremento del 13,5 per mille dal 2013 |

## 5.9 – Gli intermediari finanziari

L'articolo 19, comma 8 prevede, inoltre, che sono gli intermediari a dover trattenere l'imposta dal conto del soggetto che ha scudato, ovvero ricevono la provvista direttamente da questi.

Gli intermediari versano l'importo entro il 16 febbraio di ogni anno, con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente.

### **Intermediari finanziari**

-trattengono l'importo dal conto del soggetto ovvero  
-ricevono provvista direttamente dal contribuente

-versamento entro il 16 febbraio di ogni anno, riguardo al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno prima.

## **5.10 – Segnalazione all'Agenzia delle Entrate**

Ma se le attività sono state dismesse o non si trovano più nel rapporto originario? O se il contribuente si rifiuta di fornire la sua provvista alla banca?

L'articolo 19, del 201/11 prevede anche che gli intermediari finanziari devono segnalare all'Agenzia delle Entrate i dati del contribuente, nei cui confronti non è stata applicata e versata l'imposta.

Viene specificato che in questi casi, nei confronti di questi contribuenti, l'imposta è comunque riscossa mediante iscrizione a ruolo delle somme.



Per l'omesso versamento dell'imposta di bollo speciale, si prevede l'applicazione di una sanzione pari all'importo non versato e per l'accertamento e la riscossione dell'imposta e per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposta di bollo.

## **5.11 – Attività prelevate al 6 dicembre 2011**

Per ciò che riguarda le attività finanziarie che alla data del 6 dicembre 2011 (entrata in vigore del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201), sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione, acceso per effetto della procedura di emersione, ovvero comunque dismesse, l'imposta speciale è dovuta per il solo anno 2012, nella misura del 10 per mille.

In parole povere quindi, nell'ipotesi in cui le attività finanziarie oggetto di emersione non sono più presenti presso l'intermediario, alla data del 6 dicembre 2011, l'imposta straordinaria è dovuta secondo le stesse modalità viste poc'anzi, ma nella misura del 10 per mille.

### **5.12 - Perplessità**

Alcuni punti appaiono però problematici e di incerta applicazione, come in modo particolare l'effettiva applicazione dell'imposta speciale in questione.

Difficoltà e dubbi che nascono dal fatto che lo scudo fiscale varato negli anni precedenti ha tutelato i contribuenti interessati con l'anonimato, anonimato che sembra compromesso, ora, per il fatto che gli intermediari hanno l'obbligo di comunicare alle Entrate i dati dei contribuenti che non hanno consegnato la provvista o nei confronti dei quali non si è potuto prelevare l'importo dal conto.

Altra difficoltà emerge nel caso del contribuente che ha cambiato l'intermediario finanziario: quale dei due intermediari, il precedente o l'attuale, funge da sostituto di imposta? O si pensi all'ipotesi del contribuente che abbia già investito i capitali scudati.



## 6. LE NOVITÀ DELLE IMPOSTE ANTICIPATE

L'art. 9 del D.L. 201/2011 ha modificato la **procedura di utilizzo del credito d'imposta per imposte anticipate**, disciplinata nei commi da 55 a 58 dell'art. 2, del Decreto Milleproroghe.

In particolare, tra le altre, vengono introdotte le seguenti disposizioni:

- ✓ la disciplina di cui si discute si applica anche ai bilanci di liquidazione volontaria, ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all'amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia;
- ✓ il credito d'imposta ora può essere rimborsato ovvero utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione o ceduto al valore nominale. Inoltre, viene eliminata la disposizione che prevedeva l'indeducibilità dei componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta.

## 6.1 – Decreto Milleproroghe

L'art. 2, co. 55-58, D.L. 225/2010, conv. con modif. dalla L.10/2011 (Decreto "Milleproroghe"), aveva istituito un **credito d'imposta** sulle differenze temporanee (cd. "Dta") tra imposte assolute e imposte di competenza originate da determinate voci contabili.

**Ambito  
oggettivo di  
applicazione**

Tale agevolazione può essere così riassunta:

- secondo l'art. 2, co. 55, D.L. 225/2010, conv. con modif. dalla L. 10/2011, è consentito **convertire in crediti d'imposta le attività per imposte anticipate** rilevate in bilancio e relative a:

- ✓ svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi dell'art. 106, co. 3, D.P.R. 917/1986 (svalutazioni nette eccedenti rispetto al limite dello 0,3% e deducibili in quote costanti nei 18 esercizi successivi);
- ✓ avviamento;
- ✓ altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili in più di un periodo d'imposta ai fini delle imposte sui redditi;

**Ambito  
soggettivo di  
applicazione**

- le agevolazioni interessano:
  - ✓ gli **enti finanziari e creditizi**, tenendo conto della prossima entrata in vigore dell'accordo Basilea III:
    - in merito alle imposte anticipate relative alle svalutazioni dei crediti non ancora dedotte;
  - ✓ gli **enti finanziari e creditizi e gli enti diversi**:
    - per quanto concerne le imposte anticipate connesse alla valutazione dell'avviamento e delle altre attività immateriali i cui costi si deducono in vari periodi d'imposta;

**Condizioni di  
accesso**

- nel bilancio individuale della società deve emergere una perdita d'esercizio;

**Termine di  
efficacia della  
conversione**

- la trasformazione ha effetto dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci;

**Ammontare  
soglia della  
conversione**

- il credito d'imposta non può superare il prodotto, sulla base dei dati del bilancio approvato, tra la perdita d'esercizio, da una parte, e il rapporto fra le attività per imposte anticipate e la somma del capitale sociale e delle riserve, dall'altra.

## CREDITO d'IMPOSTA - IMPORTO MASSIMO

$$\text{IMPORTO MASSIMO del CREDITO d'IMPOSTA} = \\ \text{PERDITA d'ESERCIZIO} \times \\ \text{ATTIVITA' per IMPOSTE ANTICIPATE/} \\ \text{(CAPITALE SOCIALE + RISERVE)}$$

Si sottolinea che le imposte anticipate trasformabili in credito d'imposta non erano quelle iscritte a fronte del prevedibile recupero della perdita d'esercizio, **ma solo quelle relative alle immaterialità.**

La compresenza di perdita d'esercizio e credito per imposte anticipate relative a immobilizzazioni immateriali è il presupposto che legittima la conversione delle stesse imposte anticipate in credito d'imposta.

## L'AGEVOLAZIONE

Spetta un credito d'imposta alla società che presentavano un bilancio in perdita d'esercizio nel quale comparivano imposte anticipate relative a due poste:

- ✓ svalutazione di crediti (solo per gli enti creditizi);
- ✓ valore dell'avviamento e altre immaterialità (per tutte le società di capitali).

## 6.2 – Manovra Monti

La norma presentava alcune lacune che ora vengono colmate. L'articolo 9 del D.L. 201 del 2011 prevede, infatti, le seguenti correzioni:

- ✓ possono essere oggetto di trasformazione anche **le imposte differite all'intero ammontare di quelle riferibili a "perdite fiscali"**, causate dalla deduzione differita dei componenti negativi di reddito, relativi alle attività patrimoniali interessate (avviamento, beni immateriali, crediti delle banche). Le corrispondenti perdite fiscali non sono, pertanto, ulteriormente riportabili;
- ✓ la trasformazione delle imposte differite attive, in crediti d'imposta si applica anche ai **bilanci di liquidazione volontaria, ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi;**

- ✓ i crediti d'imposta, oltre a essere compensabili in F24 (senza limiti d'importo) e cedibili infragruppo (articolo 43 ter del D.P.R. 602/73), **saranno rimborsabili dall'Erario.**

#### NOVITA' MANOVRA MONTI

- ✓ estensione della trasformazione alle imposte anticipate derivanti da perdite;
- ✓ possibilità di usufruire dell'agevolazione anche per società in crisi (società in liquidazione o in procedura concorsuale);
- ✓ rimborsabilità dei crediti d'imposta.

### 6.3 – Estensione della trasformazione

Il primo punto è dato dal fatto che la manovra estende la trasformazione alle:

- imposte differite iscritte in occasione di perdite fiscali, causate dalla deduzione differita dei componenti negativi di reddito relativi all'avviamento, ai beni immateriali e alle svalutazioni dei crediti di cui sopra.

In sostanza, se ci sono imposte anticipate iscritte in bilancio, perché i precedenti esercizi sono stati chiusi in perdita, a seguito del minor ammortamento fiscale fatto su avviamento, attività immateriali e crediti (per le banche) sarà ora possibile trasformare in crediti anche tali imposte anticipate.

In tal modo, si permette di agire sulle imposte anticipate in questione, non solo con riferimento a deduzioni ancora da fare, ma anche riguardo a deduzioni relative a precedenti esercizi che hanno generato perdite fiscali di periodo.

Sempre in ordine all'ampliamento del campo di applicazione della disciplina, la stessa si estende anche alle società:

- in liquidazione;
- sottoposte a procedure concorsuali;
- sottoposte a procedure di gestione delle crisi (amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa).

In particolare, il nuovo comma 56-ter dell'articolo 2 della Legge n. 10 del 2011 prevede ora che:

- *"qualora il bilancio finale per cessazione di attività, dovuta a liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, evidenzia un*

*patrimonio netto positivo, è trasformato in crediti d'imposta l'intero ammontare di attività per imposte anticipate di cui ai commi 55 e 56".*

In tal modo, se dalla chiusura della liquidazione o della procedura dovesse residuare un patrimonio netto positivo con conseguente **emersione di base imponibile** sarà possibile operare la trasformazione delle imposte anticipate per compensare quanto dovuto per la chiusura della società.

#### ESTENSIONE DEI SOGGETTI CHE GODONO DELL'AGEVOLAZIONE

Possibilità di trasformazione del credito anche per società in liquidazione o in procedura concorsuale o soggette a procedure della gestione della crisi

### 6.4 – Rimborsabilità del credito

In ordine all'utilizzo del credito d'imposta derivante dalla trasformazione delle Dta, il D.L. 201/2011 amplia le possibilità di utilizzo dello stesso, **compreso il rimborso, al fine di migliorarne la liquidità.**

Più precisamente il credito d'imposta ora può essere:

- ✓ **rimborsato:**  
la possibilità di chiedere a rimborso il credito è però ammessa solo per l'eccedenza che residua dopo aver effettuato le compensazioni possibili;
- ✓ utilizzato, senza limiti di importo, in **compensazione:**  
l'utilizzo del credito era, fin dall'inizio, ammesso in compensazione senza alcun limite di importo;
- ✓ **ceduto** al valore nominale:  
si esclude una cedibilità totale, ma è consentita la possibilità di utilizzare il credito nell'ambito del gruppo ai sensi dell'articolo 43-ter del D.P.R. 602 del 1973.

#### RIMBORSABILITA' DEL CREDITO

E' possibile il rimborso dei crediti eccedenti rispetto a quelli compensabili

## **7. BONUS CAPITALIZZAZIONE**

*Grazie all'art. 1 del Decreto "Salva Italia" - D.L. n.201/11, viene introdotta nel nostro sistema fiscale una nuova agevolazione finalizzata alla capitalizzazione delle imprese: si tratta dell'ACE (Aiuto alla Crescita Economica).*

*L'attuazione della normativa è stata rinviata a gennaio 2012, quando un provvedimento del Ministro dell'Economia e delle Finanze ne definirà tempi e modi..*

*Le linee applicative sono, tuttavia, già definite ed è, quindi, opportuno svolgere i primi approfondimenti, anche in considerazione del fatto che la nuova previsione trova applicazione immediata.*

*Per l'analisi di alcuni aspetti è utile richiamare le considerazioni fatte in tema di DIT (dual income tax) in quanto l'ACE, soprattutto con riguardo alla nozione di incrementi e decrementi del capitale proprio, presenta con essa punti di contatto significativi, oltre ad avere un'analogia finalità: incentivare le imprese alla capitalizzazione, al fine di rafforzare il loro patrimonio e a rendere più equilibrato il regime fiscale del capitale proprio e del capitale di debito, oggi squilibrato a favore del secondo.*

## 7.1 – Definizione di ACE

L'ACE è un **Aiuto alla crescita economica**, che consiste nella deduzione dal reddito d'impresa del rendimento figurativo del capitale proprio. Tale rendimento è fissato al 3% per i primi tre anni di applicazione della normativa (2011 – 2012 – 2013) e sarà, invece, individuato ogni anno, con apposito decreto, a decorrere dal 2014.

Il nuovo meccanismo denominato ACE introduce una riduzione del prelievo delle imposte sui redditi, commisurata al nuovo capitale immesso nell'impresa sotto forma di conferimenti in denaro, da parte dei soci o di destinazione di utili a riserva.

La misura esclude dalla base imponibile del reddito d'impresa il rendimento nozionale riferibile ai nuovi apporti di capitale di rischio e agli utili accantonati a riserva, secondo il modello cosiddetto ACE (*Allowance for Corporate Equity*): il rendimento è fissato al 3 % per il primo triennio.

Si tratta, quindi, di un meccanismo di riequilibrio del carico fiscale relativo alle diverse fonti di finanziamento di natura incrementale, in modo che non siano beneficiati, ex post, gli attuali azionisti.

Per le *imprese di nuova costituzione* l'incremento è costituito **dall'intero patrimonio conferito**.

Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio si determina mediante applicazione dell'aliquota percentuale alla **variazione in aumento del capitale proprio**, rispetto a **quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010**. Tale aliquota, fissata in via transitoria per il primo triennio di applicazione al 3%, dal quarto periodo di imposta è determinata con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio.

## 7.2 – Ambito soggettivo

Possono fruire dell'agevolazione:

**Soggetti Ires (di cui all'art. 73 c. 1 lett. a) e b) e d) del TUIR)):**

- le società per azioni;
- le società in accomandita per azioni;
- le società a responsabilità limitata;
- le società cooperative e di mutua assicurazione;

- gli enti pubblici e privati (nonché i trust) aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale (compresi i consorzi);
- le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società ed enti commerciali non residenti.

**Soggetti Irpef in contabilità ordinaria:**

- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice;
- imprese individuali.



**Il beneficio riguarderà, comunque, solo i soggetti Irpef in regime di contabilità ordinaria.**

Inoltre, sempre in riferimento ai soggetti Irpef, le concrete modalità di applicazione saranno stabilite con il provvedimento di attuazione della norma in modo da assicurare un beneficio conforme a quello garantito ai soggetti Ires.

La norma primaria **non prevede cause di esclusione soggettiva**; è ragionevole ritenere che i soggetti oggetto di procedure concorsuali che non prevedono la continuazione dell'attività d'impresa possano essere esclusi dall'ambito soggettivo di applicazione ad opera del decreto di attuazione.

### 7.3 – Incremento del capitale proprio

Per applicare il meccanismo dell'ACE è necessario seguire alcuni *step*:

- 1) **partire dal patrimonio netto della società al 31.12.2010: K zero**
- 2) **determinare l'incremento del capitale proprio al 31.12.2011: K2011**

Questo incremento è la risultante della differenza positiva tra:

**VARIAZIONE IN AUMENTO DEL CAPITALE PROPRIO:**

- conferimenti in denaro;
- accantonamenti a riserva di utili, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;

**e VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DEL CAPITALE PROPRIO:**

- riduzioni volontarie del Patrimonio netto per attribuzione ai soci;
- acquisti di partecipazioni in società controllate;
- acquisti di aziende o di rami di aziende.



Riepilogando:

se  $(K2011 - K \text{ zero}) > 0$  -> spetta l'ACE  
se  $(K2011 - K \text{ zero}) < 0$  -> non spetta l'ACE

dove  $k \text{ 2011} = k \text{ ZERO} + \text{VAR} + - \text{VAR} -$

Si ritiene che, qualora il periodo di imposta sia superiore o inferiore ad un anno, **l'incremento vada ragguagliato alla durata del periodo** stesso, in quanto la remunerazione nozionale del 3%, o quella che sarà stabilita con decreto, è riferita all'anno solare.

## 7.4 – Variazioni in aumento del capitale proprio

Costituiscono, quindi, componenti positivi della variazione in aumento del capitale proprio:

- gli incrementi operati con conferimenti in denaro;
- gli incrementi operati con accantonamenti a riserva di utili, ad esclusione di quelle non disponibili.

### *Conferimenti in denaro*

Sono compresi tra gli apporti di denaro rilevanti, a titolo esemplificativo, gli aumenti di capitale sociale, i versamenti di sovrapprezzo azioni o quote, i versamenti in conto capitale o a fondo perduto, la conversione in azioni di prestiti obbligazionari convertibili.

Nel periodo in cui vengono effettuati i conferimenti in denaro, questi si computano a partire dalla data del versamento, richiedendosi, quindi, il ragguaglio ad anno. Ovviamente, tali conferimenti, dagli esercizi successivi, rilevano per l'intero.

Non assumono efficacia gli **aumenti di capitale sociale deliberati e sottoscritti, ma non versati** entro la chiusura di ogni singolo periodo d'imposta, dal momento che la norma prevede che i conferimenti in denaro rilevano solo a partire dalla data di versamento.

### *Rinuncia ai crediti*

Per quanto concerne la rinuncia crediti da parte dei soci, la stessa dovrebbe considerarsi rilevante ai fini dell'agevolazione, in analogia con quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate in occasione del bonus capitalizzazione di cui all'art.5, co.3-ter, D.L. n.78/09.

Con riguardo a tale beneficio, la C.M. n.53/E/09 ha chiarito, infatti, che la rinuncia incondizionata dei soci persone fisiche al diritto alla restituzione di crediti verso la società determina un aumento di capitale agevolabile.

#### **Accantonamento a riserve di utili**

Con riferimento agli incrementi operati con accantonamenti a riserva di utili, gli stessi si computano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono formati.

Non rilevano le riserve di utili non disponibili.

Ora, il riferimento alle riserve non disponibili dovrebbe negare il beneficio a tutte quelle riserve che non possono essere distribuite e non possono essere utilizzate all'interno dell'impresa per copertura perdite o aumenti gratuiti di capitale.

È il caso della riserva azioni proprie o delle riserve da utili derivanti dalla valutazione al valore equo (*fair value*) di cui all'art.6 del D.Lgs. n.38/05 per i soggetti IAS adopter.

Anche la riserva legale potrebbe "subire" delle limitazioni per la parte fino al 20% del Capitale sociale.

Sul punto è auspicabile che il decreto di attuazione rechi precise indicazioni, anche con riguardo alla necessità o meno che l'indisponibilità sia solo quella prevista ex lege o anche solo in via statutaria.

#### **New-co**

L'ultimo periodo del co.6 dell'art.1 estende l'applicazione dell'agevolazione anche alle imprese di nuove costituzione, stabilendo che, "per le aziende e le società di nuova costituzione, si considera incremento tutto il patrimonio conferito".

Deve trattarsi, comunque, di apporti in denaro e non anche in natura; in tal senso si esprime il Ministero delle Finanze con riguardo alla DIT (C.M. n.76/E/98).

### **7.5 – Variazioni in diminuzione del capitale proprio**

I decrementi assumono rilevanza ai fini della determinazione della quota di reddito agevolato, sia se effettuati **in denaro**, sia se effettuati **in natura**, mediante l'assegnazione di beni.

**Non rilevano, invece, le riduzioni del patrimonio non volontarie quali, per esempio, quelle derivanti dalla copertura delle perdite di esercizio.**

Ad esempio, rileva l'attribuzione ai soci di:

- riserve di utili;
- riserve per sovrapprezzo azioni o quote;
- capitale sociale o altre riserve di capitale;

- versamenti in conto capitale o a fondo perduto.

I decrementi si computano sempre a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati.

Se nessuna previsione limitativa sarà introdotta nel decreto di attuazione, non dovrebbe rilevare il **c.d. limite del patrimonio netto**.

Tale limite nega il beneficio ai versamenti operati a fronte del ripristino del deficit patrimoniale (Patrimonio netto negativo).

In assenza di una siffatta previsione, in caso di versamento soci per copertura perdite, l'incremento rileverebbe per l'intero ammontare, anche per la quota che eccede il Patrimonio netto.



Ipotizziamo che nel 2011 la società abbia subito una perdita di 50 che ha azzerato il Patrimonio netto pari a 50 esistente al 31/12/2010. I soci nel 2011 eseguono un versamento a copertura di 70, con un Patrimonio netto di 20 a fine esercizio. **La riduzione per perdita non rileva**, mentre dovrebbe rilevare il versamento di 70 (ragguagliato ad anno) anche per la quota di 50 che eccede il Patrimonio netto finale al 31/12/2011.

#### ***Acquisti di partecipazioni in società controllate***

Questi acquisti riducono il Patrimonio Netto ai fini ACE. Il fine è quello di evitare che apporti in denaro siano utilizzati per mere riorganizzazioni del gruppo societario.

#### ***Acquisti di aziende***

Anche gli acquisti di azienda costituiscono decrementi del capitale. Circostanza non condivisibile in quanto un acquisto di azienda non può essere considerato un investimento non meritevole di beneficio fiscale.



**L'ACE riguarda già l'esercizio 2011 se dovesse risultare una variazione positiva del capitale proprio al 31.12.2011 rispetto a quello al 31.12.2010.**

**Al riguardo, va evidenziato che rilevano non solo i conferimenti in denaro effettuati nel 2011 (ragguagliati al giorno di esecuzione), ma anche gli accantonamenti di utili effettuati nello stesso anno. Rilevano, ad esempio, gli utili dell'esercizio 2010 accantonati nel 2011.**

## 7.6 – Dati di rilevazione

Il comma 6 dell'art. 1 del D.L. 201/2011 precisa a partire da quale data rilevano tali variazioni affermando che:

- *"gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito".*

Quindi, circa la data di rilevazione, si possono presentare i seguenti casi:

➤ **i conferimenti in denaro:**

- rilevano a partire dalla data del versamento. Pertanto, nell'anno di esecuzione, gli stessi vengono computati in proporzione ai giorni che intercorrono fra la data di versamento e la chiusura del periodo d'imposta. In ciascuno degli esercizi successivi, invece, il conferimento in denaro eseguito dal socio, rileverà per intero alla formazione dell'incremento di patrimonio.



- ✓ Un socio effettua un versamento in conto capitale di 100.000 euro a favore della società il 1° giugno 2012.
- ✓ L'operazione rileverà per l'anno 2012 per soli 214 (intervallo temporale dal 1° giugno al 31 dicembre 2012).

Il conferimento contribuirà a formare un incremento di capitale rilevante per il 2012 nella misura di 58.630 euro ( $100.000 \times 214/365$ ).

➤ le **attribuzioni**, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti:

- rilevano, invece, a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati.



In aprile 2012 l'assemblea approva il bilancio d'esercizio 2011 destinando l'utile di 100.000 euro alla formazione della riserva straordinaria, in quanto la riserva legale ha già raggiunto il limite di legge, e non essendovi altre riserve "non disponibili", l'incremento avrà rilevanza per il suo intero ammontare dal 1° gennaio 2012.

I 100.000 € valgono come incremento nell'anno 2012 e così anche per i successivi periodi d'imposta.

➤ **l'accantonamento di utile a riserva disponibile:**

- rileva dalla data di inizio dell'esercizio nel corso del quale le riserve si sono formate.

## 7.7 – Calcolo dell'ACE

Sull'eventuale incremento del capitale si applica il 3% e ciò determina una deduzione dall'imponibile Ires (o Irpef) valida nell'anno dell'aumento e in ciascun esercizio successivo fino a quando il patrimonio non diminuisce a seguito di assegnazioni o rimborsi ai soci.

Considerando l'aliquota Ires del 27,5%, si può affermare che il **risparmio fiscale effettivo dell'ACE** (con il rendimento del 3%) è, per ogni anno, **pari allo 0,825% dell'incremento patrimoniale**.

Il beneficio non rileva ai fini Irap, in quanto si esprime mediante una **variazione fiscale in diminuzione extra-contabile** che, peraltro, non può determinare una perdita ma un eventuale riporto in avanti.

Per effetto dell'ACE e della circostanza che le distribuzioni di utili riducono la variazione del capitale, potrebbero essere meno convenienti le distribuzioni di riserve e/o dell'utile 2010, che molte società con soci non qualificati hanno ipotizzato di effettuare entro fine 2011, per usufruire **dell'aliquota di tassazione del 12,5%**, destinata ad aumentare **al 20% dal 1° gennaio 2012**.



1. Accantonamento a riserva dell'utile 2010: euro 1.000  
(l'accantonamento dell'utile di esercizio rileva dall'inizio del medesimo)
2. Versamento soci in c/capitale eseguito il 01/10/11: euro 3.000  
(il versamento rileva dalla data di esecuzione = 92/365 giorni – 756 euro rilevanti)

**Incremento rilevante Ace per il 2011 = 1.756**

**Ace spettante per il 2011 = 1.756 X 3% = 52,68**

Il decreto attuativo dovrà prevedere specifiche disposizioni antielusive per evitare fenomeni ripetuti di capitalizzazioni all'interno dei gruppi. Attendiamo, inoltre, i necessari chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate concernenti il beneficio in caso di operazioni straordinarie.

È ragionevole prevedere, comunque, che, nei casi di operazioni neutrali caratterizzate dalla continuità tra soggetti, gli incrementi di capitale investito formati in capo al dante causa, si trasferiscono all'avente causa (vedi operazioni di fusione, scissione, totale o parziale che sia).

## 8. NUOVA DEDUCIBILITA' IRAP SUL COSTO DEL LAVORO

Il Decreto Legge 201/2011 convertito nella Legge 214/2011, dispone all'articolo 2 la deducibilità ai fini Ires e Irpef dell'Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto di talune deduzioni previste dal Decreto 446/1997. Sono previste inoltre, alcune maggiorazioni per quanto riguarda la deduzione spettante per il costo del personale nella determinazione della base imponibile Irap. **Le modifiche entreranno in vigore a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012.**

## 8.1 - Irap nuove deduzioni per il costo del lavoro

### 8.1.1 - La deducibilità dell'Irap

La Manovra "Salva Italia" (D.L. n.201/11 convertita nella Legge 214/2011, lo scorso 23 dicembre), introduce, a partire dal periodo d'imposta 2012, un'importante meccanismo in riferimento alla deducibilità dell'Irap riferita al costo del lavoro. La disposizione, prevede l'integrale deduzione ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP versata limitatamente all'imponibile delle spese per il personale dipendente ed assimilato.

La nuova deduzione, decorrerà dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, e quindi il calcolo per la sua determinazione (per i soggetti "solari") le modifiche dovranno essere applicate a partire dell'esercizio 2012.

### 8.1.2 - La riduzione dell'imposizione

Tra le disposizioni previste dal Decreto "Salva Italia", che comportano una riduzione dell'imposizione per imprese e professionisti, vi è l'articolo 2, intitolato **"Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani"**.

La norma prevede, a decorrere dal periodo d'imposta 2012:

- un incremento degli sgravi forfetari Irap, riferiti a personale dipendente a tempo indeterminato di età non superiore a 35 anni, ovvero di sesso femminile di qualunque età, peraltro diversificato tra regioni meridionali e resto del territorio nazionale;
- la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi dell'intero importo dell'Irap pagata nell'anno che deriva dalla non deducibilità del costo del lavoro al netto delle relative deduzioni;
- la conferma della deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, del 10% dell'Irap pagata nell'anno in presenza di oneri finanziari netti di competenza.

Le deduzioni potranno essere operate per la prima volta in sede di determinazione del reddito relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012.

La disposizione stabilisce quindi anche alcune maggiorazioni, per quanto attiene le deduzioni spettanti per il costo del personale nella determinazione della base imponibile Irap.

## 8.2 - La deduzione forfettaria dell'Irap

La Manovra "Salva Italia" **prevede la deduzione ai fini Ires e Irpef, di una quota-parte dell'Irap dovuta**, e corrispondente all'imposta analiticamente calcolata sul costo del lavoro dipendente e assimilato.

La relazione introduttiva al decreto, precisa che tale deduzione è ammessa **nei confronti di tutti quei soggetti che determinano la base imponibile (Irap) secondo i criteri ordinari.**

### 8.2.1 - Ambito soggettivo di applicazione

La prima valutazione è quella di stabilire **l'ambito soggettivo di applicazione** di tale disposizione, identificando in primo luogo i soggetti (cosa che fa la norma) a cui è rivolta la misura agevolativa.

In particolare il comma 1 dell'articolo 2, stabilisce che la deduzione è ammessa per i **oggetti che determinano la base imponibile Irap ai sensi degli articolo 5, 5-bis 6,7,8, del D.Lgs. 446/1997.**

### 8.2.2 - Soggetti beneficiari

Il beneficio compete a tutti i soggetti, passivi Irap, che determinano la base imponibile secondo i criteri ordinari, inclusi gli imprenditori agricoli (che hanno optato per la determinazione della base imponibile, secondo le norme dell'articolo 5 del D.Lgs. 446/1997 o ricadono naturalmente nell'ambito applicativo di tale norma, *articolo 9 comma 3 dello stesso decreto*), gli enti privati non commerciali (per l'attività commerciale non esercitata in via prevalente) e le amministrazioni pubbliche per l'attività commerciale eventualmente esercitata e che hanno optato per le disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. 446/1997.

#### **I soggetti beneficiari continueranno inoltre ad essere:**

- le società di capitali ed enti commerciali;
- società di persone ed enti individuali;
- banche e società finanziarie;
- le persone fisiche le società semplici e quelle ad esse equiparate, esercenti arti e professioni;
- imprese di assicurazione.



### 8.2.3 - Applicazione della deduzione

Individuati i soggetti che possono applicare la deduzione in esame, occorre capire come la stessa dovrà essere applicata in concreto.

Con riferimento a tale aspetto, non si può non considerare la deduzione forfettaria del 10% dell'Irap, che era stata introdotta dall'articolo 6 del D.L. 158/2008.

L'articolo 2, è intervenuto nella modifica della disposizione del D.L. 185/2008 sulla deduzione forfettaria del 10%, in particolare viene previsto che:

- da una parte, la deduzione forfettaria del 10% scatta in presenza di oneri finanziari;
- da un'altra parte, introduce la deducibilità ai fini Ires e Irpef dell' Irap, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto di talune deduzioni previste dal D.Lgs. 446/1997.

Pertanto se un soggetto presenta sia **costi per il personale**, sia **oneri finanziari**, potrà applicare entrambe le deduzioni.

Con riferimento alla deduzione forfettaria del 10%, si ricorda che trattandosi (appunto) di una deduzione **forfettaria**, spetta indipendentemente dal volume degli oneri finanziari a bilancio. **In questo modo, un soggetto potrà dedurre il 10%, anche se presenta un solo euro di oneri finanziari.**

Considerata la sola disposizione agevolativa di cui all'articolo 2 applicabile al costo del personale, questa stabilisce che l'importo corrispondente all'Irap calcolata sul costo del lavoro, dipendente e assimilato, risulta deducibile ai fini Ires e Irpef.

### 8.2.4 - Le altre deduzioni sul costo del lavoro

Nel calcolo del quantum deducibile, bisognerà tenere conto delle deduzioni sul costo del lavoro, in particolare quelle relative all'articolo 11 del Decreto Irap e in particolare quelle relative ai:

- ai contributi INAIL, spese per apprendisti, disabili, personale assunto con contratti di formazione e lavoro (*art. 11, comma 1, lettera a*);
- al cuneo fiscale per lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato;

- alle spese per apprendisti e disabili e spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché quelle per il personale addetto alla ricerca e sviluppo;
- alle indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente (la deduzione in questione spetta alle sole imprese autorizzate al trasporto merci (art. 11, comma 1-*bis*));
- alla deduzioni forfetarie a scaglioni, previste per i soggetti con base imponibile Irap non superiore agli ammontari previsti dalla medesima disposizione (art. 11, comma 4-*bis*);
- ai lavoratori dipendenti, in misura pari a 1.850 euro per ciascun lavoratore sino a cinque, per i soggetti con valore della produzione netta inferiore a 400.000 euro (art. 11, comma 4-*bis*1).

#### Rispetto alla norma precedente:

rimangono identiche le norme di riferimento per l'applicazione delle predette deduzioni.

#### 8.2.5 - Applicazione del criterio di cassa

Alla predetta deduzione, dal momento che opera ai sensi **dell'articolo 99 del TUIR**, si applica il principio di cassa, l'Irap calcolata secondo tale modalità è deducibile nell'esercizio in cui viene effettivamente versata.

Da un punto di vista pratico, nella determinazione della deduzione spettante, si **dovrà innanzitutto procedere secondo i punti che seguono:**

- determinazione dell'Irap d' esercizio;
- individuazione della quota dell'imposta riferibile al costo del personale (considerando anche le deduzioni applicate secondo le consuete regole;
- effettuazione della variazione diminutiva nell'Unico relativo al periodo in cui l'imposta viene versata (o compensata).



Considerata una società con una base imponibile Irap relativa al 2012 = a 2.000.000 euro suddivisi in:

- **1.500.00** euro per costi per personale;
- **400.000** euro per oneri finanziari;
- **100.000** euro, differenza tra valore e costo della produzione

Considerate, per ipotesi, le deduzioni da cuneo fiscale per **500.000 euro**.

**Per il 2012 l'Irap di competenza ammonta pertanto a :**

$$2.000.000 - 500.000 \times 3.9\% = 58.500.$$

L'Irap relativa al costo del lavoro è pari a:

$$1.500.000 - 500.00 \times 3.9\% = 39.000 \text{ euro.}$$

Sul saldo relativo al 2011, ipotizzandolo di 8.500 euro, di dovrebbe poter applicare entrambe le deduzioni:

- quella forfettaria per **850 euro (8.500 X 10%)**
- quella sul costo del personale, applicando la percentuale di incidenza dell'Irap sul personale rispetto l'Irap di competenza, ipotizzando tale percentuale pari la 50% la deduzione ammonterà a 4.250 euro.

Poi occorrerà calcolare la deduzione spettante sugli acconti versati nel 2012.

### **8.3 - Ulteriori modifiche alle deduzioni IRAP**

La disposizione di cui all'articolo 2 della Manovra "Salva Italia" prevede, a decorrere dal periodo d'imposta 2012, un incremento degli sgravi Irap riferiti al personale dipendente a tempo indeterminato, di età non superiore a 35 anni, ovvero di sesso femminile di qualunque età, con differenze tra regioni meridionali e resto del territorio nazionale.

L'incremento delle predette deduzioni, opera sempre e solo con riferimento a:

- lavoratrici dipendenti assunte a tempo indeterminato;
- giovani lavoratori (uomini o donne) di età inferiori a 35 anni;

Per questi soggetti è previsto un incremento della deduzione forfettaria pari a 6.000 euro.

Gli importi si riferiscono alla deduzione massima annua, ciò sta a significare che se il dipendente è assunto o licenziato in corso d'anno, la deduzione dovrà essere rapportata su base annua, conteggiando il periodo di assunzione in base ai giorni.

Si ricorda che è possibile usufruire di tale deduzione anche nel caso in cui nel corso d'anno un dipendente, sia passato da tempo determinato a tempo indeterminato (anche in questa ipotesi vale il ragguaglio ad anno).

### **8.3.1 - Gli aumenti delle soglie**

Con riferimento alla presenza di alcune categorie di lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato vengono aumentati i già sperimentati sgravi forfetari, portandoli a:

#### **10.600 (su base annua)**

- per ogni lavoratore di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni a prescindere dal sesso.

#### **15.200 (su base annua)**

- per i lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni, a prescindere dal sesso, impiegato nel periodo d'imposta nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

### **Il cuneo fiscale**

| <b><u>Deduzioni forfetarie</u></b>   |  |                                |
|--|--|--------------------------------|
| <b>Dipendenti donne</b>  | <b>Dipendenti di età inferiore a 35 anni</b> | <b>Altri dipendenti</b>        |
| <b>Assunti a tempo indeterminato</b>   |  |                                |
| <b>Deduzione di 10.600 euro</b>  | <b>Deduzione di 10.600 euro</b>              | <b>Deduzione 4.600 euro</b>    |
| <b>Per le regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia</b> |  |                                |
| <b>Deduzione di 15.200 euro</b>  | <b>Deduzione di 15.200 euro</b>              | <b>Deduzione di 9.200 euro</b> |

Il sistema in vigore, in base ai tagli del cuneo fiscale, già prevedeva delle deduzioni dall'imponibile Irap per un importo pari ad € **4.600**, per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato, con una maggiorazione fino ad € **9.200**, per i lavoratori impiegati in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, considerate aree svantaggiate.

**Tali nuove disposizioni si potranno applicare a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.**

## 9. PROROGA PER L'AFFRANCAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

*L'imposta sostitutiva sul riallineamento dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali, come prevista dall'art. 15, commi 10 bis e 10 ter, D.L. n. 185/2008, si applica anche alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.*

*Il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in 3 rate di pari importo da versare:*

- a) la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012;*
- b) la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014.*

*Il riallineamento ha **effetto** dal periodo d'imposta **successivo a quello in corso al 31.12.2014** (2015 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).*

## 9.1 – Riallineamento

L'art. 176, co. 2 ter, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, consente l'affrancamento fiscale delle partecipazioni mediante pagamento di un'imposta sostitutiva dei maggiori valori attribuiti ad immobilizzazioni materiali ed immateriali, a seguito di operazioni di conferimento.

Tale regime è applicabile anche alle operazioni di fusione e scissione, in base al richiamo contenuto rispettivamente negli artt. 172, co. 10-bis e 173, co. 15-bis, TUIR e applicabile anche ai soggetti Ias.

L'imposta sostitutiva, da versare in tre rate (30 - 40 e 30%), si applica:


- al 12%:
  - ✓ per valori sino a 5.000.000;
- al 14%:
  - ✓ sull'eccedenza sino 10.000.000;
- al 16%:
  - ✓ sull'ulteriore eccedenza sino a 14.000.000.

L'art. 15, co. 10, D.L. 185/2008, ha poi introdotto un'ulteriore possibilità di riallineamento relativamente ad "avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali", iscritti in bilancio a seguito di operazioni straordinarie, con **pagamento dell'imposta sostitutiva del 16%**, che consente di dedurre il maggior valore affrancato in un periodo di tempo più breve, non superiore a un decimo (anziché in diciotto anni come prevede l'art. 103, TUIR).



Anche tale facoltà, che rispetto alla prima risulta generalmente più favorevole, è applicabile sia alle imprese che redigono il proprio bilancio secondo le prescrizioni del codice civile che ai soggetti Ias.

Le disposizioni illustrate riguardano l'avviamento e le altre attività immateriali iscritte autonomamente in bilancio e non consentono il riallineamento, nelle diverse situazioni in cui tali attività non figurano in modo specifico nell'attivo dello stato patrimoniale.



## 9.2 – Manovra estiva 2011

Il D.L. 6.7.2011, n. 98, conv. con modif. dalla L. 15.7.2011, n. 111 (Manovra correttiva 2011), ha esteso le disposizioni in tema di riallineamento dei valori civili e fiscali, dettate dall'art. 15, co. 10, D.L. 185/2008 **anche alle partecipazioni di controllo possedute.**

In particolare, mediante il pagamento di:

- un'imposta sostitutiva pari al 16%:
  - potrà trovare riconoscimento, agli effetti fiscali, il maggior valore contabile di partecipazioni di controllo, corrispondente all'avviamento, ai marchi o ad altre immobilizzazioni immateriali della società acquisita.

In sostanza, la nuova previsione, introdotta dal D.L. 98/2011, amplia **l'ambito oggettivo del riallineamento**, consentito anche in situazioni nelle quali le attività immateriali non emergono in via immediata nel bilancio individuale, in quanto non iscritte autonomamente, ma ricomprese nei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni di controllo.



Società A incorpora per fusione la società B, che detiene nell'attivo alcune partecipazioni iscritte al costo di 1.000.  
Il maggior valore derivante dalla fusione per incorporazione, costituito dal disavanzo di fusione pari a 300, è allocato ad alcune partecipazioni: pertanto, il

precedente valore di iscrizione pari a 1.000 diventa 1.300.

Il maggior valore di 300 è allocato per 200 quale maggior valore degli immobili delle partecipate e per 100 quale avviamento.

Nel bilancio consolidato, il costo della partecipazione è eliminato, in quanto sostituito dalle attività e passività dell'impresa partecipata, tra le quali figura l'avviamento, nell'esempio pari a 100.

Il maggior valore di 100 può essere affrancato con il pagamento dell'imposta sostitutiva del 16% e sarà ammortizzato in dieci anni a partire dall'esercizio 2013.

Le imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, non potendo ammortizzare l'avviamento nel bilancio, deducono l'ammortamento extracontabilmente, in sede di redazione del modello Unico.

### 9.3 – Imposta sostitutiva

Come esposto precedentemente, per beneficiare delle disposizioni recate dal D.L. 98/2011, si deve pagare un'imposta sostitutiva conteggiata in misura proporzionale e pari al 16% dei maggiori valori affrancati.

Si tratta di una facoltà e non di un obbligo per l'interessato, il quale dunque, pur integrando sia i requisiti soggettivi che oggettivi per fruire delle nuove norme, potrà liberamente scegliere di non avvalersene, dovendo peraltro, in tal caso, continuare a gestire il "doppio binario" conseguente al disallineamento esistente.

#### IMPOSTA SOSTITUTIVA

- ✓ 16% dei maggiori valori affrancati
- ✓ è una facoltà, non un obbligo

**Decorrenza** L'art. 23 co. 13 precisa che le disposizioni illustrate si applicano alle operazioni effettuate sia nel periodo in corso al 31 dicembre 2010, sia in quelli precedenti.

Il pagamento dell'imposta sostitutiva avviene in un'unica soluzione, infatti, si ha che:

- chi intendeva riallineare differenze emergenti da operazioni straordinarie effettuate prima del periodo d'imposta in corso all'1.1.2011, doveva provvedere al versamento entro lo scorso **30.11.2011**.



| RIALLINEAMENTO ex <u>D.L. 98/2011</u>          |   |
|--|---|
| <b>Oggetto</b>                                 | Disallineamenti esistenti fra valore contabile della partecipazione di controllo e quota patrimonio netto della controllata |
| <b>Imputazione</b>                             | Plusvalore riferibile ad avviamento marchi, altre attività immateriali  |
| <b>Chi può riallineare</b>                     | La controllante   |
| <b>Misura dell'imposta sostitutiva</b>         | 16% dei maggiori valori   |
| <b>Operazioni straordinarie contemplate</b>    | Fusioni, scissioni, conferimenti d'azienda, cessioni d'azienda, cessioni di partecipazioni                                  |
| <b>Riallineamento per operazioni pregresse</b> | Ammesso   |

#### 9.4 – Manovra Monti

L'art. 20 del D.L. 201/2011 prevede che la disposizione del comma 12 dell'art. 23 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, si **applichi anche alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.**

Il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in tre rate di pari importo da versare:

- la **prima**, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012;
- la **seconda** e la **terza** entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014.

Gli **effetti dell'estensione** del riallineamento delle partecipazioni decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Cioè dal 2015 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

## RIEPILOGO MANOVRA MONTI

La possibilità di affrancamento delle partecipazioni, prevista dall'art. 23, comma 12, D.L. n. 98/2011, è estesa anche alle **operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2011** (2011 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

In tal caso:

- il **versamento dell'imposta sostitutiva** va effettuato in 3 rate di pari importo:
  - ✓ la prima entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il 2012;
  - ✓  la seconda e la terza, rispettivamente, entro il termine per il versamento della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il 2014;
- il **riallineamento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014** (2015 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

## **10. SANZIONI PENALI PER DICHIARAZIONI MENDACI**

*Alla luce di quanto stabilito dalla Manovra "Salva Italia" (o di "Natale"), sono passibili di sanzioni penali, coloro i quali esibiscano o trasmettano al Fisco, ove richiesto, atti o documenti falsi. Qualora, invece, si comunichino notizie non rispondenti al vero, il reato scatta soltanto se, successivamente alle richieste dell'Amministrazione Finanziaria, sia configurabile un delitto tributario, ai sensi del D.Lgs. dal 10 marzo del 2000, n. 74.*

## 10.1 – Premessa

Il Decreto Legge numero 201 del 6 dicembre 2011, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha varato nuove misure contro l'evasione fiscale, che, in talune ipotesi, possono far configurare una condotta penalmente rilevante del contribuente.

Nella fattispecie, il Governo Tecnico ha previsto l'applicazione di sanzioni penali per tutti coloro i quali esibiscono o trasmettono al Fisco, ove richiesto, atti o documenti falsi.

Se, invece, si comunicano notizie non rispondenti al vero, il reato scatta soltanto se, successivamente alle richieste del Fisco, sia configurabile un delitto tributario, ai sensi del D.Lgs. dal 10 marzo del 2000, n. 74.



*La norma si propone di sanzionare, più adeguatamente, il comportamento dei contribuenti che, a seguito delle richieste effettuate dall'Amministrazione Finanziaria nell'esercizio dei poteri istruttori (di cui agli articoli 32 e 33 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e agli articoli 51 e 52 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972), esibiscono o trasmettono atti o documenti falsi in tutto o in parte, ovvero forniscono dati e notizie non rispondenti al vero.*

## 10.2 - La disposizione: art. 11, comma 1, Legge 22 dicembre 2011, n. 214 – Regime Sanzionatorio

Come detto, a seguito della Manovra Monti, scatterà una sanzione penale per la falsità nelle autocertificazioni, nell'ambito dell'esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti dagli Uffici e dalla Guardia di Finanza.

Nello specifico, ai sensi dell'articolo 11 (rubricato: Emersione base imponibile), comma 1 del D.L. 201/2011 (Legge 214/2011):

- ◆ *“Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32 e 33 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51 e 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.*

Tale disposizione, relativamente ai dati e alle notizie non rispondenti al vero

si applica solo se a seguito delle richieste si configurano le fattispecie di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n.74 (quindi, nel caso in cui si configuri un reato tributario).

Sono dunque due le condotte cui è ricollegata la tutela penale:

1. **l'esibizione o la trasmissione di atti o documenti falsi;**
2. **la comunicazione di dati e notizie non rispondenti al vero.**

Nella prima ipotesi (casi di falsità), il reato si configura a prescindere dalle conseguenze della condotta del contribuente che ha trasmesso o esibito tali atti o documenti falsi.

Nella seconda ipotesi, invece, la sanzione penale trova applicazione solo se, a seguito delle richieste, si configurano le fattispecie previste dal Decreto Legislativo n. 74/2000 (delitti imposte sui redditi e Iva).

Entrambe le condotte, dovranno seguire una richiesta effettuata dall'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, nell'esercizio dei poteri ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA.

Destinatari della disposizione:

- ➔ sono tutti i soggetti a cui l'Amministrazione Finanziaria richiede dati e notizie.

| Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione |  |
|---|--|
| <b>Condotta penalmente rilevante</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ esibizione o trasmissione documentazione falsa</li> <li>▶ comunicazione di dati e notizie non rispondenti al vero</li> </ul>  |
| <b>Destinatari</b>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ i contribuenti sottoposti a controllo</li> <li>▶ gli Intermediari finanziari</li> <li>▶ le Assicurazioni</li> <li>▶ i Notai</li> <li>▶ gli amministratori di condominio</li> <li>▶ i conservatori dei registri immobiliari</li> <li>▶ i pubblici ufficiali</li> <li>▶ amministrazioni dello Stato</li> <li>▶ enti pubblici non economici, ecc.</li> </ul> |
| <b>Sanzioni</b>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ applicazione sanzioni penali, ex art. 76, D.P.R. 445/2000 - ("Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa")</li> </ul>   |

|  |  |
|--|--|
|  | NB: La sanzione penale va ad <b>aggiungersi</b> alle sanzioni amministrative contenute nel D.Lgs. n. 471/1997. |
|--|--|

### 10.3 – False autocertificazioni: pene

Il legislatore fiscale di “Natale” ha inteso estendere alle violazioni di cui si discute, le pene previste per le false autocertificazioni.

Infatti, il citato comma 1, dell’art. 11, opera espresso rinvio all’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445., in base al quale:

- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia;

La stessa norma, inoltre, stabilisce che:

- l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;
- le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale

### 10.4 – Osservazioni

Al lettore più attento non sarà sfuggito che la condotta illecita di cui si discute, potrebbe configurarsi nell’ambito dell’intera attività di controllo, richiesta, accesso o verifiche poste in essere dagli organi verificatori.

Infatti, tutto quello che viene esibito, trasmesso o comunque reso noto al Fisco, a fronte di una sua richiesta, è considerato una vera e propria autocertificazione, con quel che ne consegue in termini di punibilità.

Ne consegue che, d’ora in avanti, sarà opportuno prestare la massima attenzione alle richieste di informazioni ricevute e si dovrà mettere in conto la possibilità di opporre, laddove legittimo, un diniego di collaborazione.

Infatti, anche da un errore o una semplice dimenticanza può scaturire un serio rischio di essere severamente sanzionati.

#### 10.4.1 – Rifiuto legittimo per informazioni già in possesso del Fisco

Giova ricordare, a questo punto, che ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera f) del D.L. 70/2011 (L. 106/2011):

- *“i contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali, ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni”.*

Pertanto, risulta legittimo opporre il diritto di non esibire, trasmettere o fornire alcunché, ogni qual volta si verta in tema di informazioni contenute in documentazione fiscale già presentata, oppure in bilanci depositati presso il Registro delle Imprese, così come di dati e notizie riguardanti beni immobili e beni mobili registrati che possono essere acquisiti direttamente dai pubblici registri.

| <b>Tipologia delle richieste</b>  |   |
|---|---|
| <b>Intermediari finanziari</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Richiesta di dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata dai contribuenti, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché le garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria;</li> <li>○ Richiesta alle sole società fiduciarie delle generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni ad imprese, inequivocabilmente individuati;</li> </ul>   |
| <b>Persone fisiche e giuridiche quando <u>non è in corso un controllo</u></b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Invio di questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, rilevanti ai fini dell'accertamento nei confronti di altri contribuenti, con i quali siano stati intrattenuti rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;</li> <li>○ Richiesta di notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo d'imposta, rilevante ai fini dell'accertamento, nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo;</li> <li>○ Richiesta di esibizione o trasmissione di atti o documenti fiscalmente rilevanti su specifici rapporti intrattenuti con il contribuente ed a fornire i relativi chiarimenti (questionari esplorativi). Si tratta, a titolo esemplificativo, di questionari ai novelli sposi, ai fini del controllo sui fiorai, fotografi, ristoratori ed altri ipotesi similari;</li> </ul> |
| <b>Pubblici ufficiali (Notai,</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Richiesta di copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso di loro;</li> </ul>   |

|   |   |
|---|---|
| <b>conservatori dei registri etc.)</b>  |   |
| <b>Persone fisiche e giuridiche quando è in corso un controllo</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Richieste in occasione di verifiche fiscali eseguite mediante accesso presso i contribuenti (ufficio, impresa, studio o casa);</li> <li>○ Richiesta a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti, per fornire dati e notizie ai fini dell'accertamento nei loro confronti;</li> <li>○ Indicazioni sui prelevamenti e i versamenti nel corso di indagini finanziarie, durante verifiche e altri controlli;</li> <li>○ Richiesta, tramite lettera, di esibizione o trasmissione di atti e documenti rilevanti, ai fini dell'accertamento nei loro confronti;</li> <li>○ Invio ai contribuenti di questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico (anche ai fini del redditometro, per auto, immobili, beni di consumo), rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;</li> <li>○ Richiesta di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con intermediari finanziari (Banche, Poste Spa, ecc.) in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta;</li> </ul> |
| <b>Organi e amministrazioni dello stato, Enti pubblici non economici, Assicurazioni, Società di riscossione</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Comunicazione dei dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie;</li> <li>○ Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e all'individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo;</li> </ul>   |
| <b>Amministratori di condominio</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Richiesta di dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale.</li> </ul>   |



## **11. PROROGA TERMINE ACCERTAMENTI**

*L'art. 11 della Legge 214 del 22 dicembre 2011 (Manovra "Monti" o di "Natale"), rubricato "Emersione di base imponibile" stabilisce lo slittamento di un ulteriore anno del termine entro il quale potranno essere effettuati i controlli nei confronti di coloro i quali non abbiano pagato le rate dei condoni regolati dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289/2002.*

## 11.1 – Premessa

La Manovra "Monti" o di "Natale" ha stabilito lo slittamento, di un ulteriore anno, del termine entro il quale potranno essere effettuati i controlli nei confronti di coloro i quali non hanno pagato le rate dei condoni regolati dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289/2002.

La misura mira a rafforzare i poteri dell'Amministrazione Finanziaria e della Guardia di Finanza, allo scopo di recuperare la base imponibile sottratta alla tassazione.

## 11.2 - Controlli: slittamento termine per sanatoria del 2002

Come premesso, quindi, il Decreto Legge 201/2011, convertito con Legge 22 dicembre 2011, è intervenuto per modificare il termine decadenziale entro il quale gli enti preposti, potranno effettuare verifiche nei confronti dei contribuenti che hanno aderito ai condoni previsti dalla Legge 289/2002 (finanziaria 2003).

Nella specie, l'art. 11, comma 10-bis, prevede che, nell'art. 2, comma 5 - ter, del Decreto Legge 138/2011, così come convertito dalla Legge n. 148 del 2011 (meglio nota come Manovra di Ferragosto), alle parole «31 dicembre 2012», siano sostituite le parole «31 dicembre 2013».

Il legislatore fiscale, quindi, ha stabilito la proroga di un ulteriore anno del termine del 31 dicembre 2012, previsto dal D.L. 138 del 2011, (Legge 148/2011):

- ▶ per eseguire i controlli nei confronti di coloro che non hanno pagato le rate dei condoni regolati dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289/2002.

Per condoni regolati dalla Legge 289/2002, si intendono:

- ▶ il condono tombale;
- ▶ il concordato;
- ▶ la definizione delle liti potenziali o pendenti;
- ▶ la rottamazione delle cartelle;
- ▶ la sanatoria degli omessi versamenti.

## 11.3 - Condono a fini Iva

La modifica appena illustrata non riguarda il secondo periodo, dell'articolo 2, comma 5-ter del D.L. 138/2011 (Legge 148/2011), secondo il quale, per soggetti che hanno aderito al condono di cui alla Legge 289/2011:

- ▶ sono rinviati di un anno i termini pendenti al 31 dicembre 2011, per l'accertamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Pertanto, per i condoni che hanno avuto ad oggetto l'imposta sul valore aggiunto, resta fermo quanto originariamente disposto dal legislatore fiscale nella cosiddetta "Manovra di Ferragosto".

I termini per l'accertamento sono quelli del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione e del quinto anno successivo in presenza di dichiarazione omessa.

Di conseguenza, con l'affermazione che i termini per l'accertamento sono prorogati di un anno – per i periodi pendenti al 31 dicembre 2011 – si intende, quindi, che:

- ▶ i termini del quarto anno successivo vengono prorogati al quinto e quelli del quinto – in presenza di dichiarazione omessa – al sesto successivo.

Ne discende che chi ha fatto i condoni IVA vedrà prorogati di un anno:

- ▶ gli ordinari termini di accertamento per le annualità "pendenti" al 31 dicembre 2011.

Pertanto l'annualità 2006 che, in ipotesi di regolare presentazione della dichiarazione IVA, ordinariamente decade il 31 dicembre 2011, per effetto di tale norma ora decade il 31 dicembre 2012.

### **11.3.1 – Raddoppio termine di accertamento**

Nell'ipotesi del raddoppio dei termini, in presenza di fattispecie penalmente rilevanti si osserva che:

- ▶ al 31 dicembre 2011 sarebbe pendente l'annualità del 2002 (che ordinariamente sarebbe decaduta il 31 dicembre 2007).

Tuttavia, alla luce della proroga dei termini in commento ed ai sensi della disciplina del raddoppio dei termini in presenza di indizi di reato penalmente rilevanti:

- ▶ il 2002 decadrebbe ora al 31 dicembre 2012.

Tale ipotesi sembra, però, contrastare con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, la quale ha sostenuto, da un lato, l'applicabilità del raddoppio dei termini anche per gli anni già decaduti, dall'altro, ha precisato che tale termine raddoppiato non si cumula con altre proroghe, posto che il raddoppio dei termini per le violazioni penali è una norma di carattere speciale e come tale non sovrapponibile ad altre ipotesi di proroga presenti nell'ordinamento (sentenza n. 247/2011).

Ne consegue che, anche in presenza di violazioni penali:

- ▶ le pendenze dell'annualità del 2002 decadono il 31 dicembre 2011;

- ▶ le novità della Manovra riguardano i periodi d'imposta dal 2006 in poi.



Come è noto, il comma terzo dell'art. 43 D.P.R. 600/1973 recita:  
«In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione» (per l'IVA, vale la stessa formulazione, cfr. l'art. 57 c. 3 D.P.R. 633/1972).

Giova, altresì, rammentare che il condono IVA è ritenuto, dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, incompatibile con le direttive comunitarie in materia di IVA.

Pertanto, esclusivamente ai fini IVA, considerato che la novella normativa riguarda le annualità i cui termini di accertamento risultano pendenti al 31 dicembre 2011, sembra legittimo che il Fisco accerti non solo i periodi d'imposta condonati ma anche quelli successivi. Così, se un contribuente ha utilizzato il condono IVA nel 2002 ed ha regolarmente presentato le dichiarazioni IVA per le annualità successive, risultano pendenti al 31 dicembre 2011 tutte le annualità dal 2006 al 2010, le quali, pur non essendo condonate, subiscono lo slittamento di un anno dei termini di accertamento.

Insomma, il termine di decadenza per il recupero delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi di condoni e sanatorie ai sensi della Legge n. 289/2002 **slitta**:



La nuova proroga **NON OPERA** per i condoni che hanno avuto ad oggetto l'imposta sul valore aggiunto (IVA). Per tali condoni resta ferma lo slittamento di 365 gg dei termini pendenti al 31 dicembre 2011.

## **12. RIFORMA ACCESSI**

*L'art. 11 della Manovra "Monti" (D.L. 201/2011, conv. con mod. dalla L. 214/2011), rubricato "Emersione di base imponibile" contiene misure volte ad arginare l'evasione fiscale.*

*Tra queste, anche la soppressione del divieto di reiterazione nel semestre degli accessi nei confronti dei contribuenti e della connessa responsabilità disciplinare dei dipendenti dell'Amministrazione Finanziaria.*

## 12.1 – Premessa

L'art. 11 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, rubricato "Emersione di base imponibile", contiene numerose misure volte ad arginare l'evasione fiscale.

Tra queste, anche la soppressione del divieto di reiterazione degli accessi, nel semestre, nei confronti dei contribuenti e della connessa responsabilità disciplinare dei dipendenti dell'Amministrazione Finanziaria.

*La misura in esame è finalizzata ad implementare i poteri dell'Amministrazione Finanziaria e della Guardia di Finanza, allo scopo di recuperare base imponibile sottratta a tassazione.*

## 12.2 - Riforma degli accessi

### 12.2.1 – Decreto Sviluppo: accessi semestrali per non più di 15 giorni

Con l'obiettivo di ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e sui contribuenti, l'art. 7, comma 1, lett. a), del D.L. n. 70/2011, convertito dalla Legge n. 106/2011, aveva apportato alcune modifiche alla disciplina vigente in materia di accessi e controlli, prevedendo che, esclusi i casi **straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo** amministrativo, in forma d'accesso, da parte di qualsiasi autorità competente dovesse essere:

1. unificato
2. operato al massimo con cadenza semestrale
3. di durata non superiore ai quindici giorni,

introducendo al contempo termini di durata più restrittivi per le verifiche fiscali presso i contribuenti di minori dimensioni [art. 7 comma 2 lett. c) del D.L. 70/2011].

Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra avrebbero costituito, per i dipendenti pubblici:

- ▶ illecito disciplinare.

### 12.2.2 – Manovra "Salva Italia": accessi ripetuti anche nel semestre

La Manovra cosiddetta "Salva Italia" con l'art. 11, comma 7, è intervenuta a modifica della richiamata disposizione di legge (art. 7, comma 1, lett. a), D.L. 70/2011) eliminando:

1. il controllo unificato;

2. la cadenza semestrale;
3. la durata fino a 15 giorni.

Via libera, invece, al controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente:

- ▶ oggetto di "programmazione" da parte degli organi competenti e di "coordinamento" tra i vari soggetti interessati "al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo".

Sostanzialmente, la novità risiede nel passaggio da controlli unificati a controlli programmati e coordinati. L'intervento in tal senso, mira ad eliminare il rischio di rallentamenti di natura burocratica all'attività operativa degli Uffici finanziari e della Guardia di Finanza.

### 12.2.3 – Verifiche presso piccoli contribuenti

Resta ferma la previsione normativa di durata massima quindicinale delle verifiche fiscali presso i piccoli contribuenti.

La Legge 214/2011, infatti, non apportato modifiche all'art. 7, comma 2, lett. c), del D.L. "Sviluppo", che, modificando il comma 5 dell'art. 12 della Legge 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente), ha introdotto la durata massima di quindici giorni lavorativi, nell'arco di non più di un trimestre, per le verifiche fiscali svolte presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi.



*La Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, ha l'obbligo di agire, per quanto possibile, in borghese.*

| <b>Modifiche all'art. 7, del D.L. 70/2011</b><br><b>"Decreto Sviluppo" in tema di attività di controllo e accessi</b> |  |
|---|--|
| <b>La modifica</b>  | <u>Eliminati:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ controlli "unificati" (d'ora in avanti "programmati e coordinati");</li> <li>○ il divieto di reiterazione nel semestre degli accessi nei confronti dei contribuenti e aziende;</li> <li>○ l'obbligo di durata non superiore a 15 giorni;</li> <li>○ la responsabilità disciplinare dei dipendenti dell'Amministrazione Finanziaria che violano le regole sull'accesso appena eliminate (è venuto meno il presupposto per l'applicazione della sanzione).</li> </ul>                                 |
| <b>Nuove regole</b>   | <u>Controlli ed accessi:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ programmati e coordinati, per evitare sovrapposizioni e duplicazioni. Confermati o per quanto possibile la GdF opererà in borghese (disposizione rimasta invariata);</li> <li>○ obbligo per l'ufficio che esegue il controllo di informare preventivamente le altre amministrazioni, in ordine all'inizio di ispezioni e di verifiche, fornendo al termine delle stesse gli eventuali elementi acquisiti, utili ai fini delle attività di controllo di rispettiva competenza.</li> </ul> |
| <b>Piccoli contribuenti</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Resta ferma la durata massima quindicinale.</li> </ul>  |



## **13. IL BONUS AL 36% E 55%**

*Il Decreto Salva Italia, così è stato ribattezzata l'ultima manovra del governo del 2011, tra le varie misure, interviene sull'agevolazione Irpef al 36%, per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e su quella al 55% per il risparmio energetico. Si prevede una permanenza del bonus al 36% poiché questo entra a regime, ossia viene collocato ufficialmente nel Testo Unico delle Imposte sui redditi (articolo 16 bis). Ciò significa che l'agevolazione Irpef al 36% per le spese effettuate per interventi di ristrutturazione edilizia, non ha più scadenza. Per quel che invece riguarda il bonus al 55% per le spese sostenute per interventi di risparmio energetico, la Manovra Salva Italia ne decreta solo la proroga di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2012. Dal 2013 però vengono allineati i due bonus e quello al 55 acquista stabilità, ma viene ridotto al 36%.*

### **13.1 – Premessa**

Tra le varie misure introdotte, la manovra Monti interviene sul bonus al 36% e 55%, rendendo permanente il bonus al 36% per le ristrutturazioni e gli interventi di recupero edilizio e prorogando di un anno quello al 55% per il risparmio energetico. Entriamo nel dettaglio.

### **13.2 - il nuovo articolo 16 Bis del TUIR**

Partendo dal bonus al 36%, è l'articolo 4 del D.L. 201/11 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che aggiunge una nuova disposizione al Testo Unico delle imposte sui redditi, l'articolo 16 bis in particolare, intitolato "Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici".

Con la collocazione nel TUIR, il bonus Irpef al 36 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia, entra ufficialmente a regime, non subendo più alcun tipo di scadenza, rinnovo o proroga.

### **13.3 – Beneficiari**

A beneficiare della detrazione al 36%, sono i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

Anche le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e le imprese familiari, pur non essendo persone fisiche, sono sempre contribuenti soggetti a Irpef, e pertanto continuano a essere beneficiari dall'agevolazione al 36% per le residenze che non siano beni strumentali all'esercizio di impresa.



Scompare dal nuovo testo la possibilità per i contribuenti di età pari o superiore a 75 anni di detrarre le spese in 5 rate annuali e per quelli di 80 anni o più, di optare per tre rate, possibilità questa introdotta dal comma 5 dell'articolo 2 della Legge 289 del 2002.

**Beneficiari bonus al 36%**

Chiunque possiede o detiene immobile oggetto interventi di recupero edile:

- ✓ Proprietario o nudo proprietario immobile;
- ✓ Titolare di un diritto reale di godimenti;
- ✓ Occupante l'immobile a titolo di locazione o comodato

- ✓ Società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e imprese familiari;
- ✓ Soci di cooperative divise e indivise;
- ✓ Imprenditori individuali

**13.4 – Interventi agevolabili**

Per ciò che riguarda gli interventi che risultano sulla base della Manovra Salva Italia, ammessi alla detrazione Irpef al 36%, è l'articolo 4 del Decreto Salva Italia ad elencare tassativamente e puntualmente le spese per le quali è ammesso il bonus al 36%.

**Gli interventi agevolabili**

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale;
- interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia sulle singole unità immobiliari e residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle pertinenze;
- realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche di proprietà comune;
- interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori, montacarichi e ogni strumento che con l'impiego della tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abilitazione per le persone all'abilitazione per le persone portatrici di handicap;
- interventi finalizzati ad adottare misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
- relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia (queste opere possono essere realizzare anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia);
- interventi relativi all'adozione di misure antisismiche;
- interventi di bonifica dell'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

### 13.5 - Interventi a seguito di eventi calamitosi

Tra gli interventi agevolabili, la Manovra Salva Italia annovera in particolare quelli necessari a seguito di interventi calamitosi, per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza. Si pensi alle tragiche alluvioni che recentemente hanno colpito la Liguria e la Sicilia. In tal caso gli interventi per la ristrutturazioni di immobili danneggiati in tali circostanze, rientrano negli interventi agevolabili al 36%.



Occorre in tal caso che sia stato dichiarato lo stato di emergenza anche prima della data di entrata in vigore della presente disposizione.

### 13.6 - Altri interventi agevolabili

La Manovra Salva Italia annovera tra gli interventi agevolabili anche quelli di progettazione e per prestazioni professionali connesse, nonché le spese per la messa in regola degli edifici.

### 13.7 - Le caratteristiche del bonus al 36%

Il bonus al 36% è ammesso per un tetto massimo di spese pari a 48mila per ogni immobile su cui è effettuato l'intervento e non è da rapportarsi alla singola persona.

La detrazione al 36% deve essere ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

#### Bonus 36%

Inserimento ufficiale all'articolo 16 bis del TUIR: niente più scadenza

Tetto massimo spese ammesse all'agevolazione: 48mila euro per ogni unità immobiliare.

Ripartizione bonus in 10 quote annuali di pari importo

### 13.8 - Acquisto di immobili parte di fabbricati

La detrazione al 36%, inoltre, viene confermata nella Manovra Salva Italia, anche in riferimento ad interi fabbricati, ristrutturati da imprese di costruzione o

di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie. Queste cooperative devono provvedere entro 6 mesi dalla data di termine dei lavori, all'alienazione o assegnazione dell'immobile al legittimo destinatario. La detrazione spettante viene calcolata su un importo forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione e l'importo massimo delle spese è sempre 48mila euro per ogni unità immobiliare.

### **13.9 - Il bonus al 36% e la vendita dell'unità immobiliare**

Di fondamentale importanza è la disposizione contenuta al comma 8 dell'articolo 4 del D.L. 201/11, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che disciplina l'agevolazione al 36% nell'ipotesi, non infrequente, di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi.

La norma in particolar modo stabilisce che:

- la detrazione non utilizzata in tutto o in parte, viene trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo tra le parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare;
- in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

#### **Vendita unità immobiliare e bonus al 36%**

Detrazione non usata in tutto o in parte trasferita all'acquirente per i rimanenti periodi di imposta

A patto che non ci sia diverso accordo fra le parti (detrazione rimane in capo al venditore)

In caso di decesso dell'avente diritto, detrazione trasferita all'erede

### **13.10 - Vendita dell'unità immobiliare: versioni precedenti**

In sostanza, con il D.L. 201 del 2011 si dà la terza versione ad un aspetto particolare che interessa il bonus al 36 per cento per le spese fronteggiate per la ristrutturazione edilizia.

La terza perché, già la Legge n. 449 del 1997, all'articolo 7 aveva previsto che in caso di vendita dell'immobile su cui sono stati realizzati gli interventi, le

detrazioni non usate spettano, per i rimanenti periodi di imposta, all'acquirente persona fisica dell'immobile.

In un secondo momento la Legge n. 148/11, la cosiddetta Manovra di Ferragosto aveva introdotto la regola della negoziabilità, per cui sempre in caso di vendita dell'immobile, le detrazioni al 36% non usate rimangono in capo al venditore, oppure sono trasferite all'acquirente persona fisica.

Sono le parti che devono specificatamente prevedere questa negoziazione nell'atto di compravendita.



La nuova norma sul 36% è riferita alla compravendita, ma si presume che essendo assimilata alla compravendita, si applichi anche alla permuta. Per la donazione invece, già l'Agenzia con la Circolare n. 57/E del 1998, aveva inteso la nozione di vendita comprensiva della donazione. In tal caso si può prospettare che nel caso della donazione, la detrazione al 36% inutilizzata spetti al donatario, a patto che conservi la detenzione materiale e diretta del bene, altrimenti la detrazione spetta in capo al donante.

### 13.11 - Bonus al 55%

Oltre al bonus al 36%, il D.L. 201/2011 introduce anche in extremis una proroga dell'agevolazione al 55% per le spese fronteggiate per il risparmio energetico. A differenza del bonus al 36 che è divenuto stabile con l'inserimento nel TUIR, il bonus al 55% viene "solo" prorogato di un anno.

La scadenza è così rinviata al 31 dicembre 2012.

Tuttavia si prevede anche una novità a partire però dal 2013. A far data dal 1° gennaio del prossimo anno infatti, il bonus al 55% si allineerà a quello al 36%, riducendosi però anch'esso al 36%. Saranno così posti sullo stesso piano.

### 13.12 - Interventi di sostituzione scaldacqua tradizionali

Tra le novità introdotte per il bonus al 55% si ricorda anche che questo viene esteso alle spese sostenute per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali, con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

### 13.13 - Beneficiari bonus al 55%

Beneficiano dell'agevolazione al 55% quei soggetti che possiedono o detengono l'immobile su cui sono realizzati gli interventi di risparmio energetico e che sostengono le relative spese, nonché i familiari con essi conviventi.

In riferimento proprio a questi ultimi, sono ammessi a fruire del bonus al 55%, solo se hanno sostenuto le spese, e nel caso di lavori inerenti immobili non strumentali all'attività di impresa, arte o professione.



Nell'ipotesi di proprietà, ovvero contitolarità di diritti reali o di coesistenza di più diritti reali sull'unità immobiliare, ovvero in caso di più locatari o comodatari, se le spese sono sostenute da più soggetti, per beneficiare dell'agevolazione, la relativa comunicazione deve essere trasmessa da uno solo di essi.

### 13.14 - Adempimenti burocratici

Permangono in capo ai contribuenti che si sono avvalsi dell'agevolazione al 55% per le spese fronteggiate per interventi di risparmio energetico, degli adempimenti burocratici precisi, tra cui l'obbligo di invio della comunicazione all'Agenzia delle Entrate per gli interventi che proseguono oltre il periodo di imposta.

**Comunicazione per lavori oltre il periodo di imposta**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Soggetti obbligati</b> | Contribuenti che proseguono oltre il periodo di imposta gli interventi di risparmio energetico  |
| <b>Oggetto</b>            | Invio comunicazione all'Agenzia delle Entrate in modalità telematica ( <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it">www.agenziaentrate.gov.it</a> ).<br>Invio possibile anche da parte dell'intermediario abilitato |
| <b>Quando</b>             | Entro 90 giorni dal termine del periodo di imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio.<br>Scadenza 2 aprile 2012   |
| <b>Sanzioni</b>           | Sanzione variabile da 258 a 2.065 euro.<br>Rimane diritto alla detrazione   |

### 13.15 - Differenze tra 36% e 55%

Risultano allora chiare le differenze tra la detrazione al 36% e quella al 55%, anche in riferimento alla documentazione necessaria per ottenere le detrazioni.

| <i>Differenze</i>   |  |
|---|--|
| <b>Bonus 36%</b>  | <b>Bonus 55%</b>   |
| Inserimento nel TUIR articolo 16 bis<br>Niente più scadenza   | Proroga al 31.12.2012.<br>Dal 1.01.2013 riduzione al 36%   |
| Niente più comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, indicazione del costo della manodopera in fattura, conservazione delle ricevute ICI dal 1997 in poi | Permane obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate per interventi che proseguono oltre il periodo di imposta |



## 14. IMU: LA NUOVA TASSAZIONE SUGLI IMMOBILI

L'inasprimento della tassazione immobiliare costituisce uno degli interventi più incisivi del Provvedimento varato dal Governo Monti. Tale inasprimento si è sostanziato con l'anticipo dell'IMU al periodo d'imposta 2012. L'entrata dell'IMU è stata così anticipata di due anni (*inizialmente prevista per il 2014*) stabilendo un periodo di applicazione sperimentale (dal 2012 al 2014) per poi entrare definitivamente in vigore dal 2015. L'IMU costituisce uno degli interventi più incisivi del Governo Monti. L'articolo 13 del Decreto 201/2011 stabilisce che dal 2012 troverà l'applicazione l'imposta municipale propria prevista dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e che sostituisce l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati (quindi ai fini Irpef, gli immobili di proprietà dei privati saranno tassati solo se locati) e l'imposta comunale sugli immobili (ICI).

## 14.1 - L'Imposta Municipale Unica

L'Imposta Municipale Unica, introdotta con il Decreto 201/2011 "Salva Italia", ha come presupposto il possesso di immobili, di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 ivi compresa (e qui risiede la principale novità) l'**abitazione principale** con annesse le **pertinenze della stessa**.

### 14.1.1 - Oggetto dell'imposta

Oggetto del tributo sono i fabbricati, compresa quindi l'**abitazione principale**, le aree fabbricabili e i terreni agricoli. La normativa dell'IMU non contiene una espressa definizione degli immobili tassati. Questo rende precario il richiamo alle definizioni dell'ICI che costituiscono, tuttavia, l'unico riferimento attendibile in materia.

### 14.1.2 - La nuova imposta

Per la determinazione del nuovo tributo, l'articolo 13 comma 3 del Decreto Monti, individua quale base imponibile il valore dell'immobile che è determinato ai sensi dell' articolo 5 commi 1,2,5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 dello stesso Decreto Monti.

Ad eccezione dei fabbricati di categoria D, che sono privi di rendita sin dall'origine, e distintamente contabilizzati, (per i quali occorre far riferimento ai valori contabili) per tutti gli altri immobili si fa riferimento alle rendite, che risultano in catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutate del 5%, ed alle quali applicare i moltiplicatori che risultano incrementati rispetto a quelli in vigore nel 2011 per l'ICI. Detto incremento, comunque esplica efficacia solo con riferimento all'imposta comunale e quindi, almeno per il momento, non vi sarà aggravio ad esempio della determinazione dell'imposta di registro sui trasferimento immobiliari.

### 14.1.3 - Chi deve pagare l'IMU

I soggetti che dovranno versare il tributo sugli immobili, sono i proprietari di immobili, i titolari di diritti reali di godimento, gli utilizzatori sulla base di contratti di leasing e i concessionari di beni demaniali. In presenza di usufruttuario e nudo proprietario, l'imposta è dovuta solo dal primo.

**Soggetti che pagano l'IMU**

- i proprietari dell'immobile;
- i proprietari di terreni e aree edificabili;
- i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie);
- gli utilizzatori sulla base di un contratto di leasing finanziario;
- i concessionari di beni demaniali.

**14.1.4 - Il valore catastale**

Il nuovo valore catastale, deve essere individuato dall'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti dal 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% e poi bisogna applicare i nuovi moltiplicatori stabiliti.

- **160** - per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- **140** - per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- **80** - per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- **80** - per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- **60** - per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, **ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;**
- **55** - per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
- **130** - per i terreni agricoli;
- **110** - per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionisti iscritti nella previdenza agricola.

| Categoria Catastale            | Vecchi moltiplicatori ICI | Nuovi moltiplicatori IMU | Variazione del moltiplicatore |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| A (tranne A/10)<br>C/2 C/6 C/7 | 100                       | <b>160</b>               | +60%                          |
| B                              | 140                       | <b>140</b>               | -                             |
| C/3 - C/4 C/5                  | 100                       | <b>140</b>               | +40%                          |
| A/10 - D/5                     | 50                        | <b>80</b>                | +60%                          |
| D (escluso D/5)                | 50                        | <b>60</b>                | +20%                          |
| C/1                            | 34                        | <b>55</b>                | +62%                          |

Dalla tabella sopra esposta si evidenzia un incremento dei moltiplicatori, anche del 60%; inoltre si deve aggiungere che la nuova aliquota IMU è più alta rispetto a quella della vecchia ICI.

*L'incremento tuttavia è efficace solo con riferimento all'imposta comunale e quindi, non recherà aggravio nella determinazione dell'imposta di registro sui trasferimenti immobiliari.*

Dalla tabella si osserva che gli immobili classificati nelle categorie C/2 C/6 C/7, che costituiscono le pertinenze delle abitazioni, hanno lo stesso moltiplicatore previsto per queste ultime.

Si utilizzerà tale moltiplicatore, anche se le stesse non costituiscono pertinenze di abitazioni.

#### 14.1.5 - I terreni agricoli

In riferimento ai terreni agricoli, il comma 5 dell'articolo 13 del Decreto, stabilisce che per i terreni il valore è costituito dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25%. Per quanto riguarda il moltiplicatore, in precedenza, il moltiplicatore ICI per i terreni era 75, ora il moltiplicatore IMU base per i terreni è di 130, mentre per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

#### 14.1.6 - Le aliquote

L'Imposta Municipale Unica, si differenzia dall'Ici anche per l'articolazione delle aliquote d'imposta che sono previste.

1. Vi è una aliquota base dell'imposta pari allo 0,76%, che i Comuni possono modificare in **aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali**;
2. Vi è una aliquota ridotta dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. In questo caso i Comuni possono modificare in aumento o in diminuzione la suddetta aliquota **fino a 0,2 punti percentuali**;
3. Vi è un'altra aliquota ridotta dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale ed i Comuni possono ridurla **fino allo 0,1%**.

| Aliquote IMU                |                             |                              |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Aliquota ordinaria          | 0,76%                       |                              |
|                             | Variazione Minima<br>- 0,3% | Variazione Massima<br>+ 0,3% |
| Abitazione principale       | 0,4%                        |                              |
|                             | Variazione Minima<br>- 0,2  | Variazione Massima<br>+ 0,2  |
| Immobili rurali strumentali | 0,2%                        |                              |
|                             | Variazione Minima<br>- 0,1% | -                            |



*I Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del TUIR, ovvero nel caso di immobili posseduti da soggetti Ires, ovvero nel caso di immobili locati.*

I Comuni potranno inoltre introdurre con proprio regolamento, **alcune mitigazioni del carico tributario** per specifiche fattispecie come ad esempio:

- fabbricati dichiarati inagibili;
- fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno come oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e la vendita di immobili.

## 14.2 - L'abitazione principale

Il principale intervento che vi è stato con l'introduzione dell'IMU, è stato **l'inclusione dell'abitazione principale** nel campo di applicazione dell'imposta. *Originariamente, dal 2008 l'abitazione principale era stata esonerata (D.L. 93/2008) dall'imposta con le relative pertinenze, dal 2012, l'abitazione principale con le relative pertinenze, ritorna sotto l'imposizione della tassa comunale seppur in una veste diversa.*

### 14.2.1 - Diversa concezione dell'abitazione principale

L'introduzione dell'IMU, ha portato come ormai noto, alla reintroduzione della tassazione sull'abitazione principale, che nel 2008 era stata sottratta dall'ICI. Ai fini dell'applicazione dell'IMU, vi è una **diversa concezione di abitazione principale** per la quale in particolare s'intende:

- l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

**Tale definizione, presenta delle novità rispetto al concetto di abitazione principale valido per l'abolita ICI.** La norma parla di immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità; di conseguenza l'IMU è dovuta a prescindere dall'accatastamento. **Ciò che interessa, è che l'unità immobiliare sia accatastabile, ed in sostanza che sia ultimata e abitabile.**

**Abitazione principale**

- Per l'IMU, l'abitazione principale è una casa iscritta o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nelle categorie da A/1 ad A11 (esclusa l'A/10) nella quale il contribuente abbia dimora abituale e residenza.

**14.2.2 - Caratteristiche dell'abitazione principale**

L'unità immobiliare considerabile come abitazione principale, deve essere in linea di principio **un'unità unica sotto il profilo catastale**, con la conseguenza che non può essere considerata come abitazione principale una pluralità di unità immobiliari.

Tuttavia, si potrebbe considerare come un'unità unica (e come tale iscrivibile in catasto) la somma di più unità immobiliari che potrebbero essere fuse in una sola unità al ricorrere di condizioni oggettive (possibilità di unione) e soggettive (identità dei titolari).

**14.2.3 - Necessari altri requisiti**

Perché un immobile sia configurato come **abitazione principale**, quanto sopra enunciato, **non è sufficiente**, in particolare, è necessario che il suo possessore ne dimori abitualmente, e vi risieda anche anagraficamente e dunque, a differenza del passato, ora è necessaria l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente e occorre che il contribuente dimori nella casa.

| Requisiti prima casa                               |                      |
|--|----------------------|
| Unica unità immobiliare sotto il profilo catastale | Dimora               |
|  | Residenza anagrafica |

**Duplicato requisito:**

la nuova imposta in riferimento all'abitazione principale richiede il duplice requisito della dimora e della residenza anagrafica

**14.2.4 - Novità per le pertinenze**

L'IMU sulla prima casa (con le relative agevolazioni), **si estende anche alle pertinenze**, ma anche su questo fronte, l'introduzione della nuova imposta ha prodotto delle novità, in riferimento alla classificazione delle pertinenze per l'abitazione principale.

Secondo la nuova disposizione, si considerano pertinenze, **solo quelle classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 e C/7.**

Le stesse sono considerate nella misura massima di una unità pertinenziale, per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

In definitiva, con l'IMU, le pertinenze **non sono più in numero illimitato**, ma sono al massimo tre, una cantina C/2, una autorimessa C/6 e un posto auto C/7. È considerata, ai predetti fini, sia la pertinenza che risulti autonomamente accatastata, sia quella che non abbia un autonomo classamento catastale in quanto compresa nell'unità immobiliare a cui è posta al servizio.

**Quali pertinenze pagano l'aliquota ridotta?**

La stessa aliquota prevista per l'abitazione principale si applica alle pertinenze accatastate nella categoria **C/2** (magazzini), **C/6** (autorimesse), **C/7** (tettoie), **ma al massimo una per tipo, anche se sono iscritte in catasto insieme all'unità abitativa.**

**Esempio:**

- Nell'ipotesi che in una casa vi siano un magazzino e due box auto, il secondo box sarà tassato come un qualsiasi fabbricato non abitativo.

**14.2.5 - Abitazione principale e prima casa**

Il concetto di abitazione principale ai fini IMU è diverso da quello di prima casa, che viene considerato al momento dell'acquisto di un'abitazione con abbattimento dell'IVA al 4%, oppure per l'imposta di registro al 3%. Se viene fatto un acquisto per una abitazione con le agevolazioni della prima casa, non è detto che questa diventi abitazione principale del contribuente (ad esempio perché non vi abita), e quindi non beneficerà delle aliquote ridotte ai fini IMU, al

contrario un'abitazione acquistata con la tassazione ordinaria, può benissimo diventare abitazione principale e trovare l'applicazione agevolata dell'IMU.

### 14.3 - La compartecipazione erariale

La normativa sull'IMU prevede la compartecipazione dello Stato all'imposta, tale diritto viene determinato nella misura del 50%, con riferimento all'imposta determinata applicando l'aliquota base dello 0,76% alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale di cui al comma 6, e delle relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui la comma 8.

**La quota d'imposta risultante, deve essere versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale.**

La disposizione precisa che, le detrazioni previste e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni, non si applicano alla quota d'imposta riservata allo Stato. Ciò sta a significare, che il gettito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali e strumentali sono interamente appannaggio dei Comuni, mentre per tutti gli altri immobili, all'Erario spetta la metà del gettito calcolato con l'aliquota dello 0,76% pertanto, se il Comune decide di far variare l'aliquota, dovrà comunque tenere conto che all'Erario spetta lo 0,38% dell'imposta teorica calcolata.

#### 14.3.1 - Versamento esclusivamente con il Mod. F24

Un'altra, se pur parziale, novità è l'effettuazione del versamento del tributo che dovrà avvenire obbligatoriamente con il modello F24, non essendo più permesso il pagamento con il bollettino o il versamento diretto in Tesoreria.

#### 14.3.2 - Stesse date per il versamento

Il pagamento dell'IMU, che quest'anno, riguarderà anche l'abitazione principale oltre che gli altri immobili (anche rurali), dovrebbe avvenire in due rate, **la prima entro il 18 Giugno 2012** (il 16 è sabato) **e la seconda il 17 Dicembre 2012** (il 16 è domenica), con la possibilità, naturalmente, di pagare l'intero importo direttamente con la prima rata di giugno. Sarà tuttavia necessario, attendere ulteriori istruzioni dall' Agenzia delle Entrate.



| Date per il versamento |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Prima rata             | Entro 18 giugno 2012      |
| Seconda rata           | Entro il 17 dicembre 2012 |

## 14.4 - Le detrazioni per l'abitazione principale

### 14.4.1 - La detrazione fissa

Con riferimento all'abitazione principale, il comma 10 dell'articolo 13, stabilisce una franchigia/detrazione fissa di 200 euro (che potrà portare ad azzerare l'imposta, ma non far conseguire un credito). Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Questo significa che la detrazione va suddivisa tra i contitolari e la divisione avviene sulla base del numero dei soggetti passivi che abitano tale immobile, indipendentemente dalla quota di proprietà.

Si pensi ad esempio a due coniugi, il marito possiede il 75% dell'immobile e la moglie il 25%, mentre l'imposta viene calcolata in ragione delle quote di possesso, la detrazione sarà suddivisa in parti uguali, quindi, essendo di 200 euro, la detrazione sarà di 100 euro ciascuno.

### 14.4.2 - Le detrazioni per i figli

Alle detrazione base di 200 euro prevista dal comma 10 del articolo 13, per gli anni 2012 e 2013, è prevista una **maggiorazione di 50 euro** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

Il limite di 400 euro è previsto per la detrazione aggiuntiva; perciò la detrazione complessiva può arrivare sino a 600 euro.

E' richiesto che i figli siano conviventi e abbiano la residenza nell'immobile, ma non è richiesto che siano fiscalmente a carico del contribuente.

**Le detrazioni**

È prevista una **detrazione fissa di 200 euro** per ogni abitazione principale, con possibilità di maggiorazione di **50 euro** per ogni figlio di età non superiore a **26 anni**, che abbia residenza e dimora nell'abitazione principale.

**Tale maggiorazione (per il figli) può arrivare fino a 400 euro.**

**14.4.3 - Altre detrazioni**

Il comma 10 dell'articolo 13 del decreto prevede anche l'applicazione della detrazione, alle unità immobiliari, appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (art.8, comma 4, D.Lgs. n.504/92).

Viene prevista l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione, per il **coniuge separato o divorziato**, non assegnatario della casa coniugale.

**14.5 - I poteri dei Comuni**

L'importo della detrazione, può essere elevato da ciascun comune con proprio regolamento fino a concorrenza dell'imposta dovuta e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Per evitare che il beneficio per i residenti vada a gravare sui possessori delle seconde case, è previsto che in caso di incremento della detrazione, non possa essere introdotta un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

I Comuni possono prevedere l'applicazione dell'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione, se prevista, per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art.3, comma 56, della L. 662/96).

Non è stata espressamente prevista l'assimilazione ad abitazione principale, l'abitazione concessa in uso gratuito ai familiari, fattispecie che non si è dimostrata semplice da gestire, visto che i Comuni dovevano definire il tipo ed il grado di parentela.

## 14.6 - I fabbricati rurali

Un'importante novità che differenzia l'IMU dall'ICI, è quella riguardante il trattamento dei fabbricati rurali. Infatti, mentre detti fabbricati fino al 2011 erano esenti dal tributo, dal 2012 contribuiranno ad alimentare le casse del Comune e dell'Erario. Questa conseguenza è un'espressa scelta del legislatore, che ha abrogato il comma 1-bis dell'articolo 23 del Decreto Legge 30 dicembre 2008 n. 207 convertito dalla Legge 27 febbraio 2009 n. 14.

Il comma 8 dell'art. 13 del Decreto "Monti", prevede un'aliquota ridotta allo 0,2% in favore di **quei fabbricati rurali ad uso strumentale**, di cui all'articolo 9 comma 3-bis del D.L. 557/1993, con facoltà dei Comuni di ridurre la misura del prelievo fino allo 0,1%.

|                                    |                                    |   |
|------------------------------------|------------------------------------|---|
| <b>Immobili rurali strumentali</b> | <b>0,2%</b>                        |   |
|                                    | Variazione Minima<br><b>- 0,1%</b> | - |

Non vi è, invece, nessuna specifica regolamentazione per i fabbricati rurali a destinazione abitativa; questi saranno tassati come tutti gli altri fabbricati a destinazione abitativa con le deduzioni previste per l'abitazione principale se si verifica tale destinazione.

Con riferimento ai fabbricati rurali è stata, invece, disposta la loro obbligatoria iscrizione al catasto dei fabbricati entro il 30 novembre 2012; i possessori di tali immobili dovranno presentare richiesta di accatastamento tramite DOCFA. Tali immobili sono comunque imponibili dal **1° gennaio 2012**, occorrerà pertanto calcolare l'imposta per l'acconto 2012 attraverso una rendita presunta ed in seguito il comune si occuperà di definire il conguaglio, una volta che sarà attribuita la rendita definitiva.


La Manovra "Salva Italia" ha fatto sparire la riapertura dei termini previsti dal Decreto Sviluppo (D.L. 70/2011) per presentare la richiesta di accatastamento per i fabbricati rurali nelle categorie A/6 e D/10 (rispettivamente per le abitazione e le costruzioni strumentali), attraverso una presentazione di una istanza con autocertificazione. **Tale termine, tuttavia, è stato prorogato al 31 marzo 2012 del Decreto Milleproroghe (D.L. 210/2011) di fine anno.**

Per le abitazioni rurali prive di una rendita autonoma, la base imponibile sarà calcolata prendendo come riferimento la rendita di unità immobiliari simili.

**In tal caso:**

- L'IMU sarà considerata a titolo di acconto ed il conguaglio sarà fatto solo al momento dell'attribuzione della rendita catastale;
- L'abitazione dovrà essere iscritta al catasto fabbricati, con attribuzione di rendita, **entro il 30 novembre 2012.**

**Stretta su fabbricati rurali**



**14.7 - L'IMU sui fabbricati Esteri**

L'articolo 19 del Decreto introduce con i commi 13,14,15,e 16, con decorrenza dal periodo d'imposta 2011, **un prelievo sul valore degli immobili situati all'estero** a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nello Stato italiano.

In pratica dal 2011, le persone fisiche residenti in Italia, che possiedono immobili situati all'estero, dovranno versare un'imposta erariale dello **0,76%** (in questo caso non si tratta di IMU, ma di un tributo diverso).

In questo caso, il valore dell'immobile è costituito dal costo riportato nell'atto di acquisto o, in mancanza, **al valore di mercato** della zona in cui è situato l'immobile e il calcolo dell'IMU è uguale a quello dell'IMU sugli immobili diversi dall'abitazione principale.

È inoltre previsto che tale prelievo comunque avverrà fino a concorrenza del suo ammontare, ottenendo un **credito d'imposta** pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale; imposta versata nello Stato in cui è situato l'immobile, per

evitare che lo stesso immobile sia assoggettato ad un duplice prelievo patrimoniale.

#### **14.7.1 - Coinvolti tutti i residenti in Italia**

La disposizione è rivolta non solo agli italiani, bensì a tutti coloro che sono residenti in Italia, da ciò deriva che tutti gli stranieri che nel frattempo si sono stabilizzati nel nostro paese, magari conservando gli immobili di famiglia in quello di origine (*nella stragrande maggioranza dei casi acquistati o ricevuti in forza di capitali realizzati all'estero e dunque non derivanti da presunta evasione in Italia*), dovrebbero sottostare al nuovo prelievo.

### **14.8 - Il metodo di calcolo dell'IMU**

Per calcolare l'imposta da versare, prima di tutto bisogna individuare la rendita catastale, poi rivalutare la rendita, calcolare il valore catastale, calcolare l'imposta lorda, applicare eventualmente la detrazione.

#### *Individuazione della rendita catastale*

- La rendita può essere recuperata dall'atto di acquisto, dai vecchi bollettini ICI o dall' Agenzia del Territorio.

#### *Rivalutazione della rendita*

- Si deve moltiplicare la rendita per 1.05, ovvero la rivalutazione del 5% prevista dalla legge.

#### *Calcolo del valore catastale*

- Bisogna moltiplicare il risultato della rivalutazione per i moltiplicatori, ovvero i coefficienti maggiorati previsti dal Decreto 201/2011.

#### *Calcolo dell'imposta lorda*

- Applicare l'imposta prevista dal Comune

#### *Applicazione della detrazione (eventuale)*

- Per l'applicazione della detrazione bisogna sottrarre il risultato di 200 euro, più 50 euro per ogni figlio non superiore a 26 anni fino ad un massimo di 400 euro.

**14.8.1 - Esempi di calcolo dell'IMU**

**Esempio 1**

Considerata una famiglia che abita in una abitazione adibita a **prima casa**, con 3 figli (tutti inferiori a 26 anni)

- Consideriamo una rendita di € 1.500.
- La base imponibile 2012 con l'applicazione dei nuovi moltiplicatori sarà pari a:

$$\mathbf{\text{€ } 1.500 \times 5\% (\times 1.05) \times 160 = \text{€ } 252.000.}$$

- Le detrazioni sono pari a: 200 € (detrazione fissa) + (50X3) (3 figli) = 350

Considerata l'aliquota del 0,4% avremo:

$$\mathbf{\text{€ } 252.000 \times 0,4\% = 1.008 - \text{€ } 350 = \text{€ } 658,00}$$

**Esempio 2**

Considerato un immobile con rendita catastale di 1.000 euro, adibito a **prima casa**, di proprietà di una contribuente con un figlio a carico (inf. a 26 anni)

**Calcolo dell'IMU**

Base imponibile:

- **1.000 x 1,05** (rivalutazione) x **160** (coefficiente di maggiorazione) = 168.000 euro (base imponibile)

Imposta:

- **168.000 x 0,4%** (aliquota) = 672 euro (imposta lorda) - 200 euro (detrazione prima casa) - 50 euro (detrazione per figlio a carico) = 422 euro (imposta netta).

**Esempio 3**

Immobile cat. A/3, **non utilizzato come abitazione principale.**

- Rendita catastale: € 350,00;
- Percentuale di possesso: 100%;
- Il valore dell'immobile ai fini IMU è:

Base imponibile:

- **350,00 x 1,05** (rivalutazione) x **160** (moltiplicatore) = **58.800**
- **58.800 x 0.76%** (aliquota) = **€ 446,88** (imposta).

## **15. IL TRIBUTO COMUNALE SU TRIBUTI E SERVIZI**

*Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il cosiddetto Decreto Salva Italia, introduce, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e servizi, anche detto Res. Il tributo è dovuto dal possessore e da chi occupa o detiene, a qualsiasi titolo, l'immobile. La misura del tributo è rapportata alla superficie del locale o dell'area suscettibile di produrre rifiuti. Il pagamento può avvenire in 4 rate o in un'unica soluzione a giugno di ogni anno. Eventuali riduzioni ed esenzioni, nonché le modalità di dichiarazione e versamento del tributo in oggetto, sono affidate alle deliberazioni dei comuni. Il tributo in questione accorpa in sé anche la quota relativa ai servizi indivisibili comunali, come la manutenzione del manto stradale o l'illuminazione.*

## 15.1 – Premessa

Tra le tante novità introdotte, la Manovra Salva Italia, così è stato ribattezzato il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto la cosiddetta Res, ossia il tributo comunale sui rifiuti e servizi.

## 15.2 - La Res

La norma di riferimento nella Manovra Salva Italia è l'articolo 14, che fissa al 1° gennaio 2013 l'entrata in vigore della Res.



Nella Manovra Salva Italia si è stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

Il tributo in questione comprende:

- la quota relativa allo smaltimento dei rifiuti;
- la quota "servizi comunali indivisibili" che comprende la quota relativa alla sicurezza, illuminazione e gestione delle strade (cd. servizi indivisibili).

## 15.3 - I soggetti attivi e passivi

Prima di porre l'attenzione sui contenuti del Res, istituito dall'articolo 14 del D.L. 201/2011, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è bene individuare soggetti attivi e soggetti passivi del tributo comunale in questione.

**Soggetto attivo** dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile assoggettabile al tributo.

Chi sono i soggetti passivi?

Il comma 3 dell'articolo 14 prevede che il tributo in questione è dovuto da chiunque:

- ✓ possieda,
- ✓ occupi;
- ✓ detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.





Il tributo è dovuto anche da coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

### **15.4 - Esclusioni**

Sono escluse dalla tassazione:

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni;
- le aree comunali condominiali individuate ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile (scale, portoni di ingresso, portici, cortili, locali per la portineria e l'alloggio del portiere, per la lavanderia, il riscaldamento centrale, ascensori, pozzi, cisterne, ecc), che però non siano detenute o occupate in via esclusiva.

### **15.5 - L'uso dei locali inferiore a 6 mesi**

L'articolo 14 del D.L. 201/2011, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 prevede, inoltre, che in caso di utilizzi temporanei, con durata cioè non superiore ai 6 mesi nell'anno solare, il tributo in questione è dovuto solo da chi risulta possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

### **15.6 - Locali in multiproprietà**

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile anche del versamento del tributo, dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune, nonché per i locali ed aree scoperte di uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono comunque responsabili di tutti gli altri obblighi che derivano dal rapporto tributario che riguarda i locali e le aree in uso esclusivo.

***I soggetti della Res***

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Soggetto attivo</b>  | Comune in cui insiste la superficie degli immobili soggetti al tributo  |
| <b>Soggetti passivi</b> | Chiunque possessa, occupi o detenga, a qualunque titolo, il locale o l'area scoperta che sia suscettibile di produrre rifiuti |

### 15.7 - La misurazione della tariffa

La tariffa del tributo si commisura rapportandola all'anno solare, a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Si guarda, quindi, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti che vengono prodotte per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività che si svolgono.

La tariffa si compone da:

- una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti;
- una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.



Le quote della tariffa così rapportate assicurano la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio.

### 15.8 - La tariffa giornaliera

Per ciò che concerne il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali e aree pubbliche o di uso pubblico, con o senza autorizzazione, i comuni possono anche stabilire una tariffa giornaliera.



L'occupazione o detenzione temporanea si verifica quando si protrae per un periodo inferiore a 183 giorni nell'anno solare.

### 15.9 - La superficie dell'immobile

In riferimento alla determinazione della superficie dell'immobile che risulta soggetta al tributo, l'articolo 14 del D.L. n. 201/11 fa delle distinzioni precise.

|  |   |
|--|---|
| Immobili a destinazione ordinaria iscritti o ascrivibili nel catasto edilizio urbano | La superficie assoggettabile al tributo è dell'80% della superficie catastale   |
| Immobili già denunciati, ma con superficie inferiore all'80%                         | I comuni provvedono a modificare tale superficie, comunicandolo agli interessati, mediante un incrocio della toponomastica e dei dati dell'Agenzia del Territorio |
| Per tutti gli altri immobili   | La superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile   |



Se dovessero mancare gli elementi per poter individuare e stabilire la superficie catastale, sono gli intestatari catastali che provvedono, ad istanza del Comune, a presentare all'Agenzia del Territorio, ufficio provinciale, la planimetria catastale dell'immobile.

### 15.10 - La maggiorazione della tariffa

Vengono individuate, inoltre, delle maggiorazioni della tariffa pari a 0,30 euro per metro quadro. Tuttavia i comuni possono anche decidere di aumentare tale maggiorazione fino a 0,40, rapportando tale maggiorazione al tipo di immobile e alla zona dove si trovi.



La finalità precipua è coprire i costi relativi ai servizi indivisibili comunali.

### 15.11 - La riduzione della tariffa

La disposizione di riferimento sul nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi, che ricordiamo entrerà in vigore dal 1° gennaio 2013, prevede oltre alle maggiorazioni della tariffa, anche delle riduzioni in una misura massima del 30%. Specifici sono i casi in cui è il comune che decide sulla riduzione.

Questi casi di riduzione della tariffa riguardano:

- le abitazioni con un solo occupante;
- le abitazioni tenute per uso stagionale o uso limitato e discontinuo;
- i locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all'anno, all'estero;
- i fabbricati rurali ad uso abitativo.

### 15.12 - Rinvio ai Comuni

L'articolo 14 del D.L. 201/11 convertito in Legge n. 214 del 2011, rinvia comunque ad apposite deliberazioni comunali per stabilire l'applicazione della Res.

Le deliberazioni dei comuni possono avere ad oggetto quindi:

- ✓ la determinazione e classificazione delle categorie di attività che hanno un'omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;
- ✓ la disciplina in merito alle riduzioni ed esenzioni;

- ✓ l'individuazione di una categoria di rifiuti speciali a cui applicare eventuali percentuali di riduzione;
- ✓ i termini entro cui presentare la dichiarazione e i termini di versamento del tributo.

### **15.13 - Dichiarazione e versamento del tributo**

Per ciò che concerne i termini della presentazione della dichiarazione, i soggetti passivi del tributo devono sottostare ai termini che saranno individuati dai singoli comuni, che tengono conto della data di inizio del possesso, occupazione o detenzione dell'immobile assoggettabile alla Res.

Si precisa che la dichiarazione va redatta sul modello che mette a disposizione il comune ed ha effetto anche per gli anni seguenti, sempre che non si verifichino modifiche dei dati dichiarati per i quali conseguirebbe un diverso ammontare.

Il tributo va versato al comune, in 4 rate, con scadenze precise nei mesi di:

- ✓ gennaio, aprile, luglio e ottobre.

Il versamento avviene con bollettino di c/c postale, ovvero con modello di pagamento unificato, anche se è possibile il pagamento in un'unica soluzione entro il mese di giugno di ogni anno.

### **15.14 - Le sanzioni**

In ultimo, la disposizione di riferimento per il tributo comunale sui rifiuti e servizi, si sofferma a disciplinare il trattamento sanzionatorio in caso di omesso o insufficiente versamento del tributo, ovvero in caso di omessa presentazione della dichiarazione.

#### *Le sanzioni*

|  |  |
|--|--|
| <b>Omesso o insufficiente versamento del tributo</b>   | Sanzione del 30% dell'importo non versato                            |
| <b>Infedele dichiarazione</b>  | Sanzione dal 50 al 100% del tributo non versato (minimo di 50 euro)  |
| <b>Omessa presentazione della dichiarazione</b>  | Sanzione dal 100 al 200% del tributo non versato (minimo di 50 euro) |
| <b>Mancata, incompleta o infedele risposta al questionario inviato al contribuente entro 60 giorni</b> | Sanzione da 100 a 500 euro   |

## 16. AUMENTO ACCISE SUI CARBURANTI

*L'art. 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (alias "Manovra Monti" o di "Natale"), recante "Disposizioni in materia di accise", ha fissato le aliquote di accisa, per la benzina e la benzina con piombo, ad euro 704,20 per mille litri; per il gasolio usato come carburante, ad euro 593,20 per mille litri; per i gas di petrolio liquefatti usati come carburante (Gpl) ad euro 267,77, per mille chilogrammi; per il gas naturale per autotrazione, ad euro 0,00331 per metro cubo.*

*Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, sono fissate, rispettivamente, ad euro 704,70 per mille litri e ad euro 593,70 per mille litri.*

## 16.1 - Premessa

L'entrata in vigore del Decreto "Salva Italia", D.L. 201/2011, successivamente convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha generato un incisivo aumento dei prezzi dei carburanti.

Gli incrementi sono stati determinati in coerenza con i recenti orientamenti dell'Unione Europea, contenuti nella proposta di Direttiva del Consiglio recante modifica della Direttiva 2003/96/CE, relativamente al riavvicinamento delle aliquote di accisa della benzina e del gasolio usato come carburante.

Ma vediamo più nel dettaglio i termini e la portata dell'intervento del Governo, su un settore che incide, inevitabilmente, sul budget di tutti noi italiani (o quasi).



*Le associazioni dei consumatori hanno calcolato che per ogni famiglia, l'aumento del prezzo dei carburanti comporterà un esborso medio di 120 euro l'anno. Quanto all'impatto della Manovra Monti sulle famiglie, si calcola che questo sarà pari a 2.895 euro l'anno.*

## 16.2 - Aumento aliquote di accisa: art. 15, comma 1 e 2, D.L. n. 201/2011

L'art. 15 della Legge n. 214/2011, recante "Disposizioni in materia di accise", a decorrere dal 7 dicembre 2011, ovvero dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011, ha fissato le aliquote di accisa nelle misure sotto indicate:

- per benzina e benzina con piombo, di euro 704,20 per mille litri;
- per gasolio usato come carburante, di euro 593,20 per mille litri;
- per gas di petrolio liquefatti usati come carburante (Gpl) di euro 267,77, per mille chilogrammi;
- per gas naturale per autotrazione, di euro 0,00331 per metro cubo.

A decorrere, poi, dal 1° gennaio 2013, le aliquote di accisa sono fissate:

- sulla benzina e sulla benzina senza piombo, ad euro 704,70 per mille litri;
- sul gasolio ad euro 593,70 per mille litri.

| Articolo 15 del Decreto Legge 201/2011<br>"Disposizioni in materia di accise" |   |
|---|---|
| <b>dal 7 dicembre<br/>2011</b>  | Aumento aliquote accisa sui carburanti.<br>Le aliquote sono state fissate: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>euro 704,20</b> per mille litri, sulla benzina e benzina con piombo;</li> <li>○ <b>euro 593,20</b> per mille litri, sul gasolio usato come carburante</li> <li>○ <b>euro 267,77</b> per mille chilogrammi, sul Gpl</li> <li>○ <b>euro 0,00331</b> per metro cubo, sul gas naturale per autotrazione</li> </ul> |
| <b>dal 1° gennaio<br/>2011</b>  | Aliquote accisa fissate a: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>euro 704,70</b> per mille litri, sulla benzina e benzina senza piombo</li> <li>○ <b>euro 593,70</b> per mille litri sul gasolio</li> </ul>   |

#### 16.2.1 - Incremento

A conti fatti, le aliquote su benzina e gasolio, hanno subito un incremento pari, rispettivamente, ad euro 8,2 ed 11,2 centesimi di euro al litro.

Se a tali aumenti si aggiunge l'Iva al 21%, l'aumento complessivo si attesta:

- ◆ sui circa 10 centesimi al litro per la benzina;
- ◆ sui 13,6 centesimi al litro sul gasolio usato come carburante.

| Le variazioni in sintesi             |                                      |                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Accise<br>prima<br>del D.L. 201/2011 | Accise<br>dopo<br>il 6 dicembre 2011 | Aumento         |
| ▶ Benzina 0,622                      | ▶ Benzina 0,704                      | ▶ Benzina 0,082 |
| ▶ Diesel 0,481                       | ▶ Diesel 0,593                       | ▶ Diesel 0,112  |

#### Ennesimo aumento

A ben vedere, il provvedimento sui carburanti del Governo Monti è il quinto rincaro varato nel giro di pochi mesi.

Inoltre, l'effetto dell'aumento di IVA e accise ricadrà anche sui beni di prima necessità, come i generi alimentari.

#### Art. 15 comma 3 D.L. 201/2011

Agli aumenti di accisa sulle **benzine**, disposti dai commi 1, lettera a), e 2, dell'art. 15, D.L. 201/2011, **non si applica** l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che:

- ◆ l'operatività di eventuali aumenti erariali per l'accisa sulla benzina per autotrazione è limitata, nei territori delle regioni a statuto ordinario, alla

differenza esistente rispetto all'aliquota in atto della citata imposta regionale, ove vigente.

### 16.2.2 – Esenzioni e rimborso

Si segnala, poi, che gli aumenti non toccheranno taluni soggetti tassativamente individuati dalla legge.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 15 del Decreto Monti risultano esclusi, dall'incremento delle accise sul gasolio utilizzato quale carburante:

- gli esercenti attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
- gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto pubblico locale;
- le imprese esercenti servizi di competenza statale, regionale e locale per l'attività di trasporto pubblico locale;
- gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Art. 15  
comma 4  
D.L. 201/2011

Infatti, il maggior onere conseguente agli aumenti dell'aliquota di accisa sul **gasolio** usato come carburante, disposti dai commi 1, lettera b), e 2, dell'art. 15, D.L. 201/2011 **è rimborsato** con le modalità previste **dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo**, del Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 26:

- nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del Decreto Legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2002, n. 16.



*Come noto, l'accisa è un'imposta sulla fabbricazione e vendita di prodotti di consumo. Il termine deriva dal latino accensare, che significa "tassare". È un tributo indiretto che colpisce singole produzioni e singoli consumi.*

*In Italia le accise più importanti sono quelle relative ai prodotti energetici (precedentemente limitati solo agli oli minerali derivati dal petrolio), all'energia elettrica, agli alcolici e ai tabacchi.*

*L'accisa è un'imposta che grava sulla quantità dei beni prodotti, a differenza dell'IVA che incide sul valore. Mentre l'IVA è espressa in percentuale del valore del prodotto, l'accisa si esprime in termini di aliquote che sono rapportate all'unità di misura del prodotto.*

*Sull'acquisto dei carburanti gravano un insieme di accise, istituite nel corso degli anni allo scopo di finanziare diverse emergenze.*

*Alcune di esse, però, risultano a dir poco anacronistiche (la meno recente prevede tuttora il finanziamento della guerra di Etiopia del 1935).*

*L'elenco completo comprende le seguenti accise:*

- ✓ 1,90 lire per il finanziamento della guerra di Etiopia del 1935;
- ✓ 14 lire per il finanziamento della crisi di Suez del 1956;
- ✓ 10 lire per il finanziamento del disastro del Vajont del 1963;
- ✓ 10 lire per il finanziamento dell'alluvione di Firenze del 1966;
- ✓ 10 lire per il finanziamento del terremoto del Belice del 1968;
- ✓ 99 lire per il finanziamento del terremoto del Friuli del 1976;
- ✓ 75 lire per il finanziamento del terremoto dell'Irpinia del 1980;
- ✓ 205 lire per il finanziamento della guerra del Libano del 1983;
- ✓ 22 lire per il finanziamento della missione UNMIBH in Bosnia Erzegovina del 1996;
- ✓ 0,020 Euro per il rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri del 2004;
- ✓ 0,0073 Euro in attuazione del Decreto Legge 34/11 per il finanziamento della manutenzione e la conservazione dei beni culturali, di enti ed istituzioni culturali;
- ✓ 0,040 Euro per far fronte all'emergenza immigrati dovuta alla crisi libica del 2011, ai sensi della Legge 225/92;
- ✓ 0,0089 per far fronte all'alluvione in Liguria ed in Toscana del novembre 2011;

## **17. TASSAZIONE BENI DI LUSO**

*Tra le misure previste per il risanamento dei conti pubblici, il Governo ha introdotto la tassazione di quei beni considerati di lusso, come auto di grossa cilindrata, barche e aeromobili privati. Se da una parte, quindi, si ritorna a parlare di addizionale erariale sulle auto potenti, dall'altra si introduce la tassa sul posto barca che viene commisurato ai metri di lunghezza dell'unità da diporto. Colpiti anche gli aeromobili privati ove la tassazione si rapporta al peso massimo al decollo del velivolo.*

## 17.1 – Premessa

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto la tassazione di quei beni comunemente definiti di lusso, ossia auto, posto barca e aeromobili privati. Entriamo nel dettaglio.

## 17.2. Il bollo sulle auto nella Manovra di luglio

Partendo dal superbollo sulle auto, già il D.L. 98/11 convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111, all'articolo 23, comma 21 ha introdotto l'addizionale erariale per le autovetture e autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore ai 225 kw, dove la misura dell'addizionale è pari a 10 euro in più per ogni kw superiore alla soglia poc'anzi indicata.

## 17.3 - Il bollo sulle auto nella manovra Monti

Nella Manovra del governo Monti si è intervenuto sull'addizionale in questione, riducendo la potenza delle auto da prendere come riferimento per applicare l'addizionale erariale: non più 225 kw, bensì 185.

Superata questa soglia si pagheranno 20 euro in più per ogni kw superiore.

Alla riduzione della potenza della vettura si affianca un incremento dell'addizionale erariale.

## 17.4 - L'articolo 16 del D.L. 201/11

La norma di riferimento nel D.L. n. 201/11 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 è l'articolo 16, intitolato "Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei".

La norma prevede proprio che al comma 21 dell'articolo 23 del D.L. 98/11 convertito in Legge n. 111 del 2011, dopo il primo periodo è inserito il seguente: *"A partire dall'anno 2012, l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 kw".*



L'addizionale erariale in questione, entra in vigore dal 2012.

## 17.5 - Le due addizionali erariali sulle auto

Pare opportuno a questo punto, soffermarsi nell'evidenziare il rapporto che sussiste tra vecchio e nuovo superbollo sulle auto, così come individuato dal D.L. 98/11 prima e dal D.L. 201/11 ora.

Il superbollo del D.L. 98/11 e quello introdotto dalla manovra Monti debbono essere considerate come due obbligazioni a sé stanti. In riferimento al primo, l'Agenzia delle Entrate e un Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 7 ottobre scorso, avevano già sottolineato come il versamento doveva avvenire mediante il modello F24 con elementi identificativi, entro il 10 novembre scorso, da chi però alla data del 6 luglio 2011, risultasse proprietario, usufruttario dell'autovettura sottoposta al superbollo.

Per chi invece risulta proprietario dell'auto dopo il 7 luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, il superbollo introdotto dal D.L. 98/11 è dovuto entro il 31 gennaio 2012. Il superbollo della Manovra Monti, invece, è entrato in vigore dal 1° gennaio 2012 e va versato entro lo stesso termine per il pagamento del bollo ordinario.

| <b>Superbollo auto D.L. 98/11</b>  | <b>Superbollo auto D.L. 201/11</b>   |
|--|--|
| <p>Versamento entro il 10.11.2011 da chi al 6 luglio 2011 risultava proprietario, usufruttario del veicolo:</p> <p>Per chi invece risulta proprietario o usufruttario dal 7 luglio 2011 il versamento può avvenire entro il 31.01.2012</p> | <p>Entrata in vigore dal 1° gennaio 2012.</p> <p>Versamento con il bollo ordinario</p> |



Essendo due prelievi diversi, il pagamento dell'uno non comporta la possibilità di scomputo dall'altro.

## 17.6 – Riduzioni

Se il nuovo superbollo della Manovra Salva Italia si caratterizza per essere più austero rispetto a quello previsto dalla manovra di luglio, il D.L. 201/11 prevede delle riduzioni dell'addizionale in questione, che sono rapportate all'anno di costruzione del veicolo.

|  |   |
|--|---|
| Riduzione del 60 per cento dell'intero ammontare | Trascorsi 5 anni dalla data di costruzione dell'auto  |
| Riduzione del 30%                                | Trascorsi 10 anni dalla data di costruzione dell'auto |
| Riduzione del 15%                                | Trascorsi 15 anni dalla data di costruzione dell'auto |



Non è più dovuta l'addizionale, invece, in caso siano trascorsi 20 anni.

Ma tra i beni di lusso sottoposti alla manovra di Monti, non ci sono solo auto, ma anche barche e aeromobili.

### 17.7 - L'imposta sulle unità da diporto

Viene stabilito che dal 1° maggio 2012, le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, in misure specifiche.

### 17.8 - La misura della tassa

La misura della tassa è rapportata ai metri di lunghezza dell'unità da diporto.

| <b>Tassa annuale di stazionamento per unità da diporto</b>     |
|--|
| Unità con scafo di lunghezza da 10,01 a 12 metri: 5,00 euro    |
| Unità con scafo di lunghezza da 12,01 a 14 metri: 8,00 euro    |
| Unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri: 10,00 euro   |
| Unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 24 metri: 30,00 euro   |
| Unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri: 90,00 euro   |
| Unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri: 207,00 euro  |
| Unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri: 372,00 euro  |
| Unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri: 521,00 euro  |
| Unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri: 703,00 euro |



La tassa è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate solo dai proprietari residenti, come propri mezzi ordinari di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella laguna di Venezia. La stessa tassa invece non si applica alle unità in proprietà o in uso allo Stato ed

altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purchè questi rechino l'indicazione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti, nonché alle unità che si trovino in un'area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio. Esenzioni sono previste per le unità da diporto usate e possedute da enti e associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.

## 17.9 - Chi paga l'imposta

A pagare l'imposta sullo stazionamento in porti delle unità da diporto in oggetto sono:

- Proprietari;
- Usufruttari;
- acquirenti con patto di riservato dominio;
- utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.



Si rinvia comunque ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, per stabilire le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell'unità da diporto e delle informazioni necessarie all'attività di controllo.

## 17.10 - I pagamenti e la ricevuta

I pagamenti possono essere eseguiti anche con moneta elettronica, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La ricevuta di pagamento, anche rilasciata in modalità elettronica, della tassa annuale di stazionamento, deve essere esibita dal comandante dell'unità da diporto all'Agenzia delle Dogane, ovvero all'impianto di distribuzione di carburante, per l'annotazione nei registri di carico e scarico e di controlli a posteriori, consentendo così l'uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.



Sono le Capitanerie di Porto, insieme alle forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, a vigilare sul corretto funzionamento degli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'articolo 16 ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate competente territorialmente.

### 17.11 - Le riduzioni

Come per il superbollo sulle auto, anche la tassa di stazionamento delle unità da diporto subisce delle riduzioni rapportate anche qui all'anno di costruzione della barca.

|   |   |
|---|---|
| Riduzione del 15% dell'intero ammontare | Trascorsi 5 anni dalla data di costruzione dell'unità da diporto  |
| Riduzione del 30% dell'intero ammontare | Trascorsi 10 anni dalla data di costruzione dell'unità da diporto |
| Riduzione del 45% dell'intero ammontare | Trascorsi 15 anni dalla data di costruzione dell'unità da diporto |

### 17.12 - Le sanzioni

Per ciò che riguarda il trattamento sanzionatorio, il comma 10 dell'articolo 16 prevede che:

- in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200% al 300% dell'importo non versato, oltre all'importo della tassa dovuta.

### 17.13 - L'imposta sugli aeromobili privati

Infine per gli aeromobili privati, la Manovra ribattezzata Salva Italia, istituisce l'imposta erariale, con cadenza annuale, che ha come riferimento il peso massimo del velivolo al decollo.

Le misure dell'imposta in questione sono evidenziate nella tabella sottostante.

#### *Imposta erariale sui velivoli*

| Peso massimo al decollo | Imposta annuale |
|-------------------------|-----------------|
| Fino a 1000kg           | 1,50 euro al kg |
| Fino a 2000kg           | 2,45 euro al kg |
| Fino a 4000kg           | 4,25 euro al kg |
| Fino a 6000kg           | 5,75 euro al kg |
| Fino a 8000kg           | 6,65 euro al kg |
| Fino a 10000kg          | 7,10 euro al kg |
| Oltre 10000kg           | 7,55 euro al kg |

Misure diverse invece per gli elicotteri, alianti e motoalianti.

Risulta così che:

- ✓ per gli elicotteri, l'imposta dovuta è pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso;
- ✓ mentre per alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, l'imposta ha la misura fissa di 450 euro.

### **17.14 - Destinatari dell'imposta**

L'imposta in questione è dovuta da chi risulta, dai pubblici registri come :

- proprietario;
- usufruttario;
- acquirente con patto di riservato dominio;
- ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'aeromobile.

### **17.15 - Quando si corrisponde**

Essa è corrisposta all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità, in relazione all'intero periodo di validità del certificato stesso.



Se il certificato ha valore inferiore ad 1 anno, l'imposta è dovuta nella misura di 1/12 degli importi, indicati per ogni mese di validità.

### **17.16 - Certificato di aeronavigabilità**

In riferimento al certificato di aeronavigabilità, il comma 13 dell'articolo 16 del D.L. 201/11 convertito in Legge n. 214/11, prevede che:

- per gli aeromobili con certificato di revisione dell'aeronavigabilità in corso di validità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta deve essere versata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore, in misura pari a 1/12 degli importi individuati per ogni mese da quello in corso alla predetta data, sino al mese in cui scade la validità del certificato;
- entro lo stesso termine deve essere poi pagata l'imposta relativa agli aeromobili, per i quali il rilascio o il rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità avviene nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore del Decreto e il 31 gennaio 2012.



## **18. CANONE RAI SPECIALE: OBBLIGO IN DICHIARAZIONE**

*L'articolo 17, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Manovra "Monti") reca disposizioni volte ad arginare l'evasione della tassa di possesso di apparecchiature radio – televisive, da parte di imprese e società, imponendo loro di indicare in dichiarazione dei redditi, il pagamento del cosiddetto canone Rai speciale.*

## 18.1 - Premessa

Le imprese e le società dovranno indicare i dati relativi all'abbonamento alla Rai - Radio Televisione italiana, nella dichiarazione dei redditi.

Lo prevede la Manovra "Monti".

La ragione che ha guidato l'intervento del legislatore è quella di verificare in maniera più rapida e puntuale il pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale, da parte di aziende e società.



*Il **canone Rai speciale**, costituisce la tipologia di canone dovuto da chi detiene uno o più apparecchi adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio o tv fuori dall'ambito familiare, o che li impieghi a scopo di lucro diretto o indiretto (R.D.L. 21/02/1938 n.246 e D.L.Lt. 21/12/1944 n.458).*

*L'abbonamento speciale **ha validità limitata all'indirizzo per cui è stipulato**, indicato nel libretto di iscrizione; pertanto, chi detenga più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive, in sedi diverse, dovrà stipulare un abbonamento per ciascuna di esse [è il caso, ad esempio, delle catene alberghiere, o delle filiali di banca] (R.D.L. 21/02/1938 n.246). L'abbonamento speciale è **strettamente personale**: in caso di cessione degli apparecchi o di cessione o cessazione dell'attività. (R.D.L. 21/02/1938 n.246 e D.L.C.P.S. 31/12/1947 n. 1542).*

## 18.2 - Obbligo in dichiarazione

L'art. 17, del Decreto "Salva Italia", ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 prevede che le imprese e le società, nella relativa dichiarazione dei redditi, saranno tenute:

- ad indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione la categoria di appartenenza, ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, nonché gli altri elementi che saranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale.

| Art. 17 D.L. del 6 dicembre 2011, n. 201 |   |
|--|---|
| <b>Obbligo</b>                           | ▶ indicare in dichiarazione il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione la categoria di appartenenza  |
| <b>Soggetti interessati</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ alberghi, pensioni e locande</li> <li>▶ residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici</li> <li>▶ campeggi</li> <li>▶ affittacamere</li> <li>▶ esercizi pubblici</li> <li>▶ navi</li> <li>▶ aerei in servizio pubblico</li> <li>▶ ospedali, cliniche e case di cura</li> <li>▶ uffici (es. Banche)</li> </ul> |

### 18.2.1 – Recupero canoni evasi

Come anticipato, l'obiettivo del Governo è quello di migliorare il recupero dell'evasione del canone, che, secondo i dati diffusi dal Codacons, è stimata nel 27% per le famiglie e in oltre il 90% per quanto riguarda il canone speciale.

### 18.2.2 – Importi canoni speciali per l'anno 2012

| Importi dei canoni speciali alla TV e alla RADIO per l'anno 2012<br>(Canone + IVA 4%) * Dati RAI  |                                  |                                     |                                      |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari a o superiore a cento:   |                                  |                                     |                                      |
| Canone:   | <b>Annuale<br/>Euro 6.696,32</b> | <b>Semestrale<br/>Euro 3.416,48</b> | <b>Trimestrale<br/>Euro 1.776,56</b> |
| di cui IVA:   | Euro 257,97                      | Euro 131,40                         | Euro 68,33                           |
| B) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso:  |                                  |                                     |                                      |
| Canone:   | <b>Annuale<br/>Euro 2.008,91</b> | <b>Semestrale<br/>Euro 1.024,95</b> | <b>Trimestrale<br/>Euro 532,98</b>   |
| di cui IVA:   | Euro 77,27                       | Euro 39,42                          | Euro 68,33                           |
| C) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari: |                                  |                                     |                                      |

|  |                                 |                                   |                                    |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Canone:  | <b>Annuale<br/>Euro 1004,44</b> | <b>Semestrale<br/>Euro 512,47</b> | <b>Trimestrale<br/>Euro 266,49</b> |
| di cui IVA:  | Euro 38,63                      | Euro 19,71                        | Euro 10,25                         |
| D) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pavi o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici:            |                                 |                                   |                                    |
| Canone:  | <b>Annuale<br/>Euro 401,76</b>  | <b>Semestrale<br/>Euro 204,97</b> | <b>Trimestrale<br/>Euro 106,59</b> |
| di cui IVA:  | Euro 15,45                      | Euro 7,88                         | Euro 4,10                          |
| E) strutture ricettive (*) di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della Legge 2 dicembre 1951, n 1571, come modificata dalla Legge del 28 dicembre 1989, n. 421: |                                 |                                   |                                    |
| Canone:  | <b>Annuale<br/>Euro 200,91</b>  | <b>Semestrale<br/>Euro 102,50</b> | <b>Trimestrale<br/>Euro 53,30</b>  |
| di cui IVA:  | Euro 7,73                       | Euro 3,94                         | Euro 2,05                          |
| (*) sono: Alberghi, Motels, Villaggi-albergo, Residenze turistico-alberghiere, ecc. (DPCM 13/09/2002)  |                                 |                                   |                                    |
| <p>Importi dei canoni speciali alla RADIO per l'anno 2011<br/>(Canone + IVA 4%)</p> <p>Il canone è stato unificato per tutte le tipologie e categorie.</p>   |                                 |                                   |                                    |
| Canone:  | <b>Annuale<br/>Euro 29,54</b>   | <b>Semestrale<br/>Euro 15,07</b>  | <b>Trimestrale<br/>Euro 7,84</b>   |
| di cui IVA:  | Euro 1,14                       | Euro 0,58                         | Euro 0,30                          |
| <i>PER LA DETENZIONE DI APPARECCHI NEI CINEMA, CINEMA-TEATRI E IN LOCALI A QUESTI ASSIMILABILI, OLTRE AL CANONE BASE E' DOVUTA UNA MAGGIORAZIONE PER POSTO.</i>  |                                 |                                   |                                    |

### 18.3 – Funzione dell'imposta: contributo a un servizio per la comunità

#### Canone Rai è un'imposta

Come noto, il canone Rai è a tutti gli effetti un'imposta.

Quindi, chiamare il canone "abbonamento" non deve trarre in inganno: si tratta in realtà di un'imposta sul possesso del televisore risalente al 1938 (Regio Decreto n. 246 del 21 febbraio 1938, articolo 1).

Peraltro, oltre all'Italia, ci sono altri 13 Paesi dell'U.E. nei quali i cittadini pagano il canone: Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Finlandia, Francia, Regno Unito, Irlanda, Malta, Polonia, Svezia, Slovenia e Slovacchia.

Si segnala, infine, che la Corte di Giustizia Europea ha avuto l'occasione di chiarire che tale imposta è dovuta:

- ➡ **per il solo fatto di possedere una televisione** e la tassa non viene pagata in cambio della ricezione di un canale particolare ma **è un contributo a un servizio per la comunità.**

## **19. LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI E FARMACI**

*Nella Manovra Salva Italia, tra le varie misure introdotte per il rilancio dell'economia, il Governo ha introdotto la liberalizzazione degli orari di apertura e di chiusura dei negozi, ubicati in qualsiasi città, senza più limiti turistici o artistici, come previsto nella Manovra di Ferragosto. L'apertura al libero mercato si estende al settore farmaceutico, per cui nei comuni con più di 12.500 abitanti, nelle parafarmacie e nei corner della grande distribuzione organizzata, possono essere venduti farmaci di fascia C, ma solo quelli senza obbligo di ricetta. La strada della liberalizzazione delle attività economiche, viene ora tracciata dal Governo e prevede l'abolizione del divieto di esercizi fuori da una certa area geografica o in più sedi e dell'imposizione di prezzi minimi.*

### **19.1 – Premessa**

La Manovra Salva Italia, il D.L. n. 201/11 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha realizzato quello che la manovra estiva 2011 aveva previsto inizialmente, ossia la liberalizzazione degli orari di apertura e di chiusura dei negozi e delle attività commerciali, senza più limiti o vincoli riferiti alle località turistiche e città d'arte.

### **19.2 - La liberalizzazione nel D.L. 98/11**

La norma di riferimento è l'articolo 31 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 che ricalca la stessa strada, come accennato poc'anzi, tracciata a suo tempo dalla manovra correttiva 2011, il D.L. 98/11 convertito in Legge n. 111 del 2011, ma solo nel testo originario. La proposta di liberalizzare l'orario di apertura e chiusura dei negozi e attività commerciali, per 365 giorni all'anno, in qualunque città si trovino, però in sede di conversione in legge del D.L. 98/11, non era andato a buon fine.

### **19.3 - La liberalizzazione nel D.L. 138/11**

Anche la successiva Manovra di Ferragosto, il D.L. 138/11 aveva riproposto la possibilità di apertura no stop dei negozi e attività commerciali, bloccata in sede di conversione in Legge n. 148/11 del D.L. 138/11, la Manovra di Ferragosto. Alla fine nella manovra in questione si era riconfermata la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura solo per quei negozi e quelle attività commerciali ubicate in località turistiche e città d'arte, così individuati in appositi elenchi regionali.

### **19.4 - Liberalizzazione nel D.L. 201/11**

Con la Manovra Salva Italia, il D.L. 201/11 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, con colpo di spugna ha cancellato quei vincoli alla liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi, in merito all'ubicazione nelle città d'arte o nei comuni turistici.

Allo stato attuale viene previsto, ora, che tutti i negozi e le attività commerciali, ubicati in qualsiasi città o località, di qualsiasi regione italiana, possano decidere liberamente di tenere aperti 24 ore su 24, anche nei giorni festivi, come Natale,

Capodanno, Pasqua e altre festività. Una libera scelta rimessa agli stessi esercenti degli esercizi commerciali.



Il principio a cui è improntata la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura ha una matrice comunitaria, poiché la concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituiscono principi generali dell'ordinamento nazionale, insieme alla libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio senza contingenti limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali e l'ambiente urbano.

### 19.5 - I regolamenti comunali

Saranno appositi regolamenti comunali che dovranno decretare la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi, regolamenti comunali che devono essere approvati entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Manovra Salva Italia.

### 19.6 - Liberalizzazione farmaci di fascia C senza obbligo di ricetta

Il capitolo sulle liberalizzazioni nella Manovra di Monti si arricchisce di un'altra novità significativa, indicata all'articolo 32 del D.L. n. 201/11, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, la disposizione dedicata alle farmacie.

La norma in questione in verità più che alle farmacie vere e proprie è dedicata alla vendita dei farmaci di fascia C, ma solo quelli senza obbligo di ricetta, negli esercizi commerciali indicati al D.L. 233 del 2006, articolo 5 comma 1, ossia le parafarmacie, ubicate in comuni con popolazione superiore a 12.500 abitanti.



Farmaci di fascia C sono quelli che, pur soggetti a prescrizione medica, non comportano il rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale.

### 19.7 - Parafarmacie e Grande distribuzione organizzata

Se finora le parafarmacie hanno potuto normalmente vendere al pubblico farmaci da banco e di automedicazione, senza ricetta medica, ora in base al D.L. 201/11 convertito in Legge n. 214 del 2011, viene autorizzata la vendita da



parte delle stesse parafarmacie, solo di farmaci rientranti nella cosiddetta fascia C, senza prescrizione medica.



Questa novità però è prevista solo nei comuni con popolazione superiore a 12.500 abitanti e nella grande distribuzione.

### **19.8 - L'elenco dei farmaci con obbligo di ricetta**

Deve essere il Ministero della Salute, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), a dover individuare un elenco, aggiornato periodicamente, ove indicare farmaci che possano essere venduti con la prescrizione medica e come tali non possono essere venduti nelle parafarmacie e nella grande distribuzione organizzata.

### **19.9 - La vendita dei farmaci**

Sempre all'articolo 32 del D.L. 201/11 convertito in Legge n. 214 del 2011, vengono prescritte le modalità per la vendita al pubblico dei farmaci di fascia C nelle parafarmacie. In particolare, si prevede che questa vendita deve avvenire nell'ambito di un reparto delimitato rispetto al resto dell'area commerciale, in strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura che di chiusura.



Sia le farmacie che le parafarmacie, inoltre, possono praticare, proprio per effetto della liberalizzazione, sconti liberi sui prezzi al pubblico, su tutti i prodotti venduti, purché gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti.

#### ***Liberalizzazione orari negozi e farmaci***

##### **Negozi e attività commerciali**

Apertura senza limiti anche nei giorni festivi in tutti i comuni italiani

##### **Parafarmacie e Gdo**

Vendita di farmaci di fascia C senza obbligo di ricetta medica, nei comuni con più di 12.500 abitanti.  
Vendita in appositi reparti della grande distribuzioni da personale addetto

### **19.10 - Liberalizzazione delle attività economiche**

Una sferzata alla liberalizzazione delle attività economiche è data anche dall'articolo 34 del D.L. n. 201/11 convertito in Legge n. 214 del 2011 che, al fine di garantire la libertà di concorrenza, in regime di pari opportunità e per il corretto e uniforme funzionamento del mercato (assicurando al tempo stesso ai consumatori un livello minimo di accessibilità), ha previsto in particolare l'abrogazione dei seguenti adempimenti:

- ✓ divieto di esercizio di un'attività economica fuori da una certa area geografica o l'abilitazione ad esercitarla solo all'interno di una determinata zona;
- ✓ imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di un'attività economica;
- ✓ divieto di esercizio di un'attività economica in più sedi, oppure in una o più aree geografiche;
- ✓ limitazione dell'esercizio di un'attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
- ✓ imposizione di prezzi minimi o commissione per la fornitura di beni o servizi;
- ✓ obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.

### **19.11 - Le attività economiche escluse**

Tuttavia alcuni settori non vengono toccati dalla liberalizzazione delle attività economiche, come ha specificato il comma 8 dell'articolo 34.

Tra questi settori vi sono:

- le professioni;
- i servizi finanziari (inclusi i servizi bancari e nel settore del credito, i servizi assicurativi e di riassicurazione, il servizio pensionistico professionale o individuale, la negoziazione dei titoli, la gestione dei fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti);
- il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

## **20. LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI**

Nel pacchetto di misure finalizzate al risanamento dei conti pubblici, la Manovra Salva Italia, viene toccato il settore delle professioni, spingendo ad un riordino improntato alla liberalizzazione. Il riordino delle professioni, ispirato ai principi della libera concorrenza, dovrà avvenire con il regolamento governativo (il D.P.R.) o comunque entro il 13 agosto 2012, altrimenti tutte le norme in contrasto saranno abrogate. Entro il 31.12.2012, tutte quelle disposizioni che usciranno indenni dal riordino, dovranno invece essere raccolte in un Testo Unico delle Professioni. Ridotto, infine, il tirocinio professionale, necessario per poter accedere alla professione, da 3 anni a 18 mesi.

## 20.1 – Premessa

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, la cosiddetta Manovra Salva Italia tra le tante misure introdotte, si sofferma anche sul settore delle professioni.

## 20.2 - L'articolo 33 del D.L. 201/11

L'articolo 33 del D.L. 201/11 convertito in Legge 214/11, intitolato *"Soppressione di limitazioni all'esercizio di attività professionali"*, prevede la modifica del comma 2 dell'articolo 10 della Legge n. 183/2011, ossia la Legge di Stabilità 2012.

In particolare, si è inserito il comma 5 bis, per cui le norme vigenti sugli ordinamenti professionali, in contrasto con i principi ispirati alla liberalizzazione, sono abrogate con l'entrata in vigore del regolamento governativo.

## 20.3 - Niente cancellazione ordini professionali

Ciò significa, in sostanza, che il Governo Monti accelera la riforma degli ordini professionali, così come tracciata a suo tempo dalla manovra bis, quella di Ferragosto e dalla Legge di Stabilità 2012 in un secondo momento.

Viene così scongiurata un'eventuale cancellazione degli ordini professionali al alla data del 13 agosto 2012, la data in cui entrerà in vigore il D.L. 138/11 convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148, la Manovra di Ferragosto, se non ci sarà questo regolamento.

## 20.4 - Abrogazione norme

Questo perché nella Legge 214 del 2011, la Manovra Salva Italia, viene in sostanza disposto che saranno abrogate a questa data (13 agosto 2012) o all'entrata in vigore del regolamento governativo, le norme vigenti sugli ordinamenti professionali che risultino in contrasto con la realizzazione della liberalizzazione.



I principi riguardanti la liberalizzazione sono da una parte la libera concorrenza e dall'altra la differenziazione e la pluralità dell'offerta.

Il riordino degli ordini professionali è affidato a un regolamento governativo, che verrà emanato tramite Decreto del Presidente della Repubblica.

## 20.5 - La riforma: i contenuti

La riforma delle professioni toccherà diversi punti.

### Riforma ordini professionali


- ✓ obbligo di aggiornamento professionale e di formazione continua;
- ✓ obbligo di stipula di polizza assicurativa che tutela cliente contro i rischi professionali;
- ✓ pattuizione compenso con il cliente, senza alcun riferimento ai minimi tariffari;
- ✓ possibilità di costituire società fra professionisti

Tutti questi punti dovranno essere oggetto del regolamento governativo, che avrà la forma di un decreto presidenziale. Quando entrerà in vigore questo regolamento, le norme sugli ordini professionali che contrastano con i principi ispirati alla libera concorrenza, sono abrogate. O in alternativa, la data di riferimento è il 13 agosto 2012, per cui le disposizioni in contrasto con la libera concorrenza e con il principio della differenziazione e pluralità dell'offerta, saranno abrogate.

## 20.6 - Il Testo Unico delle Professioni

Oltre al 5 bis, la Legge n. 214 del 2011, ha introdotto anche il comma 5 ter per cui si prevede che il Governo entro il 31 dicembre 2012, ha il dovere di riunire in un unico testo tutte quelle disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5 bis. Si parla così di un Testo Unico delle Professioni.

### *Professioni e manovra salva Italia*



## 20.7 - Riduzione del tirocinio professionale

Ma la Manovra Salva Italia introduce non solo tagli, ma anche misure a sostegno della crescita. A sostegno in particolar modo dell'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, e in modo particolare dei giovani professionisti, la Legge 214/2011 ha ridotto il periodo del tirocinio professionale da 3 anni a 18 mesi.

Così, per i futuri commercialisti e avvocati, il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'accesso all'attività professionale, si ridurrà a 18 mesi.



Per i futuri notai, allo stato attuale, la pratica notarile è già di 18 mesi, potendo iniziarla già negli ultimi 6 mesi antecedenti il conseguimento del titolo.

In linea generale, tra Manovra di Ferragosto e Legge di Stabilità 2012, le novità principali in merito al tirocinio professionale sono diverse; pertanto si ritiene opportuno dettagliarle qui di seguito:

| <b>Tirocinio professionale: le novità del 2011</b>  |
|---|
| Periodi di pratica da effettuarsi sulla base di criteri che garantiscano un effettivo svolgimento dell'attività formativa e un miglior accesso alla professione |
| Possibilità per il professionista di corrispondere un equo ed indennitario compenso al tirocinante  |
| Riduzione periodo di praticantato obbligatorio da 3 anni a 18 mesi  |

## 21. NUOVA DILAZIONE DEI DEBITI CON IL FISCO

*I contribuenti che sono in debito con lo Stato e che si trovano in difficoltà economiche, avranno più tempo per pagare le rate, che potranno essere anche variabili. In base a quanto previsto dall'art. 10 comma 13 bis del D.L. 201/2011 (inserito con la conversione nella Legge 214/2011), in caso di peggioramento della situazione di difficoltà del contribuente, **“la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza”**.*

*Vi è poi una previsione che riguarda le rateazioni in vigore, per le quali, qualora si sia verificata una causa di decadenza della rateazione originaria, è ancora possibile rimediare dimostrando, però, il peggioramento della situazione economica iniziale.*

*Infine, il compenso spettante all'Agente della Riscossione verrà rimodulato mediante un Decreto delle Finanze da emanare entro il 31 dicembre 2013.*

## 21.1 - La rateazione delle somme dovute

Secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.P.R. 602/73, "l'Agente della Riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la **ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili**".

Al riguardo si fa presente che:

- sugli importi il cui pagamento è stato rateizzato, si applicano gli interessi revisti dall'art. 21, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con un piano di ammortamento a scalare: rate costanti in cui la quota capitale cresce e la quota interessi decresce in relazione alla durata della rateazione;
- il massimo delle rate richiedibili è settantadue;
- il presupposto fondamentale è che il contribuente si trovi in una situazione di obiettiva difficoltà.

A queste condizioni, il potere di concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, è attribuita all'Agente della Riscossione, quindi ad Equitalia (e non all'Agenzia delle Entrate), che la predisporrà con apposito provvedimento amministrativo.

Il procedimento per richiedere la dilazione, presuppone la notifica della cartella di pagamento contenente l'iscrizione a ruolo delle somme rateizzabili.

| RATEAZIONE SOMME     |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| A CHI FARE RICHIESTA | Equitalia                          |
| CONDIZIONE           | Situazione di obiettiva difficoltà |
| MASSIMO RATE         | 72 rate                            |

## 21.2 - Temporanea situazione di obiettiva difficoltà

Presupposto fondamentale per chiedere la rateazione è la **temporanea situazione di obiettiva difficoltà** in cui si trova il debitore, con conseguente "impossibilità" di adempiere subito e in unica soluzione.


L'individuazione dei requisiti che permettano di verificare la sussistenza o meno di tale situazione, rappresenta uno dei problemi più complessi dell'istituto della dilazione.



Con la Direttiva del 27 marzo 2008, n. 12 Equitalia ha precisato che questa condizione è da ritenersi sussistente nei seguenti casi:

- carezza temporanea di liquidità finanziaria;
- stato di crisi aziendale dovuto ad eventi di carattere transitorio, quali situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale;
- trasmissione ereditaria dell'obbligazione iscritta a ruolo;
- contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento corrente (in autoliquidazione) di tributi e contributi;
- precaria situazione reddituale.

Equitalia è successivamente intervenuta con la Direttiva del 13 maggio 2008, n. 17 con la volontà di disciplinare, in modo puntuale e standardizzato, il requisito della temporanea e obiettiva difficoltà, fornendo criteri uniformi allo scopo di rendere omogeneo il comportamento di tutte le società del gruppo.



**Fino a 5.000 €** Per esigenze di economicità dei procedimenti amministrativi di rateazione, per importi **iscritti a ruolo fino a euro 5.000**, a prescindere dalla natura giuridica del debitore, l'istanza di rateazione presentata dal contribuente deve essere concessa sulla base della semplice richiesta motivata di parte.

Il numero massimo di rate da accordare è il seguente:

- ✓ fino a euro 2.000: 18 rate;
- ✓ da euro 2.001 a euro 2.500: 24 rate;
- ✓ da euro 3.501 a euro 5.000: 36 rate.

**Importi superiori a 5.000 €** Per importi superiori a euro 5.000, la verifica della temporanea situazione di obiettiva difficoltà dipende dalla natura giuridica del soggetto debitore.

Per le **persone fisiche** e i **titolari di ditte individuali**, che adottano un regime semplificato, le istanze di rateazione devono essere esaminate prendendo in considerazione:

- l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) del nucleo familiare del debitore, rilasciato dal Caf o dall'Inps;

- l'entità del debito, determinato dalle somme iscritte a ruolo residue e, quindi, al netto di eventuali sgravi e/o pagamenti parziali e senza computare interessi di mora, aggi, spese esecutive e diritti di notifica della cartella.

Per **società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone e titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria**, la determinazione della situazione di temporanea obiettiva difficoltà dovrà avvenire valutando la capacità di assolvere i debiti di prossima scadenza con i mezzi di cui dispongono.

A tal riguardo la direttiva Equitalia ha individuato, al fine di verificare la situazione finanziaria del contribuente, due indici:

- l'indice di liquidità: (liquidità immediata + liquidità differita)/passività correnti;
- l'indice Alfa: debito complessivo/valore della produzione.

| RATEAZIONE                           |  |  |
|--------------------------------------|--|--|
| <i>Fino a 5.000 €</i>                | <i>Superiore a 5.000 €</i>   |  |
| Semplice richiesta motivata di parte | Persone fisiche e ditte in contabilità semplificata<br><br>Isee e somme iscritti a ruolo | Società di capitali e ditte in contabilità ordinaria<br><br>Indice di liquidità e Alfa |

### 21.3 - Ulteriore proroga

Il nuovo comma 1 – bis dell'art. 19 del D.P.R. 602/73 (inserito dall'art. 10 comma 13 bis del D.L. 201/2011 conv. con modif. L. 214/2011) prevede che:

- *"in caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. In tal caso, il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo della rata costante, rate variabili di importo crescente per ciascun anno".*

In sostanza, con la conversione del D.L. 201/2011, a regime è prevista la possibilità di **allungare ulteriormente la dilazione già concessa**, ogni qualvolta vi sia un deterioramento della posizione del debitore. La seconda dilazione può arrivare sino a sei anni (72 mesi).

Il debitore può, inoltre, chiedere che il piano di rateazione preveda, invece della rata costante, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.



La condizione per ottenere la nuova rateazione è che la prima dilazione non sia già decaduta.



La prima rateazione cade "In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate".

### RATEAZIONE EQUITALIA

- E' prevista la possibilità di chiedere un'ulteriore rateazione in caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore che già beneficia della rateazione

## 21.4 - Dilazioni in vigore per le quali si è verificato un mancato pagamento

L'art. 10 comma 13 ter del D.L. 201/2011 (conv. con modif. L. 214/2011) dispone inoltre che:

- *"le dilazioni di cui all'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, concesse fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate e, a tale data, non ancora prorogate ai sensi dell'articolo 2, comma 20, del Decreto-Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10, possono essere prolungate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che il debitore provi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà, posta a base della concessione della prima dilazione".*

Vi è, quindi, una previsione che riguarda le rateazioni che, al 28 dicembre 2011 (data entrata in vigore della legge di conversione) non hanno ancora beneficiato della proroga già consentita dall'articolo 2, comma 20 del D.L. 225/10. Qualora si sia verificata una causa di decadenza della rateazione originaria, è ancora possibile rimediare sempre **dimostrando il peggioramento della situazione**

**economica iniziale.** Il contribuente potrà, pertanto, chiedere un prolungamento di dilazione per un massimo di altri sei anni.

#### DILAZIONI PER LE QUALI SI E' VERIFICATO UN MANCATO PAGAMENTO

I debitori che al 28 dicembre 2011 non risultano in regola con i pagamenti potranno beneficiare di un ulteriore allungamento

### 21.5 - Remunerazione della riscossione

L'art. 10 comma 13- bis del D.L. 201/2011 modifica, inoltre, il **sistema di remunerazione degli agenti della riscossione.**

Si prevede, infatti, la sostituzione del sistema ad aggio, con un meccanismo che prende a base di calcolo i costi fissi risultanti dal bilancio certificato delle società di Equitalia.

In particolare:

- il rimborso a favore dell'Agente della Riscossione è stabilito in una percentuale determinata tenendo conto di una serie di parametri di efficienza del servizio (carichi a ruolo, percentuale di recupero, ecc.);
- il nuovo sistema sarà determinato mediante l'emanazione di un apposito Decreto delle Finanze entro il 31 dicembre 2013;
- fino al 31 dicembre 2013 resta in vigore l'attuale sistema ad aggio;
- vi è la garanzia legislativa che il futuro assetto non possa essere peggiorativo per il contribuente rispetto all'attuale;
- la nuova remunerazione sarà a carico del debitore per il 51%, in caso di pagamento della cartella entro 60 giorni, ovvero per l'intero importo, in caso di pagamento successivo;
- si prevede la revisione dei rimborsi delle spese delle procedure esecutive, anche questo per il tramite di un futuro decreto dell'Economia.

#### COMPENSI AGENTE RISCOSSIONE

- ✓ Abolito l'aggio del 9% spettante all'Agente della Riscossione
- ✓ Al posto dell'aggio ci sarà il rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio da calcolarsi annualmente in percentuale alle somme riscosse
- ✓ I primi decreti attuativi dovranno essere adottati entro il 31 dicembre 2013

### 21.6 - Vendita del bene pignorato

Un'altra novità è dettata dall'art. 10 comma 13 – terdecies, il quale aggiunge all'articolo 52 del d.p.r. 602/73 il seguente comma:

- "2 –bis il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68 e 79 del presente decreto, con il consenso dell'Agente della Riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso".

Con tale disposto normativo è prevista la possibilità per il contribuente di vendere a terzi il bene pignorato o l'immobile ipotecato, con l'intervento liberatorio dell'Agente della Riscossione, che incassa per intero il corrispettivo della vendita. La somma riscossa che eccede il debito erariale viene riversata al debitore entro i 10 giorni successivi.

## 22. NUOVA RATEAZIONE A SEGUITO DI CONTROLLI FORMALI O AUTOMATIZZATI

*Il D.L. 201/2011 in sede di conversione nella Legge n. 214/11 (c.d. "Manovra Monti") ha previsto che in caso di **rateazione delle somme dovute in caso di adesione bonaria alla comunicazione dell'esito della liquidazione o del controllo formale delle dichiarazioni**, sia possibile **pagare la rata scaduta entro la scadenza della successiva**. In tal caso, la dilazione del pagamento non decade e si applica la sanzione del 30%, oppure del 2% per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo (ridotta a un decimo od a un ottavo fruendo del ravvedimento operoso).*

*Viene, inoltre, **eliminato l'obbligo di presentazione della garanzia fideiussoria** quando l'ammontare complessivo delle rate successive alla prima è **superiore a 50.000 €**.*

## 22.1 - Controllo delle dichiarazioni

Come noto, sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini IVA è previsto il controllo automatico delle dichiarazioni presentate, per rilevare eventuali errori materiali o di calcolo, omessi o tardivi versamenti, ovvero l'inapplicabilità di detrazioni o deduzioni (art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973, per quanto riguarda le imposte sui redditi, e art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972 relativamente all'IVA).

Per quanto riguarda il comparto dei tributi diretti, inoltre, la legge prevede l'eventualità di controlli formali sul contenuto della dichiarazione, previa esibizione dei documenti a comprova delle detrazioni e degli oneri deducibili indicati nella dichiarazione stessa (art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973).



## 22.2 - Avviso bonario

Se, a seguito di tali controlli, risultano somme dovute dai contribuenti, a titolo di imposte, interessi e sanzioni, il contribuente ha la possibilità di definire il contesto versando quanto indicato nell'avviso di pagamento (**avviso bonario**), entro 30 giorni dal suo ricevimento, beneficiando, in tale caso, di una riduzione della sanzione, prevista dall'art. 13, D.Lgs. n. 471/1997 in misura pari al 30%.

In particolare, la sanzione "piena" è ridotta:

1. a **1/3** (10%) nell'ipotesi di controlli automatici ex articoli 36-bis e 54-bis;
2. a **2/3** (20%) nel caso di controlli formali, ex art. 36-ter.



**Rateazione dell'avviso bonario**

L'art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/1997 prevede la facoltà di rateizzare le somme dovute a seguito dei predetti controlli automatici o formali:

- in un numero massimo di 6 rate trimestrali di pari importo, ovvero
- se le somme complessivamente dovute superano 50.000 euro, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

**Obbligo di garanzia**

La norma in vigore fino al 28 dicembre (data di entrata in vigore della L. 214/2011 di conversione del D.L. 201/2011) prescriveva che se l'importo complessivo delle rate successive alla prima è **superiore a 50.000 euro**:

- "il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena".

La garanzia **doveva essere prestata**, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno, alternativamente mediante



- ✓ polizza fideiussoria o fideiussione bancaria;
- ✓ confidi;
- ✓ ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili del contribuente o di terzi.

### **22.3 - Eliminazione obbligo di garanzia da parte della “Manovra Monti”**

L'articolo 10, commi 13-bis e successivi del Legge 214/2011 (di conversione del D.L. 201/2011) modificando il citato art. 3-bis, **elimina l'obbligo della garanzia consentendo, quindi, la rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatici o formali, anche se di importo superiore a 50.000 euro**, in forma libera.



Resta ferma la possibilità, se le somme complessivamente dovute superano 50.000 euro, di rateizzare comunque l'importo dovuto.

Viene confermato, peraltro, che l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e che sulle rate successive sono dovuti gli interessi.



L'Agenzia chiede a un lavoratore dipendente l'invio dei documenti attestanti le detrazioni e le deduzioni di imposta riportate nella dichiarazione dei redditi. A seguito del controllo, non viene riconosciuta la detrazione per le spese di ristrutturazioni edilizie, per gli interessi passivi del mutuo e per il risparmio energetico per un totale di 60mila euro.

L'Agenzia invia avviso bonario in cui richiede il versamento di tale imposta, degli interessi e delle sanzioni ridotte nel caso in cui il debito venga pagato entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso. In caso contrario scatterà l'iscrizione a ruolo e aumenterà la sanzione.

Il contribuente che intende pagare, a seguito di tale avviso, potrà rateizzare la somma in 5 anni (20 rate trimestrali) senza presentare alcuna garanzia.

Rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatici o formali, anche se di importo superiore a 50.000 euro

NO obbligo di garanzia

## 22.4 - Omesso pagamento di una rata

Come era previsto anche dalla normativa precedente viene disposto che il **mancato pagamento**

- **della prima rata entro il predetto termine di 30 giorni,**
- **di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva,**
  - comporta la decadenza dalla rateazione e **l'importo dovuto per imposte** (interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato), è **iscritto a ruolo**.



La disposizione vigente prima delle modifiche della Legge 214/2011 **non contemplava l'ipotesi di pagamento tardivo**, la norma citata (decadenza della rateazione e applicazione della sanzione in misura piena) operava anche nel caso di ritardi di un solo giorno, in quanto anche ciò configurava l'ipotesi di "mancato pagamento".

## 22.5 - Tardivo pagamento di una rata

Ora con le modifiche previste dalla L. 214/2011 viene previsto che il versamento delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva configura, l'ipotesi di "**tardivo versamento**".

In tale caso, il nuovo comma 4-bis prevede (oltre all'applicazione degli interessi legali):

- l'applicazione della sanzione "piena" (30%) commisurata, però, "all'importo della rata versata in ritardo" (e non come avveniva prima, all'ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di imposta);
- che la tardività non comporta mai la decadenza dalla rateazione che, quindi, prosegue secondo le originarie scadenze.

La sanzione in misura piena non si applica qualora il contribuente si avvalga del ravvedimento, versando, cioè, la rata tardivamente (però entro la scadenza della rata successiva), con gli interessi legali e la sanzione ridotta. Si precisa che il ravvedimento deve essere effettuato entro il termine di pagamento della rata successiva, altrimenti si ha decadenza dalla rateazione.

In sostanza, qualora il **contribuente paghi una rata** (diversa dalla prima) **in ritardo, ma entro il termine di scadenza della rata successiva** (ad esempio, la seconda rata viene pagata prima della scadenza della terza):

- l'amministrazione iscriverà a ruolo, a titolo definitivo, soltanto la sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, vale a dire il 30% della somma tardivamente versata, e gli interessi legali;
- l'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 entro il termine di pagamento della rata successiva;
- la rateazione non decade.

Considerato che le rate sono trimestrali e il termine di scadenza del pagamento è fissato all'ultimo giorno del trimestre (commi 1 e 3 dell'art. 3-bis, D.Lgs. 462/97), il ritardato pagamento della rata successiva alla prima, ove regolarizzato prima della scadenza della rata successiva, comporta, oltre al pagamento degli interessi legali, il pagamento di una sanzione così quantificata:

- 0,2% dell'importo della rata per ciascun giorno di ritardo, fino al quattordicesimo (un decimo della speciale sanzione per i ritardi minimi, prevista sempre dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/97);
- 3% se il ritardo è compreso fra 15 e 30 giorni (un decimo della sanzione del 30%);
- 3,75%, se il ritardo è superiore a 30 giorni (un ottavo della sanzione del 30%).

### Interessi legali

Si ricorda che il Fisco ha aumentato di un punto la misura degli interessi legali:

→ **dal 1° gennaio 2012 gli interessi aumentano dall' 1,5% al 2,5%**.

L'aumento è stato disposto dal Decreto del Ministro dell'Economia del 12 dicembre 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 291 del 15 dicembre 2011.

### Decorrenza

Come sopra esposto la nuova misura di interessi legali:

- si applica a partire dal **1° gennaio 2012**;
- fino al 31.12.2011 è rimasto il tasso dell'1,5% stabilito per il 2011.

| Tasso interessi legali     |      |
|----------------------------|------|
| Fino al 31.12.2009         | 3%   |
| Dal 1.1.2010 al 31.12.2010 | 1%   |
| Dal 1.1.2011 al 31.12.2011 | 1,5% |
| Dal 1.1.2012               | 2,5% |



Una società a seguito di avviso bonario per il mancato pagamento di Ires per 100mila euro rateizza il pagamento della somma dovuta in 5 anni (20 rate trimestrali) e versa la prima rata di 5mila euro.

La seconda rata ha scadenza 30 aprile 2012 e la terza il 30 luglio 2012. La società non procede al pagamento della seconda rata nei termini ma comunque vi provvede entro la scadenza della terza (30 luglio).

L'ufficio non procederà all'iscrizione a ruolo con l'applicazione della penalità intera, se la società pagherà la sanzione ridotta prevista dal ravvedimento entro il 30 luglio 2012.

## 22.6 – Decorrenza

Le nuove **disposizioni si applicano anche alle rateazioni in corso al 28 dicembre 2011** (data di entrata in vigore della Legge 214/2011 di conversione del D.L. 201/2011).

| NOME        | OMESSO VERSAMENTO DI UNA RATA  | TARDIVO PAGAMENTO DI UNA RATA  |
|-------------|--|--|
| FATTISPECIE | Mancato pagamento<br>✓ della prima rata entro il predetto termine di 30 giorni;<br>✓ di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva. | Versamento delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva.   |
| CONSEGUENZE | ✓ decadenza dalla rateazione;<br>✓ l'importo dovuto per imposte iscritto a ruolo.  | ✓ NO decadenza rateazione;<br>✓ sanzione solo sull'importo versato in ritardo;<br>✓ possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso. |

## **23. ABOLIZIONE OBBLIGO CONSIGLI TRIBUTARI**

*Con i commi da 8 a 10 dell'art. 11 della Manovra di "Natale" Decreto Legge n. 201/2011, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 è stato cancellato l'obbligo introdotto dal comma 12-ter dell'art. 1 del Decreto Legge n. 138/2011, di istituire i Consigli Tributarî. La Manovra "Salva Italia" ha quindi abolito, prima ancora che venissero attivati, gli organismi pensati per garantire la corretta partecipazione degli enti territoriali alla lotta all'evasione.*

## 23.1 Premessa

La Manovra di "Natale", recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", è intervenuta a modifica dell'articolo 44 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, disponendo la soppressione dei Consigli Tributarî.

Più precisamente, al fine di evitare ulteriori e non necessari adempimenti amministrativi, è stato eliminato l'obbligo di istituzione dei Consigli Tributarî e dei consorzi, rispettivamente, per i Comuni che fossero al di sopra, ovvero al di sotto dei 5000 abitanti.

Sono stati, pertanto, cancellati con un colpo di spugna degli organismi attraverso i quali i Comuni avrebbero dovuto partecipare al contrasto all'evasione fiscale e contributiva, andando a collaborare direttamente con l'Agenzia delle Entrate.

*Le relazione governativa, sul punto, ha precisato che la disposizione abrogativa non comporterà "ripercussioni in termini di contrasto all'evasione e di partecipazione all'accertamento da parte dei comuni", tenuto conto che la partecipazione degli stessi all'attività di accertamento sintetico dei redditi delle persone fisiche, anche in ragione dei connessi adeguamenti delle modalità di scambio dei dati ai vigenti strumenti di condivisione telematica, appare già garantire l'efficacia delle modalità di realizzazione della partecipazione stessa.*

## 23.2 - Obbligo di istituzione dei Consigli Tributarî

### 23.2.1 – Manovra Ferragosto

L'obbligo istitutivo dei Consigli Tributarî era stato recentemente introdotto dal Decreto Legge n. 138/2011 (Legge 148/2011) per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non vi avevano ancora provveduto.

I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, invece, che non ne fossero già dotati, avrebbero dovuto riunirsi in consorzio - da costituire secondo le pertinenti disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 2000, ai fini della successiva istituzione del Consiglio Tributarîo.

## 23.3 - Soppressione dell'obbligo

Onde evitare ulteriori e non necessari adempimenti amministrativi, è stato eliminato l'obbligo di istituzione dei Consigli Tributarî e dei consorzi

espressamente previsti dall'articolo 18 del Decreto-Legge n. 78 del 2010, convertito dalla Legge n. 122 del 2010, e dell'articolo 1, comma 12-ter, del Decreto Legge n. 138, convertito dalla legge n. 148 del 2011.

### 23.3.1 - Effetti collegati alla soppressione dell'obbligo

Con la modifica introdotta

- ▶ viene meno l'obbligo di istituire i Consigli Tributari in tutti i Comuni, compresi quelli con popolazione inferiore a 5000 abitanti e, quindi, il riferimento al termine ultimo per adottare i conseguenti regolamenti istitutivi;
- ▶ viene eliminato, in via di coordinamento, ogni riferimento alle risorse umane, finanziarie e strumentali a carico dei comuni per il funzionamento di tali organismi;
- ▶ viene meno la condizione per l'applicazione delle disposizioni relative all'incremento nella misura del 100% delle somme eventualmente spettanti ai Comuni.



*C'è da dire che l'introduzione dell'obbligo istitutivo di detti organismi, mediante modifiche ed integrazioni introdotte negli ultimi anni nella normativa originaria, non ha mai pienamente convinto gli stessi enti locali destinatari dell'attività di consulenza affidata a tali organismi.*

*I Consigli Tributari avrebbero avuto il compito di segnalare all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza ed all'Inps, gli elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi, in particolare nell'ambito dell'accertamento del reddito delle persone fisiche basato sull'effettiva capacità contributiva del singolo (redditometro). Per far ciò, l'Ufficio finanziario avrebbe messo a disposizione degli enti locali le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti residenti ed il Comune avrebbe potuto provvedere ad esaminare le dichiarazioni e ad integrarle con dati e notizie in suo possesso.*

*In particolare, gli organismi in parola avrebbero avuto un ruolo di rilievo ai fini dell'emersione degli immobili non accatastati attraverso informazioni emergenti da verifiche tecnico-amministrative o sopralluoghi. L'ambito di intervento dei Consigli, sarebbe stato quello tipico:*

- commercio e professioni;
- urbanistica e territorio (per es. opere di lottizzazione);
- operazioni di abusivismo edilizio;
- plusvalenze da cessione di aree fabbricabili);

- proprietà edilizie e patrimonio immobiliare;
- residenze fittizie all'estero;
- disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva.

*La partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale e contributivo sarebbe stata incentivata con il riconoscimento di una percentuale sulle maggiori somme tributarie riscosse grazie alla collaborazione del Comune stesso.*

**Modifica disposizioni in materia  
di partecipazione dei Comuni al contrasto all'evasione**

|  |  |
|--|--|
| <b>Soppressione obbligo istituzione Consigli Tributari presso i Comuni</b> | ▶ commi da 8 a 10, dell'art. 11 Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201  |
| <b>31 dicembre 2011</b>  | ▶ data entro la quale avrebbero dovuto essere istituiti presso ogni ente locale, con la finalità di contribuire all'emersione di base imponibile |

*Ma quale sarà l'impatto sui Consigli Tributari già istituiti o quelli comunque esistenti anteriormente alla data ultima di attivazione prevista dalle disposizioni abrogate, ovvero istituiti entro tale data, atteso che l'attivazione degli organismi in questione in ogni caso deriva dall'esercizio di un autonomo potere regolamentare degli enti locali?*

*Si ritiene che non sussiste un vero e proprio obbligo alla revoca dei regolamenti di attivazione, potendo persino permanere – nell'ambito dell'organizzazione propria dell'ente - strutture interne regolate per svolgere funzioni meramente consultive, tanto più che permangono ancora, direttamente in capo agli Enti Locali, le funzioni di merito attinenti la loro partecipazione all'accertamento.*

*In ogni caso, spetta ai Comuni ogni valutazione circa l'opportunità di mantenere in vita un apparato amministrativo di consulenza, che in atto prescinde da ogni coordinamento con l'attività di carattere tributario propria dei Comuni.*



## 24. LA NUOVA IMPOSTA DI BOLLO

*Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 tra le tante misure introdotte, prevede una nuova imposta di bollo, che viene ora estesa a tutte le comunicazioni relative ai prodotti e strumenti finanziari, anche a quelli non soggetti ad obbligo di deposito. Ma non solo. Di bollo si parlerà anche in relazione agli estratti conto inviati dalle banche, estratti conti postali, libretti di risparmio e buoni fruttiferi postali. Per le persone fisiche l'imposta è dovuta in misura fissa, ossia 34,20 euro, mentre un aumento è previsto per le persone diverse da quelle fisiche, ove il bollo sarà di 100 euro. Proporzionale il bollo che si applica, invece, alle comunicazioni di tutti i prodotti finanziari: l'1 per mille annuo per il 2012 che diventa 1,5 per mille dal 2013. Dal 2013, il tetto massimo di 1.200 euro sparirà completamente.*

## 24.1 – Premessa

L'articolo 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, la Manovra Salva Italia, cambia il volto dell'imposta di bollo sui titoli, conti correnti, strumenti e prodotti finanziari.

Non c'è più progressività, bensì proporzionalità.

Via il superbollo introdotto dalla prima manovra correttiva del 2011, il D.L. 98/11 convertito in Legge n. 111/2011, in arrivo una nuova imposta di bollo che viene ora estesa a tutti i prodotti e strumenti finanziari, nonché estratti conto, libretti di risparmio bancari e postali, nonché buoni fruttiferi postali.

## 24.2 - L'articolo 19 del D.L. 201/11

L'articolo 19 del Decreto Salva Italia modifica l'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, in particolare il comma 2-bis e il comma 2-ter.

## 24.3 - Bollo sulle comunicazioni

Gli atti soggetti all'imposta di bollo, ora, risultano essere:

- le comunicazioni ai clienti relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari. L'imposta si applica, fra l'altro, per ogni esemplare, sul complessivo valore nominale o di rimborso in misura proporzionale:
  - ✓ 1 per mille annuo per il 2012;
  - ✓ 1,5 per mille a decorrere dal 2013.



Nella nozione di prodotti finanziari vi rientrano tutti gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria, nonché i prodotti emessi da imprese di assicurazione come polizze. Mentre nella nozione di strumenti finanziari sono ricompresi valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, contratti di opzione, ecc.

Il bollo sulle comunicazioni ha come riferimento il complessivo valore di mercato e nel caso questo mancasse ci si riferisce al valore nominale o di rimborso.

## 24.4 - Bollo su estratti conti

L'articolo 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 prevede anche che l'imposta di bollo si applichi su:

- estratti conto, inviati dalle banche ai clienti, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali per ogni esemplare con periodicità annuale.

Il bollo in tal caso ha misure diverse:

- ✓ se il cliente è persona fisica: 34,20 euro
- ✓ se il cliente è persona diversa da quella fisica: 100 euro



Dal 2013, il tetto massimo di 1.200 euro scomparirà.

## 24.5 - Differenze con il bollo del D.L. 98/11

Al fine di comprendere la nuova imposta di bollo, così come è stata introdotta dalla Manovra Salva Italia, pare opportuno operare un raffronto con il bollo introdotto precedentemente, con il D.L. 98/11 convertito in Legge n. 111/2011, la manovra di luglio, dal Governo precedente.

| Il bollo nel D.L. 98/11   | Il bollo nel D.L. 201/11   |
|---|--|
| Applicazione sui titoli con obbligo di deposito (titoli azionari, bond e titoli di Stato) | Applicazione su tutti i prodotti finanziari anche quelli non soggetti a deposito, tranne fondi pensione e fondi sanitari.<br>Applicazione su estratti conto bancari e postali e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali |
| Prelievo progressivo  | Prelievo proporzionale   |

## 24.6 - L'invio dell'estratto conto

Abbiamo detto poc'anzi che la nuova imposta di bollo si applica su tutte le comunicazioni, anche su quelle relative ai prodotti finanziari che non soggetti all'obbligo di deposito, invio e comunicazione.

In merito si stabilisce, ai sensi del comma 2 dell'art.19 del D.L. 201/11 che:

- l'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione.



Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato.

### **24.7 - Buoni fruttiferi postali**

Oltre ai conti correnti, libretti di risparmio e relative a tutti i prodotti e strumenti finanziari, l'articolo 19 del D.L. 201 del 2011, convertito in Legge n. 214 del 2011, prevede l'applicazione dell'imposta di bollo anche sui buoni fruttiferi postali.

### **24.8 - Esenzione sotto i 5mila euro**

Da ultimo è bene ricordare come la Manovra Monti prevede anche delle esenzioni dall'applicazione del bollo in questione. Soprattutto per i clienti persone fisiche, per cui se il valore medio di giacenza non supera i 5mila euro, il bollo non è dovuto.



E' sempre dovuto invece dalle persone diverse da quelle fisiche, che non rientrano nell'esenzione poc'anzi indicata.

L'esenzione per giacenza non superiori a 5mila euro, è prevista anche in riferimento ai buoni fruttiferi postali.

| <b><i>Il bollo nella manovra Monti</i></b>   |   |
|--|---|
| <b>Applicazione</b>  | <b>Misure</b>   |
| Comunicazioni su tutti i prodotti finanziari, anche quelli non soggetti ad obbligo di deposito<br>(Esclusi: fondi pensione e fondi sanitari) | - 1 per mille annuo per il 2012;<br>- 1,5 per mille annuo dal 2013  |
| Estratti conto, postale o bancario, libretti di risparmio postale  | - cliente persona fisica: 34,20 euro<br>- cliente non persona fisica: 100 euro<br>- Dal 2013 niente più tetto massimo di 1.200 euro |

|           |   |
|-----------|---|
| Esenzione | Su estratti conto, libretti di risparmio, buoni fruttiferi postali se valore giacenza media non supera 5.000 euro |
|-----------|---|

## **25. CONTRATTI DI APERTURA DI CREDITO: LE COMMISSIONI**

*La Manovra Salva Italia, così è stato ribattezzato il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge n. 214 del 2011, ha inserito sui contratti di apertura di credito e conto corrente, quando il cliente va in rosso, una commissione onnicomprensiva con un tetto massimo di 0,50% a trimestre in caso di sconfinamento e la commissione di istruttoria veloce, in caso di sconfinamenti senza affidamento, ovvero oltre il limite del fido preventivamente autorizzato.*

## 25.1 – Premessa

Tante sono le novità introdotte dalla Manovra Monti, e tra queste importante è la previsione per tutti i correntisti italiani di una nuova commissione sui contratti di conto corrente e di apertura di credito, che ora deve avere un tetto massimo che sia valido per ogni istituto di credito operante in Italia.

Questa nuova commissione onnicomprensiva sostituisce in un certo senso la commissione di massimo scoperto.

## 25.2 - La nozione di commissione di massimo scoperto

Cos'è la commissione di massimo scoperto?

Si intende per tale quella percentuale che il cliente, che ha stipulato con la banca un contratto di apertura di credito, deve pagare quando il conto va in rosso; quella percentuale che in sostanza il cliente paga alla banca, quando, dopo l'apertura di un conto, sconfinava il limite previsto.

## 25.3 - Le critiche dei consumatori

Da tempo le associazioni dei consumatori hanno lamentato la creazione fantasiosa ad opera degli istituti di credito di numerosi voci sui contratti di conto e di apertura di credito come la voce di istruttoria urgente, lo scoperto di conto, l'onere per il passaggio a debito nel trimestre, ognuno con un proprio specifico ammontare.



L'importo del massimo scoperto veniva calcolato in base al tasso convenuto e viene sommato agli interessi convenzionali trimestrali.

## 25.4 - La Corte di Cassazione

Proprio sulla corretta nozione di commissione di massimo scoperto, è intervenuta anche la Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha qualificato questa commissione come una remunerazione accordata alla banca per la messa

a disposizione dei fondi a favore del correntista, indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma<sup>3</sup>.

## 25.5 - La Legge n. 2/2009: l'art.2 bis

In seguito anche il legislatore è intervenuto con la Legge n. 2 del 2009, di conversione del Decreto Legge n. 185 del 2008, ove all'articolo 2 bis ha previsto delle importanti novità in merito alla commissione di massimo scoperto.

### ***La commissione di massimo scoperto nella Legge n. 2/2009***

- Sono nulle le clausole contrattuali che hanno ad oggetto la commissione di massimo scoperto, se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido;
- Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente.

In altre parole, la Legge n. 2 del 2009 ha sancito la nullità della previsione della commissione di massimo scoperto, in due ipotesi specifiche:

- ✓ saldo c/c del cliente a debito per almeno 30 giorni continuativi;
- ✓ utilizzi in assenza di fido.

Viene così, in un certo senso, cancellata con un colpo di spugna, (alle condizioni viste sopra), la commissione di massimo scoperto. Per colmare il vuoto prodottosi dall'assenza della commissione in questione, le banche non si sono perse d'animo ed hanno creato nuove voci, che in realtà sembrano ripristinare la commissione in questione. Si pensi alla voce "onere per passaggio a debito nel trimestre", " recupero spese per ogni sospeso", ecc.

<sup>3</sup> Il riferimento è alla sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006 della Cassazione civile Sezione I. Secondo i giudici della Suprema Corte, tale commissione ha carattere di corrispettivo dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una certa somma per un tempo determinato.



## 25.6 - Manovra Monti: la commissione onnicomprensiva

Proprio al fine di evitare questo proliferarsi di voci, la Manovra Salva Italia ha introdotto una sola commissione, che si caratterizza per essere onnicomprensiva, visto che la disposizione di riferimento nel D.L. 6 dicembre 2011, parla espressamente di *"unici oneri a carico del cliente"* quando il cliente stesso va in rosso sul conto.

## 25.7 - Il tetto massimo

Ma quali sono le caratteristiche di questa commissione onnicomprensiva?

La caratteristica più importante che ha meritato il plauso delle associazioni dei consumatori, e non solo, è la previsione, per questa commissione onnicomprensiva, di un tetto massimo che può raggiungere i 0,50 punti percentuali a trimestre, rapportati all'intera somma depositata dal correntista, anche se non effettivamente utilizzata.

## 25.8 - L'articolo 117 bis del TU in materia bancaria e creditizia

La disposizione di riferimento nel D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 sulla commissione in oggetto, è l'articolo 6 bis.

Questa norma in particolare ha introdotto nel Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385), l'articolo 117 bis, intitolato *"Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti"*.

La norma recita: *"I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento ed un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione non può superare lo 0,50 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente"*.

In sostanza, ciò significa che, per ogni conto con un fido di 5mila euro, un correntista ogni tre mesi deve pagare una commissione pari ad un massimo di 0,50%, indipendentemente dall'uso che fa, lo stesso correntista, del credito a disposizione. La commissione è onnicomprensiva e come tale racchiude tutti gli oneri a carico del cliente.



A titolo esemplificativo, si pensi ad un conto con un fido di 5mila euro; in tal caso il correntista ogni tre mesi deve pagare una commissione pari a un massimo di 0,50%, indipendentemente dall'uso che il soggetto fa del credito a disposizione.

La commissione onnicomprensiva è l'unica voce che viene ora prevista sui contratti di apertura di credito e conto corrente.

## 25.9 - La commissione di istruttoria veloce

Ma l'articolo 117 bis del TU in materia bancaria e creditizia, aggiunto dall'articolo 6bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introduce anche la cosiddetta **commissione di istruttoria veloce**.

La norma, in particolare, recita: *"A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e ad un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento"*.

Ciò significa che la commissione di istruttoria veloce viene prevista in due casi specifici:

- quando lo sconfinamento avviene in assenza di affidamento
- quando lo sconfinamento è andato oltre di quanto preventivamente autorizzato nel contratto.

In queste due situazioni, onde evitare che il correntista rischi di essere assoggettato ad un'imposizione predeterminata in maniera univoca, la Manovra Salva Italia ha introdotto la cosiddetta commissione di istruttoria veloce.

## 25.10 - La misura fissa

La commissione di istruttoria veloce è unica e ha una misura fissa, che viene espressa in un valore assoluto, da commisurare ai costi ed al tasso di interesse debitorio sull'ammontare dello sconfinamento.

Tuttavia ci possono essere anche dei casi specifici in cui la commissione di istruttoria veloce non sia dovuta. In tal caso è il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR), che deve individuare queste ipotesi specifiche.

***Le commissioni sui contratti di apertura credito previste dalla Manovra Monti***

| <b>Commissione onnicomprensiva</b>   | <b>Commissione di istruttoria veloce</b>   |
|--|--|
| Unica commissione in caso di sconfinamento sui contratti di apertura di credito  | Unica commissione in caso di sconfinamento senza affidamento, ovvero lo sconfinamento va oltre il fido |
| Tetto massimo dello 0,50% a trimestre rapportato alla somma messa a disposizione del cliente, indipendentemente dall'effettiva utilizzazione | Misura fissa commisurata ai costi e al tasso di interesse debitorio sull'ammontare dello sconfinamento |